SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 155

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 4 luglio 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 4 luglio 2024, n. **92**.

Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia. (24G00111) . . . . *Pag.* 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 9 maggio 2024.

Termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024. (24A03449) . . . . *Pag.* 6

DECRETO 22 maggio 2024.

Modifica del decreto 27 settembre 2023 per quanto concerne i quantitativi minimi per ettaro di sementi certificate per taluni interventi di sostegno accoppiato al reddito del Piano strategico PAC 2023-2027. (24A03389) . . . . *Pag.* 7

DECRETO 25 giugno 2024.

Designazione del laboratorio Chemiservice S.r.l., sito in Monopoli, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (24A03390) . . . *Pag.* 9

DECRETO 25 giugno 2024.

Designazione del laboratorio COSIB laboratorio - Consorzio per lo sviluppo industriale della valle del Biferno, sito in Termoli, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (24A03391). . . . . *Pag.* 11

DECRETO 25 giugno 2024.

Rinnovo della designazione al laboratorio Consorzio per la tutela dell'Asti, sito in Isola D'Asti, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (24A03392) . . . . *Pag.* 13

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 24 giugno 2024.

Autorizzata la riscossione coattiva a mezzo ruolo dei crediti vantati dalla società AEA S.p.a., partecipata dal Consorzio industriale del Lazio, relativi alla tariffa del servizio idrico integrato. (24A03414). . . . . *Pag.* 17

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 14 giugno 2024.

Autorizzazione alla «Associazione psicoanalisi contemporanea (A.Psi.C.)» ad istituire e ad attivare nella sede di Torino, un corso di specializzazione in psicoterapia, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità, e per l'intero corso, a 80 unità. (24A03386). . . . . *Pag.* 18

DECRETO 14 giugno 2024.

Autorizzazione alla «Scuola di psicoterapia ad orientamento psicodinamico Mitchell» a trasferire la sede principale di Torino, con contestuale aumento degli allievi per ciascun anno di corso, da 18 a 20 unità e, per l'intero corso, da 72 a 80 unità. (24A03387). . . . . *Pag.* 19

DECRETO 14 giugno 2024.

Autorizzazione alla «Scuola di specializzazione Kairos» a trasferire la sede la principale di Perugia. (24A03388). . . . . *Pag.* 19

Ministero della salute

DECRETO 20 giugno 2024.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico «Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia» dell'Azienda USL di Reggio Emilia. (24A03393) . . . . *Pag.* 20

DECRETO 20 giugno 2024.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico della Fondazione IRCCS di diritto pubblico «Istituto nazionale dei tumori», in Milano, nell'area tematica di afferenza di «oncologia». (24A03394). . . . . *Pag.* 21

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 27 giugno 2024.

Modifica delle condizioni e modalità di monitoraggio nell'ambito dei registri AIFA del medicinale per uso umano «Tukysa». (Determina n. 100/2024). (24A03415) . . . . *Pag.* 23

Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile

DELIBERA 21 marzo 2024.

Adozione del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 e riprogrammazione del Piano sviluppo e coesione (PSC) - Regione Marche. (Delibera n. 9/2024). (24A03395) . . . . . *Pag.* 24

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

PROVVEDIMENTO 20 giugno 2024.

Modifiche e integrazioni al regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (Disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private. Modifiche e integrazioni al regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private. (Provvedimento n. 147). (24A03366) . . . . *Pag.* 62

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amoxicillina e Acido Clavulanico Teva». (24A03370). . . *Pag.* 87

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ropinirolo Mylan» (24A03371). *Pag.* 87

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Monodrin Occhi». (24A03372) . . . . *Pag.* 88

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di eribulina mesilato, «Eribulina Ever Pharma». (24A03396) . . . . . *Pag.* 88

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di eribulina mesilato, «Eribulina Zentiva». (24A03397) . . . . *Pag.* 89

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ceftriaxone, «Rocefin». (24A03398) . . . . *Pag.* 90

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sodio solfato anidro, magnesio solfato eptaidrato e potassio solfato, «Izinova». (24A03399). . . . . *Pag.* 90

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ceftriaxone Sun». (24A03400). . . . . *Pag.* 91

Autorità nazionale anticorruzione

Aggiornamento dei prezzi di riferimento del servizio di lavanolo in ambito sanitario - giugno 2024. (24A03416) . . . . *Pag.* 91

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Aggiornamento dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive. (24A03417) . . . . *Pag.* 91

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 giugno 2024. (24A03418) . . . . *Pag.* 92

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 giugno 2024. (24A03419) . . . . *Pag.* 92

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 giugno 2024. (24A03420) . . . . *Pag.* 93

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 giugno 2024. (24A03421) . . . . *Pag.* 93

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 giugno 2024. (24A03422) . . . . *Pag.* 94

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 4 luglio 2024, n. **92**.

Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni per l'incremento del personale che opera in ambito penitenziario e minorile, ai fini del miglior funzionamento degli istituti di pena, nonché disposizioni in materia di personale amministrativo;

Ritenuta inoltre la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni in materia di ordinamento penitenziario, per una razionalizzazione di alcuni benefici, di alcune regole di trattamento applicabili ai detenuti e per la semplificazione dell'accesso ai benefici;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire, anche in relazione agli obblighi euro-unitari, il reato di indebita destinazione di beni ad opera del pubblico agente;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni per l'efficienza del procedimento penale;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di interventi in materia di procedimento esecutivo e di modifica al codice civile;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di differire il termine per l'entrata in vigore del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, al fine di permettere l'adozione degli interventi necessari per l'effettiva operatività del medesimo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 1.
Assunzione di 1.000 unità del Corpo di Polizia penitenziaria

1. Al fine di incidere più adeguatamente sui livelli di sicurezza, di operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare maggiormente le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 1.000 unità di agenti del Corpo di polizia penitenziaria, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui ai commi 2 e 3 e per un numero massimo di:

a) 500 unità per l'anno 2025;

b) 500 unità per l'anno 2026.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.138.690 per l'anno 2025, di euro 26.235.803 per l'anno 2026, di euro 48.194.227 annui per gli anni dal 2027 al 2029, di euro 48.311.127 per l'anno 2030, di euro 48.778.728 per l'anno 2031, di euro 49.129.428 annui per gli anni dal 2032 al 2034, di euro 49.376.395 per l'anno 2035 e di euro 50.364.263 annui a decorrere dall'anno 2036.

3. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 747.500 per l'anno 2025, di euro 1.137.500 per l'anno 2026 e di euro 780.000 annui a decorrere dall'anno 2027.

4. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3, pari a euro 2.886.190 per l'anno 2025, euro 27.373.303 per l'anno 2026, euro 48.974.227 annui per gli anni dal 2027 al 2029, euro 49.091.127 per l'anno 2030, euro 49.558.728 per l'anno 2031, euro 49.909.428 annui per gli anni dal 2032 al 2034, euro 50.156.395 per l'anno 2035 e euro 51.144.263 annui a decorrere dal 2036, si provvede:

a) quanto a euro 2.886.190 per l'anno 2025 e euro 27.373.303 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 414.350 per l'anno 2025 ed euro 3.857.074 annui a decorrere dall'anno 2026;

2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per euro 259.043 per l'anno 2025 ed euro 3.350.292 annui a decorrere dall'anno 2026;

3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per euro 252.959 per l'anno 2025 ed euro 1.108.977 annui a decorrere dall'anno 2026;

4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 209.963 per l'anno 2025 ed euro 1.329.886 annui a decorrere dall'anno 2026;

5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 208.294 per l'anno 2025 ed euro 1.987.632 annui a decorrere dall'anno 2026;

6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per euro 30.710 per l'anno 2025 ed euro 1.462.916 annui a decorrere dall'anno 2026;

7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per euro 137.987 per l'anno 2025 ed euro 522.911 annui a decorrere dall'anno 2026;

8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per euro 191.346 per l'anno 2025 ed euro 1.832.197 annui a decorrere dall'anno 2026;

9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per euro 191.451 per l'anno 2025 ed euro 2.055.439 annui a decorrere dall'anno 2026;

10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per euro 218.026 per l'anno 2025 ed euro 2.118.311 annui a decorrere dall'anno 2026;

11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per euro 192.039 per l'anno 2025 ed euro 1.284.337 annui a decorrere dall'anno 2026;

12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per euro 34.742 per l'anno 2025 ed euro 1.217.448 annui a decorrere dall'anno 2026;

13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per euro 254.917 per l'anno 2025 ed euro 2.329.742 annui a decorrere dall'anno 2026;

14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 94.482 per l'anno 2025 ed euro 921.961 annui a decorrere dall'anno 2026;

15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per euro 195.881 per l'anno 2025 ed euro 1.994.180 annui a decorrere dall'anno 2026;

b) quanto a euro 21.600.924 annui per gli anni dal 2027 al 2029, euro 21.717.824 per l'anno 2030, euro 22.185.425 per l'anno 2031, euro 22.536.125 annui per gli anni dal 2032 al 2034, euro 22.783.092 per l'anno 2035, euro 23.770.960 annui a decorrere dall'anno 2036, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 2.

Assunzione dirigenti penitenziari

1. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria e al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e innovazione, in coerenza con le linee progettuali del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario è aumentata di venti unità di dirigente penitenziario.

2. Il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è autorizzato a bandire, nel biennio 2024-2025, procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto, un corrispondente contingente di venti unità di personale dirigenziale penitenziario in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria previste dalla normativa vigente.

3. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzato lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per esami per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020, anche in deroga al piano dei fabbisogni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa nel limite di euro 852.417 per l'anno 2024, di euro 1.837.717 per l'anno 2025, di euro 2.132.281 per l'anno 2026, di euro 2.157.962 per l'anno 2027, di euro 2.183.644 per l'anno 2028, di euro 2.209.326 per l'anno 2029, di euro 2.235.007 per l'anno 2030, di euro 2.260.689 per l'anno 2031, di euro 2.286.371 per l'anno 2032, di euro 2.312.053 per l'anno 2033, di euro 2.337.734 per l'anno 2034 e di euro 2.363.416 annui a decorrere dall'anno 2035, di cui euro 76.000 per l'anno 2024 ed euro 16.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento. Per l'espletamento delle procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2024.

5. Agli oneri di cui al comma 4 si provvede per euro 952.417 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e quanto ad euro 1.837.717 per l'anno 2025 ed euro 2.363.416 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Art. 3.

Disposizioni in tema di scorrimento delle graduatorie per posti di vice commissario e vice ispettore di polizia penitenziaria

1. Al fine di garantire la sicurezza e incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, assicurando il rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, è autorizzata, per gli anni 2024 e 2025, l'assunzione di unità di polizia penitenziaria della carriera dei funzionari e del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, mediante scorrimento delle graduatorie approvate con decreti direttoriali 5 luglio 2023 e 20 dicembre 2023, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche e delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Art. 4.

Disposizioni in materia di formazione degli agenti di polizia penitenziaria

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «tra sei e dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: "tra quattro e dodici mesi";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

«1-*bis*. Nel caso in cui la durata minima del corso è stabilita in quattro mesi, il contingente di agenti assegnato a prestare servizio presso gli istituti penali per minorenni, prima del raggiungimento della sede assegnata, frequenta un corso di specializzazione suppletivo di mesi due.»;

c) al comma 2, dopo le parole: «Al termine del primo ciclo del corso» sono inserite le seguenti: «di durata non inferiore a tre mesi».

Capo II

MISURE IN MATERIA PENITENZIARIA, DI DIRITTO PENALE E PER L'EFFICIENZA DEL PROCEDIMENTO PENALE

Art. 5.

Interventi in materia di liberazione anticipata

1. All'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-*bis*. Fermo il disposto del comma 4-*bis*, nell'ordine di esecuzione la pena da espiare è indicata computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in modo tale che siano specificamente indicate le detrazioni e sia evidenziata anche la pena da espiare senza le detrazioni. Nell'ordine di esecuzione è dato avviso al destinatario che le detrazioni di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 non saranno riconosciute qualora durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato all'opera di rieducazione.».

2. All'articolo 54, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole «La concessione del beneficio è comunicata» sono sostituite dalle seguenti: «La mancata concessione del beneficio o la revoca sono comunicate».

3. L'articolo 69-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

«Art. 69-*bis (Procedimento in materia di liberazione anticipata)*. — 1. In occasione di ogni istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici analoghi, rispetto ai quali nel computo della misura della pena espiata è rilevante la liberazione anticipata ai sensi dell'articolo 54, comma 4, il magistrato di sorveglianza accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ad ogni semestre precedente. L'istanza di cui al periodo precedente può essere presentata a decorrere dal termine di novanta giorni antecedente al maturare dei presupposti per l'accesso alle misure alternative alla detenzione o agli altri benefici analoghi, come individuato computando le detrazioni previste dall'articolo 54.

2. Nel termine di novanta giorni antecedente al maturare del termine di conclusione della pena da espiare, come individuato computando le detrazioni previste dall'articolo 54, il magistrato di sorveglianza accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ai semestri che non sono già stati oggetto di valutazione ai sensi del comma 1 e del comma 3.

3. Il condannato può formulare istanza di liberazione anticipata quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilità, nell'istanza medesima.

4. Il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza con ordinanza, in camera di consiglio senza la presenza delle parti, ed è comunicato o notificato senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale. Quando la competenza a decidere sull'istanza prevista dal comma 1 appartiene al tribunale di sorveglianza il presidente del tribunale trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata.

5. Avverso l'ordinanza di cui al comma 4 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell'articolo 30-*bis*.».

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le modifiche necessarie a prevedere:

a) che nel procedimento per il riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sia adeguato alle previsioni del comma 3 del presente articolo;

b) che, fino alla compiuta informatizzazione del fascicolo personale, gli elementi di valutazione necessari siano trasmessi al magistrato di sorveglianza con la cadenza prevista dall'articolo 69-*bis*, comma 2, della legge n. 354 del 1975;

c) che il direttore dell'istituto trasmette gli elementi di valutazione necessari ai fini dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 in tutti i casi in cui è richiesto l'accesso a misure alternative alla detenzione o benefici analoghi.

Art. 6.

Interventi in materia di corrispondenza telefonica dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le modifiche necessarie a garantire la prosecuzione dei rapporti personali e familiari dei detenuti, anche mediante i seguenti interventi:

a) all'articolo 39, incremento del numero dei colloqui telefonici settimanali e mensili equiparando la relativa disciplina a quella di cui all'articolo 37;

b) all'articolo 61, comma 2, lettera *a)*, secondo periodo, inserimento del riferimento all'articolo 39.

2. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, i colloqui previsti dall'articolo 18, comma 6, della legge 26 giugno 1975, n. 354, possono essere autorizzati oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000.

Art. 7.

*Modifiche all'articolo 41-*bis *della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante disciplina del regime detentivo differenziato*

1. All'articolo 41-*bis*, al comma 2-*quater*, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *f)*, dopo le parole: «cuocere cibi» il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;»;

b) dopo la lettera *f)* è aggiunta la seguente:

«f-*bis*) l'esclusione dall'accesso ai programmi di giustizia riparativa.».

Art. 8.

Disposizioni in materia di strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti

1. Allo scopo di semplificare la procedura di accesso alle misure penali di comunità e agevolare un più efficace reinserimento delle persone detenute adulte è istituito presso il Ministero della giustizia un elenco delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale. L'elenco è articolato in sezioni regionali ed è tenuto dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità che ne cura la tenuta e l'aggiornamento ed esercita la vigilanza sullo stesso.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite la disciplina relativa alla formazione e all'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1, le modalità di esercizio dell'attività di vigilanza sullo stesso e le caratteristiche e i requisiti di qualità dei servizi necessari per l'iscrizione nell'elenco. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, stabilite le modalità di recupero delle spese per la permanenza nelle strutture di cui al comma 1, nonché i presupposti soggettivi e di reddito per l'accesso alle suddette strutture dei detenuti, che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 6.

3. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, le strutture residenziali garantiscono, oltre ad una idonea accoglienza residenziale, lo svolgimento di servizi di assistenza, di riqualificazione professionale e reinserimento socio-lavorativo dei soggetti residenti, compresi quelli con problematiche derivanti da dipendenza o disagio psichico, che non richiedono il trattamento in apposite strutture riabilitative.

4. Le strutture iscritte nell'elenco, in presenza di specifica disponibilità ad accogliere anche soggetti in regime di detenzione domiciliare, sono considerate luogo di privata dimora, ai fini di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale.

5. L'elenco dovrà essere istituito mediante il ricorso ad un avviso pubblico finalizzato ad acquisire le manifestazioni d'interesse degli enti gestori di strutture aventi carattere residenziale ubicate sul territorio nazionale e rispondenti ai requisiti di carattere tecnico individuati con il decreto di cui al comma 2.

6. Per gli interventi di cui al comma 2 in favore dei detenuti che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede a valere sugli stanziamenti dei capitoli del bilancio della Cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932 n. 547.

Art. 9.

Modifiche al codice penale

1. Al codice penale dopo l'articolo 314 è inserito il seguente:

«Articolo 314-*bis (Indebita destinazione di denaro o cose mobili)*. — Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.».

2. All'articolo 322-*bis*, comma 1, del codice penale dopo la parola «314» sono aggiunte le seguenti: «, 314-*bis*».

Art. 10.

Modifiche al codice di procedura penale per l'efficienza del procedimento penale e la semplificazione in tema di misure alternative

1. Al codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 371-*bis*, comma 3, lettera *h)*, numero 2), del codice di procedura penale, la parola «reiterata» è sostituita dalla parola «grave»;

b) all'articolo 412 del codice di procedura penale, dopo il comma 2-*bis*, è aggiunto il seguente comma:

«2-*ter*. Il procuratore generale, quando dispone l'avocazione delle indagini preliminari per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-*bis* e comma 3-*quater*, e 371-*bis*, comma 4-*bis*, informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.».

2. All'articolo 678, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «in via provvisoria» sono soppresse;

b) al secondo periodo, la parola «provvisoria» è soppressa;

c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il tribunale di sorveglianza, quando è proposta opposizione, procede, a norma del comma 1, alla conferma o alla revoca dell'ordinanza.»;

d) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Allo stesso modo il tribunale di sorveglianza procede quando l'ordinanza non è stata emessa.».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO ESECUTIVO, DI TRIBUNALE PER LE PERSONE, PER I MINORENNI E PER LE FAMIGLIE E MODIFICHE AL CODICE CIVILE

Art. 11.

Disposizioni in materia di procedimento esecutivo relativo a Stati esteri

1. Non possono essere sottoposti a sequestro né pignorati il denaro, i titoli e gli altri valori che costituiscono riserve valutarie di Stati esteri che le banche centrali o le autorità monetarie estere detengono o gestiscono per conto proprio o dello Stato a cui appartengono e che sono depositati presso la Banca d'Italia in appositi conti. Il sequestro e il pignoramento eseguiti sui beni di cui al primo periodo sono inefficaci e non sussiste l'obbligo di accantonamento da parte della Banca d'Italia.

2. L'inefficacia di cui al comma 1 è rilevata dal giudice dell'esecuzione anche d'ufficio.

3. I procedimenti esecutivi sui beni di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti.

Art. 12.

Modifiche in materia di tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie

1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le parole «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».

Art. 13.

Modifiche all'articolo 2506.1 del codice civile

1. All'articolo 2506.1 del codice civile, al primo comma, dopo le parole: «Con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote», le parole «a sé stessa» sono soppresse.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 14.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, ad eccezione di quanto previsto agli articoli 1, 2 e 8 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

24G00111

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 9 maggio 2024.

Termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

Vista la decisione di esecuzione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 della Commissione, di approvazione del Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al Titolo V, Capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, redatto in conformità dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 a norma del medesimo regolamento, e inviato alla Commissione europea mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021»;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2023) 6990 del 23 ottobre 2023 che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, concernente la «Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune», in particolare l'art. 5;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 47 del 24 febbraio 2023, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti» e in particolare l'art. 11, comma 4, che fissa al 15 maggio di ogni anno il termine ultimo per la presentazione della domanda unica;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 9 marzo 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 15 maggio 2023, recante «Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale» e in particolare l'art. 7 che fissa al 15 maggio di ogni anno il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per taluni interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 30 marzo 2023,

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 152 del 1° luglio 2023, recante «Disposizioni relative alle procedure di presentazione e modifica delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027 e dal FEASR 2014-2022» e in particolare l'art. 2, comma 4;

Vista la richiesta della Regione Lombardia 29 gennaio 2024 di prorogare, al 15 giugno, il termine per la presentazione della domanda unica e delle domande a superficie dello sviluppo rurale sulla quale, con nota 8 febbraio 2024, prot. n. 68215, il coordinatore della commissione politiche agricole della Conferenza delle regioni e province autonome ha chiesto un approfondimento tecnico per valutarne la fattibilità;

Vista la nota del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale 14 febbraio 2024, prot. n. 0071724 con la quale è stato chiesto ad AGEA-Coordinamento, sentiti gli organismi pagatori, di esprimere il parere tecnico sull'accoglimento della proposta di prorogare il termine di presentazione della domanda unica e delle domande a superficie dello sviluppo rurale al 15 giugno 2024;

Vista la nota 14 febbraio 2024, prot. n. 0014257, con la quale AGEA-Coordinamento, sentiti gli organismi pagatori, ha proposto di rinviare la valutazione sulla proroga del termine per la presentazione della domanda unica e delle domande a superficie dello sviluppo rurale, a ridosso della scadenza fissata alla data del 15 maggio 2024, al fine di valutarne la necessità sulla base di elementi oggettivamente rilevanti e sul numero delle domande ricevute;

Vista la nota 23 aprile 2024, prot. n. 0032767, con la quale AGEA-Coordinamento, sentiti gli organismi pagatori, ha proposto di prorogare il termine per la presentazione della domanda unica e delle domande a superficie dello sviluppo rurale;

Ritenuto, pertanto, di poter accogliere l'invito della commissione politiche agricole della Conferenza delle regioni e province autonome, di AGEA-Coordinamento e degli organismi pagatori di posticipare i termini di presentazione delle domande e di eventuale modifica delle stesse;

Ritenuto opportuno ribadire che alle domande di aiuto o pagamento, presentate oltre il termine utile, si applicano le riduzioni stabilite dall'art. 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 2 maggio 2024;

Decreta:

Art. 1.

Modifica del termine per la presentazione delle domande di aiuto PAC

1. Per l'anno di domanda 2024, il termine per la presentazione della domanda unica di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, ed il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale di cui all'art. 7 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, sono posticipati al 1° luglio 2024.

2. Per le domande presentate oltre il termine del 1° luglio 2024 si applicano le riduzioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42.

3. Le modifiche apportate alle domande presentate entro il termine di cui al comma 1, con l'aggiunta di singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali sulle quali richiedere ulteriori interventi, a condizione che i requisiti previsti siano rispettati, compresi gli ettari ammissibili a disposizione del beneficiario nel fascicolo aziendale, non sono considerate domande tardive purché presentate entro il 26 luglio 2024.

4. Le domande e le modifiche presentate oltre il 26 luglio 2024 sono irricevibili.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2024

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1016

ALLEGATO

MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 NOVEMBRE 2012, N. 252

Termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024

Oneri eliminati

Il presente decreto non elimina oneri

Oneri introdotti

Il presente decreto non introduce oneri

24A03449

DECRETO 22 maggio 2024.

Modifica del decreto 27 settembre 2023 per quanto concerne i quantitativi minimi per ettaro di sementi certificate per taluni interventi di sostegno accoppiato al reddito del Piano strategico PAC 2023-2027.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della *PAC)* e finanziati dal Fondo eu-

ropeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

Vista la decisione di esecuzione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 della Commissione di approvazione del Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Vista la decisione di esecuzione C(2023) 6990 del 23 ottobre 2023 di approvazione della modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 e, in particolare, l'art. 1, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180: «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 2024, registrato dalla Corte dei conti il 7 marzo 2024, al numero 336, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea al dott. Damiano Li Vecchi;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 47 del 24 febbraio 2023 recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 agosto 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 238 dell'11 ottobre 2023, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 27 settembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 260 del 7 novembre 2023, recante «Disposizioni integrative per taluni interventi di sostegno accoppiato al reddito del Piano strategico PAC 2023-2027 e precisazioni in merito alla densità di bestiame al pascolo adeguata alla conservazione del prato permanente e alla coltivazione della canapa», modificato da ultimo con il decreto del Capo dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale 29 gennaio 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 47 del 26 febbraio 2024;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto 27 settembre 2023 che sancisce che i quantitativi indicati all'art. 2 del medesimo decreto possono essere modificati con decreto del direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea, sulla base del parere CREA -Difesa e certificazione;

Viste le note ministeriali 5 aprile 2024, protocollo n. 157329, e 24 aprile 2024, protocollo n. 188046, con le quali è stato chiesto al CREA - Difesa e certificazione il parere sulla modifica del decreto 27 settembre 2023 per quanto concerne i quantitativi minimi per ettaro di sementi certificate da impiegare per la corresponsione dell'aiuto per la soia di secondo raccolto;

Acquisito il parere espresso dal CREA-Difesa e certificazione espresso con note 13 maggio 2024, prot. 0041729 e 22 maggio 2024, prot. 0045294;

Ritenuto opportuno fare riferimento alle dosi minime di semente di soia, per il primo e il secondo raccolto, proposte dal CREA-Difesa e certificazione nel sopracitato parere;

Decreta:

Art. 1.

Modifica del comma 1, dell'art. 2 del decreto 27 settembre 2023

1. Il comma 1, dell'art. 2 del decreto 27 settembre 2023, citato in premessa, è sostituito dal seguente:

1. I quantitativi di cui all'art. 1 sono stabiliti come da tabella seguente:

	kg seme/ettaro di superficie
Frumento duro	180
Girasole	3 (corrispondente a 55.000 semi per ettaro)
Colza	2 (corrispondente a 450.000 semi per ettaro)
Riso	
- ibridi	30
- varietà HP	40
- varietà Provisia®	100
- varietà Yume	120
- tutte le varietà di riso diverse dalle precedenti	160
Barbabietola da zucchero	
- seme nudo	1,6 (corrispondente a 100.000 semi per ettaro)
- seme confettato	4 (corrispondente a 100.000 semi per ettaro)
Soia	
- primo raccolto	70 (corrispondente a 450.000 semi per ettaro)
- secondo raccolto	85 (corrispondente a 500.000 semi per ettaro)
Pomodoro da trasformazione	n. piantine/ettaro di superficie: 25.000
Canapa	25

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2024

Il direttore generale: LI VECCHI

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1046

ALLEGATO

Modello elenchi oneri informativi ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252

Modifica del decreto ministeriale 27 settembre 2023 per quanto concerne i quantitativi minimi per ettaro di sementi certificate per taluni interventi di sostegno accoppiato al reddito del Piano strategico PAC 2023-2027.

Il decreto modifica la tabella relativa ai quantitativi di semente di soia di secondo raccolto per l'accesso al sostegno accoppiato.

Oneri eliminati

Il presente decreto non elimina oneri.

Oneri introdotti

Il presente decreto non introduce oneri

24A03389

DECRETO 25 giugno 2024.

Designazione del laboratorio Chemiservice S.r.l., sito in Monopoli, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA 1
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007;

Visto in particolare l'art. 80 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 934/2019 della Commissione europea del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/1993;

Visto il regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 264 dell'11 novembre 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024, n. 85479, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, e con la quale i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale della medesima direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto generale del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 45910 del 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280, con il quale il Ministro ha adottato la direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento, con decorrenza dal 21 dicembre 2023, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116 in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della direzione;

Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023, registrata all'UCB il 28 febbraio 2023 al n. 120, come modificata dal decreto direttoriale prot. 0209373 del 18 aprile 2023 e, da ultimo, dal decreto direttoriale prot. 292992 del 7 giugno 2023, registrato all'UCB in data 12 giugno 2023 al n. 371, con la quale i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale di questa direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Vista la richiesta presentata in data 15 dicembre 2023 dal laboratorio Chemiservice S.r.l., sito in Monopoli (BA), via San Donato n. 25, acquisita in data 15 dicembre 2023 al progressivo 690141, volta ad ottenere la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Accertato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 19 settembre 2023, l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009, ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Rilevato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rilascio della designazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Chemiservice S.r.l., sito in Monopoli (BA), via San Donato n. 25, è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 28 settembre 2027 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Chemiservice S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009, quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione e sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 25 giugno 2024

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità totale/Total acidity (>1 meq/l, >0,075 g (Ac. Tartarico)/l, >0,049 g (Ac. Solforico)/l)	OIV-MA-AS313-01 cap 5.2 R2015
Acidità volatile/Volatile acid content (>0,7 meq/l; >0,04 g (Ac. Acetico)/l)	OIV-MA-AS313-02 R2015
Cadmio/Cadmium, Ferro/Iron, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Rame/Copper, Zinco/Zinc (>0,1 microg/L)	OIV-MA-AS323-07 R2010
Densità relativa 20°C/Relative density at 20°C, Massa volumica a 20°C/Specific gravity at 20°C (0,49910-2,49551 g/ml)	OIV-MA-AS2-01 Met C R2021
Diossido di zolfo totale (Anidride solforosa totale)/Total Sulphur dioxide (>5 mg/l)	OIV-MA-AS323-04A2 R2021
Fruttosio/Fructose, Glucosio/Glucose (>0,09 g/l)	OIV-MA-AS311-02 R2009
pH/pH (>2)	OIV-MA-AS313-15 R2011
Titolo alcolometrico volumico/Alcoholic strength by volume (>1,5%)	OIV-MA-AS312-01 Met C R2021

24A03390

DECRETO 25 giugno 2024.

Designazione del laboratorio COSIB laboratorio - Consorzio per lo sviluppo industriale della valle del Biferno, sito in Termoli, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA 1
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023 n. 178 recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024 n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024 n. 85479, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 179/2019, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, e con la quale i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale della medesima direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto generale del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 45910 del 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280, con il quale il Ministro ha adottato la direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento, con decorrenza dal 21 dicembre 2023, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23/02/2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024 n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023, registrata all'UCB il 28 febbraio 2023 al n. 120, come modificata dal decreto direttoriale prot. 0209373 del 18 aprile 2023 e, da ultimo, dal decreto direttoriale prot. 292992 del 7 giugno 2023, registrato all'UCB in data 12 giugno 2023 al n. 371, con la quale i titolari degli Uffici di livello dirigenziale non generale di questa Direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Visti i regolamenti (CE) del 29 luglio 2022 nn. 2022/2014/UE e 2022/2015/UE che stabiliscono norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell'olio di oliva;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico- fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori designati;

Vista la richiesta presentata in data 20 dicembre 2023 dal laboratorio COSIB laboratorio - Consorzio per lo sviluppo industriale della valle del Biferno, sito in Termoli (CB), Via Marco Biagi 73, volta ad ottenere la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto, acquisita in data 21 dicembre 2023 al progressivo 699522;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Rilevato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 21 novembre 2023 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato

al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rilascio della designazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio COSIB laboratorio - Consorzio per lo sviluppo industriale della valle del Biferno, sito in Termoli (CB), Via Marco Biagi 73, è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 14 dicembre 2027 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio COSIB laboratorio - Consorzio per lo sviluppo industriale della valle del Biferno perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per cui il laboratorio è designato.

4. l'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 25 giugno 2024

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità/Acidity	COI/T.20/Doc n 34/rev 1 2017
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto/ UV spectrophotometric analysis, DeltaK/DeltaK, K232/K232, K268/K268, K272/K272	COI/T.20/Doc n 19/rev 5 2019
Numero di perossidi/Peroxide value	COI/T.20/Doc n 35/rev 1 2017

24A03391

DECRETO 25 giugno 2024.

Rinnovo della designazione al laboratorio Consorzio per la tutela dell'Asti, sito in Isola D'Asti, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA 1
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007;

Visto in particolare l'art. 80 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 934/2019 della Commissione europea del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023 n. 178 recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 264 dell'11 novembre 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024 n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024 n. 85479, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, e con la quale i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale della medesima direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Vista il decreto generale del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 45910 del 31 gennaio 2024, registrata dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280, con il quale il Ministro ha adottato la direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento, con decorrenza dal 21 dicembre 2023, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della direzione;

Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023, registrata all'UCB il 28 febbraio 2023 al n. 120, come modificata dal decreto direttoriale prot. n. 0209373 del 18 aprile 2023 e, da ultimo, dal decreto direttoriale prot. n. 292992 del 7 giugno 2023, registrato all'UCB in data 12 giugno 2023 al n. 371, con la quale i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale di questa direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto 25 luglio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 181 del 6 agosto 2018, con il quale al laboratorio Consorzio per la tutela dell'Asti, sito in Isola D'Asti (AT), via Valtiglione n. 73 è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo della designazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 12 febbraio 2024, acquisita in data 12 febbraio 2024 al progressivo 65901;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Rilevato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 22 giugno 2022 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento;

Accertato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti l'ulteriore rinnovo della designazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Consorzio per la tutela dell'Asti, sito in Isola D'Asti (AT), via Valtiglione n. 73, è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 10 luglio 2026 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Consorzio per la tutela dell'Asti perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 25 giugno 2024

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/Total alcoholic strength by volume (calculation)	OIV-MA-AS312-01 Met B R2021 + OIV-MA-AS311-02 R2009 + OIV-MA-AS2-03B R2012
Densità relativa 20°C/Relative density at 20°C, Massa volumica a 20°C/Specific gravity at 20°C (0.79080-1.16836 densità relativa 20°C / 0.78938-1.16626 massa volumica a 20°C)	OIV-MA-AS2-01 Met B R2021
Estratto non riduttore (da calcolo)/Sugar free extract (calculation)	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Estratto secco totale/Total dry matter	OIV-MA-AS2-03B R2012
Fruttosio/Fructose, Glucosio/Glucose	OIV-MA-AS311-02 R2009
pH/pH (2.00-9.06 / pH)	OIV-MA-AS313-15 R2011
Acidità totale/Total acidity	OIV-MA-AS313-01 cap 5.2 R2015
Acidità volatile/Volatile acid content	OIV-MA-AS313-02 R2015
Acido sorbico (E200)/Sorbic acid (E200)	OIV-MA-AS313-14B R2009
Acido sorbico (E200)/Sorbic acid (E200)	OIV-MA-AS313-14A R2009
Ceneri/Ash	OIV-MA-AS2-04 R2009
Diossido di carbonio (Anidride carbonica)/Carbon dioxide	OIV-MA-AS314-01 R2009
Diossido di zolfo libero (Anidride solforosa libera)/Free sulphur dioxide, Diossido di zolfo totale (Anidride solforosa totale)/Total Sulphur dioxide	OIV-MA-AS323-04B R2009
Metanolo (Alcol metilico)/Methanol (Methyl alcohol)	OIV-MA-AS312-03A R2014
Titolo alcolometrico volumico/Alcoholic strength by volume	OIV-MA-AS312-01 Met B R2021
Zuccheri totali: glucosio + fruttosio + saccarosio (da calcolo)/Total sugars: Glucose + Fructose + Sucrose (calculation)	OIV-MA-AS311-02 R2009 + OIV-MA-AS2-03B R2012

24A03392

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 giugno 2024.

Autorizzata la riscossione coattiva a mezzo ruolo dei crediti vantati dalla società AEA S.p.a., partecipata dal Consorzio industriale del Lazio, relativi alla tariffa del servizio idrico integrato.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 17 del predetto decreto legislativo n. 46 del 1999, il quale dispone, tra l'altro, che può essere effettuata con ruolo la riscossione coattiva della tariffa di cui all'art. 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Visto il comma 3-*bis*, del predetto art. 17, del decreto legislativo n. 46 del 1999, come modificato dall'art. 1, comma 151, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, il quale prevedeva che «A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'art. 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate»;

Visto l'art. 5, comma 6, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», che ha modificato il citato art. 2, comma, 2 del decreto-legge n. 193 del 2016, sopprimendo le parole da «e, fermo restando quanto» fino a «delle società da esse partecipate»;

Viste le ordinanze n. 14628 del 4 luglio 2011 e n. 17628 del 29 agosto 2011, con le quali la Corte di cassazione, Sezione III, ha stabilito che «per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 46 del 1999 articoli 17 e 21 salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 17, commi 3-*bis* e 3-*ter*, per l'iscrizione a ruolo della tariffa del servizio idrico integrato, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, art. 156 che costituisce un'entrata di diritto privato, è necessario che la stessa tariffa risulti da titolo avente efficacia esecutiva.»;

Considerato che la società AEA S.p.a., partecipata dal Consorzio industriale del Lazio, ente pubblico economico, di cui fa parte la Città Metropolitana di Roma Capitale, gestisce il servizio idrico integrato in favore delle imprese insediate nell'agglomerato industriale del Consorzio industriale Frosinone, in quanto affidataria della gestione del servizio a seguito di convenzione con il Consorzio per lo sviluppo industriale di Frosinone, attualmente confluito nel Consorzio industriale del Lazio;

Viste le note n. 620/2023, n. 939/2023, n. 1299/2023 e n. 2220/2023 con le quali AEA S.p.a. ha chiesto l'autorizzazione alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti inerenti alla tariffa del servizio idrico ed ha fornito la documentazione necessaria;

Vista la nota n. 922/2024 con la quale AEA S.p.a. ha trasmesso l'autorizzazione rilasciata dal Tribunale ordinario di Roma;

Vista la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 252342 del 2 novembre 2023;

Ravvisata la rilevanza pubblica dei crediti vantati dalla società AEA S.p.a., in ragione della natura dell'attività svolta, relativa all'erogazione del servizio idrico integrato;

Ritenuto, pertanto, in linea con le richiamate pronunce della Corte di cassazione, che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 17, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto legislativo n. 46 del 1999;

Considerato che il rilascio della predetta autorizzazione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è autorizzata la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati dalla società AEA S.p.a., partecipata dal Consorzio industriale del Lazio, relativamente alla tariffa del servizio idrico integrato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2024

Il Vice Ministro: LEO

24A03414

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 14 giugno 2024.

Autorizzazione alla «Associazione psicoanalisi contemporanea (A.Psi.C.)» ad istituire e ad attivare nella sede di Torino, un corso di specializzazione in psicoterapia, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità, e per l'intero corso, a 80 unità.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE
E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli *standard* minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 10 dicembre 2019, prot. n. 2511, con il quale è stata da ultimo costituita la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto 21 aprile 2023, prot. n. 540, con cui il Segretario generale del MUR ha delegato il direttore generale della Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, a sottoscrivere i decreti di riconoscimento degli istituti che ne facciano richiesta, una volta conclusa l'istruttoria normativamente prescritta;

Vista l'istanza dell'8 marzo 2023 e successive integrazioni, con la quale la «Associazione psicoanalisi contemporanea (A.Psi.C.)», ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Torino, via Giovanni Giolitti n. 33, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento in occasione della riunione del 12 dicembre 2023;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 4 aprile 2024, n. 7, in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, la «Associazione psicoanalisi contemporanea (A.Psi.C.)» è abilitata ad istituire e ad attivare ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, nella sede principale di Torino, via Giovanni Giolitti n. 33, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento in premessa citata.

2. Il numero massimo annuale di allievi ammissibili è pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2024

Il direttore generale: CERRACCHIO

24A03386

DECRETO 14 giugno 2024.

Autorizzazione alla «Scuola di psicoterapia ad orientamento psicodinamico Mitchell» a trasferire la sede principale di Torino, con contestuale aumento degli allievi per ciascun anno di corso, da 18 a 20 unità e, per l'intero corso, da 72 a 80 unità.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE
E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli *standard* minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004 recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 10 dicembre 2019, prot. n. 2511, con il quale è stata da ultimo nominata la commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto 21 aprile 2023, prot. n. 540, con cui il Segretario generale del MUR ha delegato il direttore generale della Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, a sottoscrivere i decreti di riconoscimento degli istituti che ne facciano richiesta, una volta conclusa l'istruttoria normativamente prescritta;

Vista l'istanza del 28 novembre 2023 e successive integrazioni, con la quale la «Scuola di psicoterapia ad orientamento psicodinamico Mitchell» ha chiesto il trasferimento della sede principale di Torino, da via San Quintino n. 10 a via Ala di Stura n. 5, con contestuale aumento degli allievi per ciascun anno di corso, da 18 a 20 unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento, sull'istanza di aumento allievi, in occasione della riunione del 12 dicembre 2023;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 4 aprile 2024, n. 7 in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola di psicoterapia ad orientamento psicodinamico Mitchell» è autorizzata a trasferire la sede principale di Torino, da via San Quintino n. 10 a via Ala di Stura n. 5.

2. Il numero massimo annuale di allievi ammissibili è aumentato da 18 a 20 unità e, per l'intero corso, da 72 a 80 unità.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2024

Il direttore generale: CERRACCHIO

24A03387

DECRETO 14 giugno 2024.

Autorizzazione alla «Scuola di specializzazione Kairos» a trasferire la sede la principale di Perugia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE
SUPERIORE E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli *standard* minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004 recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 10 dicembre 2019, prot. n. 2511, con il quale è stata da ultimo nominata la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto 21 aprile 2023, prot. n. 540, con cui il segretario generale del MUR ha delegato il direttore generale della Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, a sottoscrivere i decreti di riconoscimento degli istituti che ne facciano richiesta, una volta conclusa l'istruttoria normativamente prescritta;

Vista l'istanza prot. 25677 del 23 settembre 2020 e successive integrazioni, con la quale la «Scuola di specializzazione Kairos» ha chiesto il trasferimento della sede principale di Perugia, da Borgo Vittorio Emanuele III n. 13 a Strada Monte Bagnolo Valbiancara n. 19, mantenendo il medesimo numero di allievi;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'Anvur con delibera 4 aprile 2024 n. 7 in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola di specializzazione Kairos» è autorizzata a trasferire la sede principale di Perugia, da Borgo Vittorio Emanuele III n. 13 a Strada Monte Bagnolo Valbiancara n. 19, mantenendo il medesimo numero di allievi.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2024

Il direttore generale: CERRACCHIO

24A03388

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 giugno 2024.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico «Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia» dell'Azienda USL di Reggio Emilia.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 concernente «Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;

Visto l'art. 12 del citato decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 concernente «Disposizioni finali e transitorie» ed in particolare il comma 4, secondo periodo, il quale prevede che le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, concernenti rispettivamente modifiche all'articolo 13 ed all'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 nel testo previgente alle modifiche di cui al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, «si applicano alla prima conferma successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto per gli istituti già riconosciuti e comunque non prima di dodici mesi dalla di entrata in vigore del presente decreto»;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, nel testo previgente alla modifica introdotta con il citato art. 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, concernente i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto, altresì, l'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, nel testo previgente alla modifica introdotta con il citato articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 il quale stabilisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli IRCCS non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui al suddetto articolo 13, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma e che, sulla base della sussistenza dei requisiti prescritti, il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, come modificato dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che individua la documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del richiamato decreto legislativo;

Visto il decreto del Ministro della salute 16 luglio 2020, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Emilia - Romagna, con il quale è stato confermato, per la disciplina di «oncologia per tecnologie avanzate e modelli assistenziali», il carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico «Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia» dell'Azienda USL di Reggio Emilia, per le sedi di Reggio Emilia, via Amendola n. 2 (sede legale), viale Risorgimento n. 80 e viale Umberto I n. 50;

Vista la nota prot. n. 0098206 del 2 agosto 2022 con la quale il succitato Istituto, codice fiscale/partita I.V.A. n. 01598570354, ha presentato l'istanza per la conferma del carattere scientifico, trasmettendo la documentazione di cui al decreto ministeriale 14 marzo 2013, come modificato dal decreto ministeriale 5 febbraio 2015, comprovante la titolarità dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, del suddetto decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico;

Visto che, ai sensi dell'art. 1-*ter* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni, con decreto del Ministro della salute del 25 ottobre 2023 adottato, a parziale modifica ed integrazione del decreto del Ministro della salute 16 luglio 2020, sentita la Regione Emilia - Romagna, è individuata per l'IRCCS di diritto pubblico «Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia» dell'Azienda USL di Reggio Emilia, l'area tematica di afferenza di «oncologia», relativamente alle sedi di Reggio Emilia, via Amendola n. 2 (sede legale), viale Risorgimento n. 80 e viale Umberto I n. 50;

Vista la relazione degli esperti della Commissione di valutazione nominata con decreto del direttore generale della ricerca e dell'innovazione in sanità del 20 luglio 2023, così come modificato con d.d. 18 settembre 2023, redatta a seguito delle riunioni da remoto del 25 ottobre 2023, del 13 e del 23 novembre 2023;

Dato atto che, ai sensi del citato art. 12, comma 4, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, la verifica del possesso dei requisiti necessari per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto in questione è stata effettuata, in considerazione della data della relativa istanza, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 15 del decreto legislativo n. 288 del 2003 nel testo previgente alle modifiche introdotte rispettivamente dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 200 del 2022;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 nel testo previgente alla modifica introdotta con l'art. 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200;

Dato atto pertanto che, sulla base della citata disciplina transitoria, il riconoscimento dell'IRCCS in questione è soggetto a revisione decorsi due anni dal presente decreto, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 288 del 2003, e successive modificazioni;

Vista la nota prot. n. 0130369.U del 9 febbraio 2024, con la quale il Presidente della Regione Emilia - Romagna ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico «Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia» dell'Azienda USL di Reggio Emilia per le sedi di Reggio Emilia, via Amendola n. 2 (sede legale), viale Risorgimento n. 80 e viale Umberto I n. 50;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico, nell'area tematica di afferenza di «oncologia», dell'IRCCS di diritto pubblico «Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia» dell'Azienda USL di Reggio Emilia, per le sedi di Reggio Emilia, via Amendola n. 2 (sede legale), viale Risorgimento, n. 80 e viale Umberto I, n. 50.

2. Il riconoscimento di cui al comma 1 è soggetto a revisione, decorsi due anni dal presente decreto, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 288 del 2003, e successive modificazioni.

Roma, 20 giugno 2024

Il Ministro: SCHILLACI

24A03393

DECRETO 20 giugno 2024.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico della Fondazione IRCCS di diritto pubblico «Istituto nazionale dei tumori», in Milano, nell'area tematica di afferenza di «oncologia».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 concernente «Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;

Visto l'art. 12 del citato decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 concernente «Disposizioni finali e transitorie» ed in particolare il comma 4, secondo periodo, il quale prevede che le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, concernenti rispettivamente modifiche all'art. 13 ed all'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288

nel testo previgente alle modifiche di cui al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, «si applicano alla prima conferma successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto per gli Istituti già riconosciuti e comunque non prima di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, nel testo previgente alla modifica introdotta con il citato articolo 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, concernente i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto altresì, l'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, nel testo previgente alla modifica introdotta con il citato articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 il quale stabilisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli IRCCS non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 13, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma e che, sulla base della sussistenza dei requisiti prescritti, il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, come modificato dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che individua la documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del richiamato decreto legislativo;

Visto il decreto del Ministro della salute 15 luglio 2020, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, con il quale è stato confermato, per la disciplina di «oncologia», il carattere scientifico alla Fondazione IRCCS di diritto pubblico «Istituto nazionale dei tumori», per le sedi di Milano, via Venezian n. 1 (sede legale e operativa), via Amadeo n. 42 e via Vanzetti n. 5;

Vista la nota prot. n. 0013083 del 12 dicembre 2022 con la quale il succitato Istituto, codice fiscale 80018230153, ha presentato l'istanza per la conferma del carattere scientifico, trasmettendo la documentazione di cui al decreto ministeriale 14 marzo 2013, come modificato dal decreto ministeriale 5 febbraio 2015, comprovante la titolarità dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, del suddetto decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico;

Visto che, ai sensi dell'art. 1-*ter* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni, con decreto del Ministro della salute del 25 ottobre 2023 adottato, a parziale modifica ed integrazione del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2020, sentita la Regione Lombardia, è individuata per la Fondazione IRCCS di diritto pubblico «Istituto nazionale dei tumori» di Milano, l'area tematica di afferenza di «oncologia», relativamente alle sedi di Milano, via Venezian n. 1 (sede legale e operativa), via Amadeo n. 42 e via Vanzetti n. 5;

Vista la relazione degli esperti della Commissione di valutazione nominata con decreto del direttore generale della ricerca e dell'innovazione in sanità del 20 luglio 2023, così come modificato con d.d. 18 settembre 2023, redatta a seguito delle riunioni da remoto del 23 novembre 2023 e del 7 dicembre 2023;

Dato atto che, ai sensi del citato art. 12, comma 4, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, la verifica del possesso dei requisiti necessari per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto in questione è stata effettuata, in considerazione della data della relativa istanza, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 15 del decreto legislativo n. 288 del 2003 nel testo previgente alle modifiche introdotte rispettivamente dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 200 del 2022;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 nel testo previgente alla modifica introdotta con l'art. 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200;

Dato atto pertanto che, sulla base della citata disciplina transitoria, il riconoscimento dell'IRCCS in questione è soggetto a revisione decorsi due anni dal presente decreto, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 288 del 2003, e successive modificazioni;

Vista la nota prot. n. 0087544 del 7 febbraio 2024, con la quale il Presidente della Regione Lombardia ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento del carattere scientifico della Fondazione IRCCS di diritto pubblico «Istituto nazionale dei tumori» per le sedi di Milano, via Venezian n. 1 (sede legale e operativa), via Amadeo n. 42 e via Vanzetti n. 5;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico, nell'area tematica di afferenza di «oncologia», della Fondazione IRCCS di diritto pubblico «Istituto nazionale dei tumori», per le sedi di Milano, via Venezian n. 1 (sede legale e operativa), via Amadeo n. 42 e via Vanzetti n. 5.

2. Il riconoscimento di cui al comma 1 è soggetto a revisione, decorsi due anni dal presente decreto, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 288 del 2003, e successive modificazioni.

Roma, 20 giugno 2024

Il Ministro: SCHILLACI

24A03394

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 27 giugno 2024.

Modifica delle condizioni e modalità di monitoraggio nell'ambito dei registri AIFA del medicinale per uso umano «Tukysa». (Determina n. 100/2024).

IL DIRETTORE TECNICO SCIENTIFICO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del decreto del Ministro della salute 8 gennaio 2024, n. 3 dal titolo «Regolamento recante modifiche al regolamento sull'organizzazione e sul funzionamento dell'AIFA» del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN);

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 summenzionato, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3 come successivamente abrogata dal decreto del Ministro della salute 2 agosto 2019 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale»;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 2001, n. 70;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Vista la determina AIFA del 7 novembre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 268 dell'11 novembre 2022, relativa alla riclassificazione del medicinale per uso umano «Tukysa» (tucatinib), sottoposto a registro di monitoraggio per l'indicazione «"Tukysa" è indicato in associazione a trastuzumab e capecitabina per il trattamento di pazienti adulti affetti da cancro della mammella localmente avanzato o metastatico HER2-positivo che abbiano ricevuto almeno 2 precedenti regimi di trattamento anti-HER2»;

Visto il parere espresso dalla Commissione scientifica ed economica dell'AIFA nella seduta del 22, 23 e 24 aprile 2024, con il quale la suddetta CSE autorizza le modifiche in scheda eleggibilità del registro di «Tukysa», relativamente ad una precedente terapia con capecitabina e all'aggiuntivo schema di precedente trattamento con farmaci anti HER2;

Tenuto conto che nel suddetto parere la commissione ha raccomandato la verifica dei casi di incremento dei pazienti trattabili a seguito della revisione dei blocchi in occasione della scadenza del contratto;

Tenuto conto che l'aggravio sulla spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale derivante dalla decisione della CSE, sarà considerato nell'ambito della prossima procedura di rinegoziazione delle condizioni di prezzo e di rimborsabilità del medicinale, alla scadenza dell'accordo negoziale attualmente vigente;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Condizioni e modalità d'impiego

1. Aggiornamento del registro di monitoraggio TUKYSA per l'indicazione «Carcinoma Mammario»;

2. Ai fini della prescrizione e della dispensazione del medicinale, i medici ed i farmacisti afferenti ai centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso attraverso il sito istitu-

zionale dell'AIFA, all'indirizzo web https://registri.aifa.gov.it/

3. La modifica delle condizioni e delle modalità d'impiego di cui alla presente determina sono disponibili nella documentazione aggiornata, consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 27 giugno 2024

Il direttore tecnico scientifico: RUSSO

24A03415

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 21 marzo 2024.

Adozione del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 e riprogrammazione del Piano sviluppo e coesione (PSC) - Regione Marche. (Delibera n. 9/2024).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 21 MARZO 2024

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-*bis* ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio»;

Visto il regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, n. 1303/2013 e n. 508/2014 introducendo misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19;

Visto il regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, di seguito Fondi SIE, in risposta all'epidemia di COVID-19 e, in particolare, introduce al regolamento (UE) n. 1303/2013 l'art. 25-*bis* che prevede l'applicazione di un tasso di cofinanziamento del 100% alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 per uno o più assi prioritari di un programma sostenuto dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione;

Visto il regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013, estendendo, per far fronte alle spese emergenziali connesse al conflitto armato in Ucraina, l'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100% alle spese dichiarate nelle domande di pagamento riguardanti il periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022 per uno o più assi prioritari di un programma finanziato dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari», e, in

particolare, gli articoli 2 e 3 che specificano le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria, per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7 che, ai commi 26 e 27, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)» e, in particolare, l'art. 1, commi 240, 241, 242 e 245, che disciplina i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio, nonché i criteri di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi SIE;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 242, della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 668, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», che ha previsto il finanziamento dei Programmi di azione e coesione a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione, di cui all'art. 5 della citata legge n. 183 del 1987, nei limiti della dotazione del Fondo stesso stabilita per il periodo di programmazione 2014-2020 dalla Tabella E allegata al bilancio dello Stato, al netto delle assegnazioni attribuite a titolo di cofinanziamento nazionale ai Programmi operativi nazionali e regionali finanziati dai Fondi SIE;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 245, della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 670, della citata legge n. 190 del 2014, il quale ha previsto che il monitoraggio degli interventi complementari finanziati dal citato Fondo di rotazione, sia assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di seguito MEF-RGS, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo, come successivamente specificate dalla circolare MEF-RGS del 30 aprile 2015, n. 18;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni e integrazioni, secondo cui «Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'art. 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione», con modalità unitarie di gestione e monitoraggio»;

Visto, inoltre, il comma 2 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni e integrazioni, in base al quale, per simmetria con i Programmi operativi europei, ciascun Piano sviluppo e coesione, di seguito anche PSC o Piano, è articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi tematici dell'Accordo di Partenariato 2014-2020;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto, in particolare, l'art. 241 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, secondo cui, nelle more della sottoposizione all'approvazione da parte del CIPE dei Piani di sviluppo e coesione, di cui al citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, a decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse del Fondo sviluppo e coesione, di seguito FSC, rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, possono essere destinate, in via eccezionale, ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia di COVID-19, in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE, ai sensi del regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020; inoltre, nel caso si proceda attraverso riprogrammazioni di risorse FSC già assegnate, la relativa proposta è approvata dalla Cabina di regia di cui all'art. 1, comma 703, lettera *c)*, della citata legge n. 190 del 2014, dandone successiva informativa al CIPE, secondo le regole e le modalità di riprogrammazione previste per il ciclo di programmazione 2014-2020;

Visto, inoltre, l'art. 242 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, che prevede, tra l'altro, che le risorse rimborsate dall'Unione europea, a seguito della rendicontazione delle spese emergenziali, già anticipate a carico del bilancio dello Stato, sono riassegnate alle stesse amministrazioni che abbiano proceduto alla relativa rendicontazione sui propri Programmi operativi dei Fondi SIE, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di Programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi;

Tenuto conto che, ai sensi del medesimo art. 242 e in attuazione delle modifiche introdotte dal citato regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, «ai medesimi programmi complementari di cui al comma 2 sono altresì destinate le risorse a carico del Fondo di Rotazione all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, rese disponibili per effetto dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei programmi di cui al comma 1»;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e in particolare l'art. 48, recante disposizioni in materia di contributo dei Fondi strutturali europei all'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa, che prevede che, in attuazione del regolamento (UE) n. 2022/562, le «Autorità di gestione di programmi operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei e del Fondo europeo per gli aiuti agli indigenti di cui al regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, possono richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022, ivi comprese le spese emergenziali sostenute per far fronte alle sfide migratorie conseguenti alla crisi ucraina» e che le «risorse a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che si rendono disponibili per effetto dell'applicazione del tasso di cofinanziamento di cui al comma 1, sono riassegnate in favore delle stesse amministrazioni titolari, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate ad integrare la dotazione finanziaria dei programmi operativi complementari 2014-2020. Per i programmi operativi che hanno già presentato domande di pagamento nell'anno contabile dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 e che beneficiano del rimborso fino al 100 per cento del contributo europeo, il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 provvede a compensare, anche a valere sui successivi rimborsi europei, eventuali quote di risorse già erogate a proprio carico».

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in particolare, l'art. 50 recante «Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2023 che, per effetto del comma 1 dell'art. 50 del citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, stabilisce la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale a decorrere dal 1° dicembre 2023 e il trasferimento delle relative risorse umane, strumentali, finanziarie e delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che assume la nuova denominazione di Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Raffaele Fitto è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Raffaele Fitto, è stato conferito l'incarico per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR e 10 novembre 2022 con il quale è stato conferito al medesimo Ministro anche l'incarico per il Sud;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, onorevole Raffaele Fitto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Vista la delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 8, concernente la presa d'atto - ai sensi di quanto previsto al punto 2 della propria delibera 18 aprile 2014, n. 18 - dell'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea e relativo alla programmazione dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020;

Vista, altresì, la delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e, in particolare, il punto 2 il quale stabilisce che gli interventi complementari siano previsti nell'ambito di programmi di azione e coesione,

finanziati con le disponibilità del Fondo di rotazione, i cui contenuti sono definiti in partenariato tra le amministrazioni nazionali aventi responsabilità di coordinamento dei Fondi SIE e le singole amministrazioni interessate, sotto il coordinamento dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione territoriale, prevedendo, inoltre, che i programmi di azione e coesione siano adottati con delibera di questo Comitato, sentita la Conferenza Stato-Regioni, su proposta dell'Amministrazione centrale avente il coordinamento dei Fondi SIE di riferimento, in partenariato con le Regioni interessate, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la delibera CIPE 25 ottobre 2018, n. 51, che, modificando la citata delibera CIPE n. 10 del 2015, ha previsto la possibilità per le amministrazioni titolari di Programmi operativi finanziati da fondi europei di ridurre il tasso di cofinanziamento nazionale, nel rispetto dei limiti minimi previsti dall'art. 120 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

Visto l'Accordo tra il Ministro per il sud e la coesione territoriale e la Regione Marche del 18 settembre 2020, relativo alla riprogrammazione dei Programmi operativi dei Fondi strutturali 2014-2020, ai sensi del comma 6 dell'art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020;

Vista la delibera CIPE 29 settembre 2020, n. 59, che, nelle more dell'approvazione del PSC della Regione Marche, prende atto della riprogrammazione dell'importo di complessivi 8,4 milioni di euro ai sensi del citato art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e dispone l'assegnazione alla regione di risorse FSC 2014-2020 per un importo complessivo di 29,08 milioni di euro, pari alla differenza fra l'ammontare delle riprogrammazioni operate sui Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020 e le risorse riprogrammabili ai sensi del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019;

Visto, inoltre, che la citata delibera n. 59 del 2020 ha previsto, in applicazione dell'art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020, che le risorse assegnate ritornino nelle disponibilità del FSC nel momento in cui siano rese disponibili nel programma complementare le risorse rimborsate dall'Unione europea a seguito della rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato, fino ad un importo massimo di 12,35 milioni di euro;

Vista la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 2, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione» che, ai sensi dell'art. 44, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC, assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti in un quadro unitario;

Considerato che la citata delibera n. 2 del 2021, nel determinare lo schema di PSC, prevede che siano indicate nella Sezione speciale 2, ovvero nella tavola 4 dei PSC Sezioni speciali «risorse da riprogrammazione e nuove assegnazioni», le risorse FSC poste a copertura di interventi già previsti nei Programmi operativi 2014-2020 e sostituiti, in sede di riprogrammazione, da interventi di contrasto agli effetti della pandemia Covid-19 ai sensi dell'art. 242 del citato decreto-legge n. 34 del 2020;

Vista la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 24, che ha approvato, in prima istanza, il PSC della Regione Marche per un valore complessivo di 366,08 milioni di euro, secondo la seguente articolazione: una sezione ordinaria di importo pari a 324,80 milioni di euro e due sezioni speciali per un valore complessivo di 37,48 milioni di euro, cui si aggiungono le risorse per le compensazioni di cui all'intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 25 marzo 2021 (Atto rep. n. 25/CSR), per 3,80 milioni di euro;

Vista la delibera CIPESS 9 giugno 2021, n. 41 che, in attuazione di quanto previsto dal già citato art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020 e per le finalità ivi indicate, ha istituito - nel caso di programmi non ancora adottati - ovvero incrementato - nel caso di programmi vigenti - i programmi complementari, per tenere conto delle nuove risorse che vi confluiscono a seguito dei rimborsi derivanti dalla rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato, secondo quanto previsto indicativamente negli accordi siglati nel 2020 tra il Ministro per il sud e la coesione territoriale e le amministrazioni centrali e regionali titolari di programmi finanziati con i fondi strutturali 2014-2020;

Tenuto conto che la citata delibera n. 41 del 2021 ha indicato per ogni amministrazione titolare del programma complementare un importo indicativo programmatico; ha previsto che le amministrazioni titolari siano autorizzate ad attivare le risorse programmatiche indicate nella delibera nei limiti in cui le stesse siano affluite in favore del programma complementare di competenza, a seguito delle rendicontazioni di spesa presentate alla Commissione europea come spese anticipate a carico dello Stato; ha previsto, altresì, che nei programmi suddetti confluiscano ulteriori quote di risorse a carico del Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987, che si rendano disponibili a seguito di rendicontazioni di spesa effettuate a totale carico dell'Unione europea in applicazione di un tasso di cofinanziamento europeo del 100 per cento;

Tenuto conto che la citata delibera CIPESS n. 41 del 2021 ha previsto, tra l'altro, l'istituzione del Programma operativo complementare della Regione Marche con un importo indicativo programmatico di 12,35 milioni di euro;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, acquisita al prot. DIPE n. 1858-A del 22 febbraio 2024, e l'allegata nota informativa per il CIPESS predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente la proposta di adozione del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 e contestuale riprogrammazione del Piano sviluppo e coesione (PSC) della Regione Marche;

Tenuto conto che nella citata proposta è stato evidenziato che nel POC sono state definite le strategie, gli obiettivi, gli Assi e le Azioni, nonché la *governance* e le modalità attuative del Programma, il Piano finanziario e il Cronoprogramma;

Tenuto conto, in particolare, che le attuali dotazioni del Programma operativo regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale, di seguito POR FESR, periodo 2014-2020 e del Programma operativo regionale del Fondo sociale europeo, di seguito POR FSE, periodo 2014-2020, sono pari rispettivamente a 585.383.288,00 euro e a 287.979.618,00 euro, di cui la quota nazionale di cofinanziamento, imputata a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, è pari a 242.084.150,80 euro per la parte FESR e a 100.792.866,30 euro per la parte FSE, per un valore complessivo pari a 342.877.017,10 euro;

Tenuto conto, inoltre, che nella proposta è stato rappresentato che la dotazione finanziaria del POC è pari 171.141.597,81 euro, di cui:

1.919.290,00 euro derivanti dalla rendicontazione delle spese emergenziali anticipate dallo Stato (art. 242, comma 2, decreto-legge n. 34 del 2020);

169.222.307,81 euro derivanti dall'applicazione del tasso di cofinanziamento UE al 100 per cento (art. 242, comma 3, decreto-legge n. 34 del 2020);

Tenuto conto, inoltre, che nella citata proposta è stato rappresentato che, qualora in vista della predisposizione delle operazioni di chiusura del POR FESR e del POR FSE dovesse emergere l'esigenza di reintegrare la disponibilità finanziaria dei suddetti POR, la Regione Marche inoltrerà apposita richiesta al MEF-IGRUE che provvederà alle conseguenti operazioni contabili; all'esito delle suddette operazioni contabili, ovvero a seguito della chiusura definitiva dei Programmi operativi, la dotazione finanziaria del POC sarà rideterminata con successiva delibera del CIPESS, ferma restando la quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987;

Tenuto conto che nella proposta, in riferimento a quanto disposto dal citato art. 48 del decreto-legge n. 50 del 2022, è stato previsto che gli ulteriori importi da trasferire al POC, relativi alle spese certificate nei POR FSE 2014-2020 per l'anno contabile 2021-2022, saranno integrati con una modifica al piano finanziario del POC, dopo la chiusura dei conti del relativo anno contabile;

Tenuto conto che nella citata proposta è stato previsto che, in applicazione dell'art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020, contestualmente all'adozione del POC della Regione Marche, si proceda con la riduzione della Sezione speciale 2 del Piano sviluppo coesione della regione per un importo pari a 1.919.290,00 euro, a seguito della quale la dotazione finanziaria complessiva del PSC, approvato dalla citata delibera del CIPESS n. 24 del 2021, risulta pari a 364,16 milioni di euro, di cui un importo pari a 35,56 milioni di euro per la Sezione speciale 2;

Considerato che in relazione alla citata proposta la Conferenza Stato-Regioni ha reso il proprio parere favorevole nella seduta del 7 marzo 2024;

Considerato che la proposta di riduzione del Piano sviluppo e coesione 2014-2020 è stata sottoposta alla Cabina di regia FSC, di cui all'art. 1, comma 703, lettera *c)*, della citata legge n. 190 del 2014, nell'ambito della procedura scritta attivata dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR in data 21 novembre 2023;

Acquisita la prescritta intesa da parte del Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. n. 12411 del 15 marzo 2024 del Capo di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita al prot. DIPE n. 2645-A in pari data;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82 recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota prot. DIPE n. 2861-P del 21 marzo 2024, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso»;

Tenuto conto che il testo della delibera, approvata nella presente seduta, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del Regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;

Su proposta del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;

Delibera:

1. Adozione del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 della Regione Marche e assegnazione di risorse.

1.1 È adottato il Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 di competenza della Regione Marche, allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

1.2 La dotazione finanziaria del POC 2014-2020 è pari a 171.141.597,81 euro, di cui:

a) 1.919.290,00 euro derivanti dalla rendicontazione delle spese emergenziali anticipate dallo Stato (art. 242, comma 2, decreto-legge n. 34 del 2020);

b) 169.222.307,81 euro derivanti dall'applicazione del tasso di cofinanziamento UE al 100 per cento (art. 242, comma 3, decreto-legge n. 34 del 2020);

1.3 Il valore complessivo del Programma risulta articolato come rappresentato dalla seguente tabella:

POC 2014-2020 REGIONE MARCHE – PIANO FINANZIARIO		
ASSE	**Denominazione intervento**	**DOTAZIONE Finanziaria**
1	Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione e promuovere la competitività delle PMI	19.200.000,00 €
2	Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione	4.770.144,80 €
3	Riduzione dei consumi energetici nelle imprese e negli edifici e promozione della mobilità sostenibile	10.980.816,69 €
4	Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e gestione dei rischi	3.500.000,00 €
5	Valorizzazione del patrimonio culturale e promozione del brand "Marche"	13.008.007,98 €
6	Occupazione	18.067.842,73 €
7	Inclusione sociale e lotta alla povertà	25.176.185,01 €
8	Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma	52.316.100,60 €
9	Strategie territoriali integrate	21.622.500,00 €
10	Assistenza Tecnica	2.500.000,00 €
	TOTALE	**171.141.597,81 €**

1.4 Nel Programma sono definite le strategie, gli obiettivi, gli Assi, le Azioni, nonché la *governance* e le modalità attuative del Programma, il piano finanziario ed il cronoprogramma. Il Programma è articolato in n. 10 Assi corrispondenti agli Obiettivi Tematici (OT) già fissati nel POR FESR 2014-2020 e nel POR FSE 2014-2020, in linea con quanto previsto dai regolamenti europei di riferimento.

1.5 La Regione Marche, in vista della predisposizione delle operazioni di chiusura del POR FESR e del POR FSE, inoltrerà apposita richiesta al MEF-IGRUE qualora dovesse emergere l'esigenza di reintegrare la disponibilità finanziaria dei suddetti Programmi. All'esito delle suddette operazioni ovvero a seguito della chiusura definitiva del POR FESR e del POR FSE, la dotazione finanziaria del POC sarà rideterminata con successiva delibera del CIPESS, ferma restando la quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987.

1.6 Gli eventuali ulteriori importi da trasferire al POC, relativi alle spese certificate nei POR FSE 2014-2020 per l'anno contabile 2021-2022, in attuazione di quanto previsto dall'art. 48 del decreto-legge n. 50 del 2022, saranno integrati con una modifica al piano finanziario del POC, dopo la chiusura dei conti del relativo anno contabile.

1.7 L'ammontare delle risorse previste per l'Assistenza tecnica costituisce limite di spesa. L'Amministrazione titolare del Programma avrà cura di assicurare che l'utilizzo delle risorse sia contenuto entro i limiti strettamente necessari alle esigenze funzionali alla gestione del Programma.

1.8 La Regione Marche, in linea con gli adempimenti previsti dalla delibera CIPE n. 10 del 2015, assicura, con riferimento all'utilizzo delle risorse di cui alla presente delibera:

1) il rispetto della normativa nazionale ed europea e la regolarità delle spese;

2) la rilevazione periodica dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale del programma e l'invio dei suddetti dati al sistema unico di monitoraggio presso la Ragioneria generale dello Stato - IGRUE.

1.9 La Regione Marche assicura, altresì, la messa in opera di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali frodi e irregolarità. In tutti i casi accertati di decadenza dal beneficio finanziario concesso, la predetta Amministrazione è responsabile del recupero e della restituzione delle corrispondenti somme erogate, a titolo di anticipazione, pagamenti intermedi o saldo, al Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987. Ai sensi della normativa vigente, si provvede al recupero di eventuali risorse non restituite al Fondo di rotazione suddetto, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alla medesima Amministrazione, sia per lo stesso intervento che per altri interventi.

1.10 La data di scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014-2020, ai sensi dell'art. 242, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2020, è fissata al 31 dicembre 2026.

1.11 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera CIPE n. 10 del 2015 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle previste dalla delibera CIPESS n. 41 del 2021.

1.12 La Regione Marche, entro il 15 marzo di ciascun anno, trasmetterà una relazione di attuazione del POC al Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Riprogrammazione del Piano sviluppo e coesione della Regione Marche.

2.1 Contestualmente all'adozione del Programma complementare, il Piano sviluppo e coesione della Regione Marche, approvato, in prima istanza, dalla delibera CIPESS n. 24 del 2021, è ridotto per un valore di 1,92 milioni di euro, risultando pertanto complessivamente pari a 364,16 milioni di euro. La riduzione è riferita alla Sezione speciale 2 del PSC, la cui dotazione finanziaria aggiornata è pari a 35,56 milioni di euro, come rappresentato dalla seguente tabella:

PSC Regione Marche – Dotazione finanziaria (milioni di euro)				
Dotazione finanziaria	**Sezione ordinaria**	**Sezione speciale 1: risorse FSC contrasto effetti COVID**	**Sezione speciale 2: risorse FSC copertura interventi ex fondi strutturali 2014-2020**	**Risorse totali**
Delibera CIPESS 24/2021 [(1)]	328,60	0,00	37,48	366,08
Presente Delibera	0,00	0,00	-1,92	-1,92
TOTALE	**328,60**	**0,00**	**35,56**	**364,16**

[(1)] L'importo indicato per la Sezione ordinaria ricomprende, oltre a quanto indicato in prima approvazione ai sensi dalla delibera CIPESS n. 24/2021, anche le risorse indicate dalla citata delibera come da programmare, successivamente finalizzate e confluite nella medesima Sezione.

2.2 Il Piano, così come aggiornato dalla presente delibera, è soggetto alle regole di *governance*, alle modalità di attuazione, alle prescrizioni e agli adempimenti disposti con la delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n. 24, di approvazione del Piano sviluppo e coesione della Regione Marche.

2.3 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n. 2, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione».

Il vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 832

Proposta di PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE MARCHE 2014-2020

Dicembre 2023

INDICE

Sommario

1- PREMESSA ....

2- DOTAZIONE FINANZIARIA ....

PIANO FINANZIARIO PER ASSI TEMATICI ....

3- DESCRIZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DEGLI ASSI ....

ASSE 1 – Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione e promuovere la competitività delle PMI

Azione 1.1 - Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito (*rif. Azione POR FESR 10.1*)...

Azione 1.2 – Sostegno ai processi di innovazione delle imprese del sistema produttivo marchigiano *(rif. Azione POR FESR 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.1, 4.1 e 32.1)* ....

Azione 1.3 – Rafforzamento della competitività del sistema regionale (rif. Azione POR FESR 7.1, 8.1, 8.2, e 9.2) ....

ASSE 2 – Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione ....

Azione 2.1 – Contributo all'attuazione del "Progetto Strategico Banda Ultra Larga" per i distretti produttivi e nelle aree rurali ed interne (*rif. Azione POR FESR 5.1*)...

ASSE 3 – Riduzione dei consumi energetici nelle imprese e negli edifici e promozione della mobilità sostenibile ....

Azione 3.1 Riduzione consumi energetici negli edifici e strutture pubbliche o ad uso pubblico (*rif. Azione POR FESR 13.1)*...

Azione 3.2 – Interventi per incentivare la mobilità sostenibile e all'implementazione di sistemi di trasporto intelligenti (*rif. Azione POR FESR 14.2 e 14.3*)..

ASSE 4 – Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e gestione dei rischi..........

Azione 4.1 - Mitigazione del rischio idraulico attraverso la manutenzione straordinaria del reticolo idraulico, delle reti di scolo e la laminazione delle piene (*rif. Azione POR FESR 15.2*) ....

ASSE 5 – Valorizzazione del patrimonio culturale e promozione del brand "Marche" ....

Azione 5.1 - Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale e sostegno alla loro fruizione integrata (*rif. Azione POR FESR 16.1 e 17.1*) ....

ASSE 6 – Occupazione ....

Azione 6.1 – Aiuti alle assunzioni (*rif. Priorità POR FSE 8.i*)..

Azione 6.2 Sostegno alla creazione di impresa (rif. Priorità POR FSE 8.i) ....

Azione 6.3 Interventi di politica attiva del lavoro (rif. Priorità POR FSE 8.i)...

Azione 6.4 Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (rif. Priorità POR FSE 8.iv) ....

Azione 6.5 – Formazione continua - compresa quella per gli apprendisti (rif. Priorità POR FSE 8.v)..........

ASSE 7 – Inclusione sociale e lotta alla povertà ....

Azione 7.1 – Interventi di inclusione attiva *(rif. Priorità POR FSE 9.i)* ....

Azione 7.2 – Contributi al potenziamento dell'offerta di servizi erogati dagli ambiti territoriali sociali *(rif. Priorità POR FSE 9.iv)* ....

Azione 7.3 – Interventi Covid (*rif. Priorità POR FSE 9.iv*) ....

ASSE 8 – Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma..

Azione 8.1 –Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito (*rif. Azione POR FESR 24.1*)..

Azione 8.2 - Sostegno ai processi di innovazione delle imprese del sistema produttivo marchigiano e alla valorizzazione economica dell'innovazione *(rif. Azione POR FESR 19.1, 20. e 32.2)* ....

Azione 8.3 – Rafforzamento della competitività del sistema regionale (*rif. Azione POR FESR 23.1, 23.2,*) .

Azione 8.4 – Aiuti per investimenti e sostegno ad attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici non prodotti dal mercato *(rif. Azione POR FESR 21.1 e 22.1)*......

Azione 8.5 - Sviluppo delle infrastrutture necessarie all'utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di charging hub (*rif. Azione POR FESR 26.3*) ....

Azione 8.6 - Manutenzione straordinaria del reticolo idraulico, delle reti di scolo e sollevamento acque, laminazione delle piene e stabilizzazione delle pendici, utilizzando, ove possibile, infrastrutture verdi (*rif. Azione POR FESR 27.1*) ....

Azione 8.7 - Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale e sostegno alla loro fruizione integrata (*rif. Azione POR FESR 29.1 e 30.1*) ....

Azione 8.8 - Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici strategici e strutture pubbliche (*rif. Azione POR FESR 25.1*) ....

Azione 8.9 - Interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e strutture pubbliche ubicati nelle aree maggiormente a rischio (*rif. Azione POR FESR 28.1*)..

ASSE 9 – STRATEGIE TERRITORIALI INTEGRATE..

Azione 9.1 - Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione della S3 (*rif. Azione POR FESR 2.1 e 20.1*) ....

Azione 9.2 - Interventi di efficienza energetica e utilizzo di fonti rinnovabili negli edifici pubblici e nella pubblica illuminazione *(rif. Azione POR FESR 13.1 e 13.2)* ....

Azione 9.3 - Interventi per la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale (*rif. Azione POR FESR 16.1 e 16.2 e 29.1*)..

Azione 9.4 - Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche (*rif. Azione POR FESR 17.1 e 30.1*)...

Azione 9.5 - Sostegno alle imprese ricettive e rafforzamento competitivo delle PMI culturali e creative (*rif. Azione POR FESR 8.1, 8.2*) ....

Azione 9.6 - Interventi per il miglioramento e potenziamento delle connessioni di mobilità dolce (*rif. Azione POR FESR 14.3 e 26.1*)..

Azione 9.7 - Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili (*rif. Azione POR FESR 6.2*) ....

Azione 9.8 – Contributi al potenziamento dell'offerta di servizi erogati dagli Ambiti Territoriali Sociali (*rif. Priorità POR FSE 9.iv*) ....

Azione 9.9 – Azioni di Rafforzamento della Capacità Amministrativa (*rif. Priorità POR FSE 11.i*) ....

Azione 9.10 – Azioni di Formazione, Seminari e Laboratori, Borse lavoro/ricerca - tirocini, Creazione di impresa (rif. Priorità POR FSE 8.i, 8.v, 10.i, 10.iv) ....

ASSE 10 – ASSISTENZA TECNICA ....

Azione 10.1 – Gestione e sorveglianza del Programma..

4-CRONOPROGRAMMA DI SPESA..

5-DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO ....

6-MONITORAGGIO..

7 – MODIFICHE DEL PROGRAMMA E RELAZIONE DI ATTUAZIONE..

ALLEGATI ....

ALLEGATO 1 – ELENCO COMUNI AREA CRATERE E LIMITROFI E COMUNI RICADENTI NELLA CARTA DEGLI AIUTI A FINALITÀ REGIONALE 2014/2020 – AREA EX ART. 107 3.C..

ALLEGATO 2 – DEFINIZIONE DELLE "AREE URBANE" NEL TERRITORIO DELLA REGIONE MARCHE ....

1- PREMESSA

Il Programma Operativo Complementare (POC) della Regione Marche 2014/2020 è stato proposto in attuazione di quanto previsto dall'art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020 il quale ha disposto che, in attuazione delle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2020/558, le Autorità di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020 dei fondi SIE "*possono richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto e alla mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia di COVID-19*". Le risorse del fondo di rotazione non utilizzate per il cofinanziamento delle spese certificate nello stesso periodo contabile vengono, pertanto, trasferite su un Programma complementare, già esistente o da programmare.

Con delibera CIPESS n. 41/2021 viene stabilito, che una volta completate le operazioni di rendicontazione e definita la chiusura del periodo contabile che va dal 01.07.2020 - 30.06.2021, "*le amministrazioni titolari dei programmi dovranno individuare, in accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento per le politiche di coesione e l'Agenzia per la coesione territoriale, il quadro al 30 giugno 2021 degli importi finanziari che confluiscono nei programmi complementari ai sensi del citato art. 242 del citato decreto-legge n. 34 del 2020*".

La Regione Marche ha usufruito dell'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100%, così come previsto dall'art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020, sulla spesa rendicontata:

- nell'anno contabile 2020/2021 dal PO FESR Marche 2014-20 e PO FSE Marche 2014-20 tranne che per le spese certificate relativamente alle operazioni ricadenti negli Assi dedicati all'Assistenza Tecnica di entrambi i programmi;

- nell'anno contabile 2021/2022 soltanto per il PO FESR Marche 2014-20. Anche per questo anno contabile l'opzione non è stata utilizzate per le spese rendicontate nell'Asse Assistenza Tecnica.

2- DOTAZIONE FINANZIARIA

Alla chiusura dei conti, risulta che per l'anno contabile 1° luglio 2020 - 30 giugno 2021 sono state certificate spese per le quali è stata prevista l'opzione di certificazione al 100% UE per un importo pari a 108, 83 milioni di euro di cui, come riportato dettagliatamente nella tabella seguente, 59,23 nel FESR e 49,57 nel FSE.

Programma	**Spesa certificata anno contabile** 01.07.2020 – 30.06.2021	**Di cui Quota Stato**	**Di cui Quota Regione**
FESR	*59.233.706,06 €*	*47.081.278,63 €*	*12.152.427,43 €*
FSE	*49.566.527,74 €*	*34.696.569,42 €*	*14.869.958,32 €*
TOTALE GENERALE	108.800.233,80 €	81.777.848,05 €	27.022.385,75 €

Alla chiusura dei conti (15/02/2023) nel PO FESR Marche 2014-20 sono state certificate spese al 100% per l'anno contabile 2021/2022 come di seguito riportato:

Programma	**Spesa certificata anno contabile** 01.07.2021– 30.06.2022	**Di cui Quota Stato**	**Di cui Quota Regione**
FESR	*62.341.364,01 €*	*54.316.100,60 €*	*8.025.263,41 €*

Tra le spese rendicontate nell'anno contabile 2021/2022 sono ricomprese le spese per l'acquisto di materiale sanitario da parte della struttura commissariale nazionale istituita per far fronte all'emergenza Covid-19 e

distribuite alla Regione Marche per un importo pari a € 1.919.290,00.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1257 del 10.10.2022 sono stati approvati gli indirizzi per la riprogrammazione degli interventi ex POR FESR e FSE ed è stato individuato un primo nucleo di interventi a valere sul POC.

Successivamente, con Deliberazione n. 473 del 04.04.2023, si è proceduto all'individuazione di un secondo nucleo di interventi da far confluire nel POC.

La proposta di POC è oggetto di condivisione con le Amministrazioni nazionali aventi responsabilità di coordinamento dei Fondi SIE (DPCOE e ACT) per la successiva approvazione con delibera del CIPESS secondo l'iter previsto dalla citata delibera n. 41/2022 dello stesso CIPESS.

Il Programma proposto è coerente con la struttura logica della programmazione strategica indicata nei regolamenti comunitari per il periodo 2014-2020 e nel relativo Accordo di Partenariato e si pone in un'ottica di piena complementarietà con gli interventi previsti dal POR FESR Marche 2014-2020 e nel POR FSE Marche 2014-20.

In ragione della natura degli interventi che si prevede di realizzare con il POC, coerenti con il POR FESR Marche 2014-2020, si specifica che lo stesso POC non è da assoggettare a ulteriore VAS ai sensi della Direttiva 2001/42/CE.

Della istituzione del POC, ai sensi della Delibera CIPESS 41/2021, è stata data comunicazione ai Comitati di Sorveglianza del POR FESR Marche 2014/2020 e PO FSE Marche 2014/20, rispettivamente nelle sedute tenutesi in data 30 novembre per il POR FSE e in data 14 dicembre 2022 per il POR FESR.

In conformità con quanto disposto al punto 2 della delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, successivamente alla approvazione del presente Programma l'Amministrazione Titolare può operare rimodulazioni finanziarie che non comportino una revisione degli obiettivi strategici e/o una modifica della dotazione finanziaria complessiva, a condizione che le stesse siano preventivamente comunicate, ai fini della presa d'atto, al Dipartimento per le politiche di coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le eventuali modifiche consistenti in variazioni della dotazione finanziaria o in una revisione degli obiettivi strategici, ivi comprese le riprogrammazioni basate sullo stato di avanzamento delle azioni, dovranno essere approvate con delibera CIPESS, così come previsto nella delibera CIPE n. 10/2015 richiamata.

PIANO FINANZIARIO PER ASSI TEMATICI

ASSE	Denominazione intervento	DOTAZIONE Finanziaria
1	Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione e promuovere la competitività delle PMI	19.200.000,00 €
2	Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione	4.770.144,80 €
3	Riduzione dei consumi energetici nelle imprese e negli edifici e promozione della mobilità sostenibile	10.980.816,69 €
4	Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e gestione dei rischi	3.500.000,00 €
5	Valorizzazione del patrimonio culturale e promozione del brand "Marche"	13.008.007,98
6	Occupazione	18.067.842,73 €
7	Inclusione sociale e lotta alla povertà	25.176.185,01 €
8	Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma	52.316.100,60 €
9	Strategie territoriali integrate	21.622.500,00 €
10	Assistenza Tecnica	2.500.000,00 €
	TOTALE	**171.141.597,81 €**

Per garantire la complementarietà del POC rispetto ai programmi di origine si è ritenuto opportuno mantenere il più possibile la stessa struttura logica.
In particolare, come nel PR FESR 2014-20 anche nel POC si è ritenuto opportuno dedicare un apposito Asse alle risorse assegnate alla Regione Marche a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio regionale a partire dall'agosto del 2016[1]. Ciò permette una più agevole riconduzione del monitoraggio dei progetti ai rispettivi ambiti di provenienza e consente di mantenere l'equilibrio finanziario viste le diverse percentuali di cofinanziamento che originano i fondi. Si ricorda che le risorse FESR assegnate alla Regione Marche a seguito del terremoto prevedono a cofinanziamento della quota comunitaria FESR la sola quota di cofinanziamento nazionale, mentre negli altri assi del POR vi è la compartecipazione anche delle risorse regionali. Inoltre gli interventi previsti in questo Asse sono realizzabili prevalentemente nei comuni del cratere sismico con specifiche delineate nella trattazione delle singole azioni come riportato negli Allegati 1 e 2.
Gli interventi ricadenti nelle strategie territoriali integrate sono confluiti in un unico Asse del Programma Complementare, nonostante nei POR FESR ed FSE fossero articolati in Assi e Priorità distinte, in quanto essi costituiscono parti di Strategie Territoriali Urbane o di Aree Interne approvate e disciplinate con appositi atti (Convenzioni e Accordi di Programma Quadro). La previsione per tali interventi di un unico Asse dedicato all'interno del POC permette di mantenere l'unitarietà delle Strategie e rende più trasparente e agevole l'attuazione e il monitoraggio delle stesse.

[1]In una logica di integrazione e convergenza rispetto all'obiettivo di contribuire al ripristino delle condizioni socio-economiche precedenti al sisma, nel POR FESR 2014-20 si è ricondotto ad un unico Asse le risorse aggiuntive assegnate al Programma a seguito degli eventi sismici, programmando un set di misure differenziate ma strettamente connesse a valere su differenti obiettivi prioritari.

3- DESCRIZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DEGLI ASSI

ASSE 1 – Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione e promuovere la competitività delle PMI

Azione 1.1 - Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito (*rif. Azione POR FESR 10.1*)

Per far fronte alla crisi di liquidità vissuta dalle imprese e dai lavoratori autonomi per la rilevante diminuzione del volume d'affari, il rallentamento o la sospensione dell'attività nel periodo dell'emergenza epidemiologica Covid 19, la Regione Marche ha attivato strumenti straordinari di sostegno al credito. Tali strumenti si incardinano nella Legge regionale n.13/2020 con cui è stato istituito un fondo destinato alla concessione di prestiti agevolati (art. 3 comma 1 lett. "A") e alla concessione di contributi per l'abbattimento del costo degli interessi e della garanzia per l'accesso ai prestiti presso il sistema creditizio (art. 3 comma 1 lett. "B").

La concessione di contributi per l'abbattimento del costo degli interessi e della garanzia per l'accesso ai prestiti presso il sistema creditizio è effettuata direttamente e mediante procedura automatica da un soggetto gestore identificato nei Confidi.

Le caratteristiche del sostegno sono:

- contributo massimo di euro 12 mila, per finanziamenti fino a euro 150.000,00, al fine di abbattere il costo del finanziamento in termini di interessi (fino a due terzi del contributo) e di garanzia ed altri costi accessori (per un terzo del contributo). L'abbattimento degli interessi si applica sul 70% del costo degli interessi attualizzato, considerando un tasso massimo applicabile dalla banca del 4% annuo
- durata del finanziamento pari a 120 mesi, a cui si aggiungono 24 mesi di preammortamento.

La concessione dei suddetti benefici è subordinata a quanto segue:

- attività in stato attivo alla data del 23 febbraio 2020
- attestazione di avere subito conseguenze economiche derivanti dall'epidemia Covid-19.

Una parte delle risorse sono riservate per supportare la ripresa nelle aree colpite dal sisma fornendo sostegno finanziario per il rilancio e lo sviluppo delle attività delle PMI ivi localizzate.

Gli aiuti sono concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea (Normativa de minimis) o qualora ne sussistano i requisiti a norma del Regolamento (UE) n. 651/2014 (articoli 17 e 22).

I Confidi, che assumono il ruolo di soggetti gestori del Fondo per la concessione dei contributi ai beneficiari, sono Confidi operativi nel settore della garanzia collettiva dei fidi e servizi connessi ai sensi dell'art. 13, comma 1, D.L. 269 del 30/09/2003, convertito nella L. 326 del 24/11/2003 iscritti alla data di presentazione della richiesta all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 TUB.

I Confidi rendicontano le operazioni finanziate mediante dichiarazioni di spesa che attestano l'elenco dei soggetti agevolati, con le principali informazioni anagrafiche (con dettaglio del comune di ubicazione e/o di sede operativa), con l'indicazione dell'importo di contributo ricevuto dal destinatario nonché delle principali informazioni relative al finanziamento erogato dal sistema creditizio e in relazione al quale viene concesso il contributo, dando separata evidenza alla rendicontazione delle risorse riservate all'area sisma.

Tipologie indicative di beneficiari

I soggetti destinatari ammessi sono le micro, piccole e/o medie imprese e i liberi professionisti (in quanto equiparati alle mPMI ai sensi dell'art 12 della legge 81 del 22 maggio 2017) con almeno una sede operative nella Regione Marche.

Azione 1.2 – Sostegno ai processi di innovazione delle imprese del sistema produttivo marchigiano *(rif. Azione POR FESR 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.1, 4.1 e 32.1)*

La competitività del sistema regionale necessità di un processo di rafforzamento che agisca sulle cause di natura congiunturale e strutturale che ne ostacolano la crescita e nel contempo intercetti i segnali di reattività che provengono dal mondo imprenditoriale e che permettono di individuare i fattori attorno ai quali costruire percorsi duraturi di sviluppo.
Le ridotte dimensioni delle imprese, le specializzazioni a basso contenuto tecnologico e il modello di conduzione familiare del tessuto produttivo marchigiano hanno inciso sulla capacità di R&I del tessuto regionale. Inoltre, il sistema delle imprese è chiamato sempre più ad integrare le conoscenze e i risultati dell'attività di ricerca nelle applicazioni industriali e a ridurre i tempi di immissione sul mercato di nuovi beni e servizi innovativi.
In questo contesto con questa azione si mira a sostenere:
- processi di trasferimento tecnologico grazie a collaborazione tra imprese, università, enti di ricerca e assorbimento di personale altamente qualificato che consentano di ridurre i costi e rischi delle imprese nell'accesso all'innovazione;
- l'ingegnerizzazione dei risultati della ricerca in termini di sistemi, tecnologie e processi utili alla realizzazione di nuovi prodotti e servizi e le azioni di validazione dei nuovi prodotti sia dal punto di vista tecnico che amministrativo;
- ampliamento e proiezione internazionale delle reti di ricerca;
- nascita di nuove imprese in settori hi-tech e di servizi avanzati;
- domanda pubblica di innovazione nei settori legati alle sfide sociali.

Potranno essere attivati interventi volti al sostegno alle MPMI colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia[2].

Tipologie indicative di beneficiari

Imprese singole e/o in rete, Università, Enti pubblici di ricerca, Centri per il trasferimento tecnologico

Azione 1.3 – Rafforzamento della competitività del sistema regionale (rif. Azione POR FESR 7.1, 8.1, 8.2, e 9.2)

Le due caratteristiche principali del "modello Marche" (specializzazioni tradizionali legate al Made in Italy e organizzazione distrettuale) non hanno garantire la "tenuta" del sistema agli effetti della congiuntura negativa e dei processi di globalizzazione. Il sistema dei distretti è apparso più vulnerabile poiché il fallimento di un'azienda, specie se di dimensioni medio grandi, si ripercuote sulle imprese fornitrici e subfornitrici; inoltre la vocazione tradizionale del manifatturiero ha fatto sì che l'economia marchigiana fosse esposta da un lato al calo della domanda interna e dall'altro ad una concorrenza internazionale sempre più forte da parte dei Paesi emergenti, specializzati negli stessi comparti ma avvantaggiati da un costo del lavoro molto più contenuto.
Con questa azione si intende quindi sostenere un progetto complessivo di rafforzamento della competitività regionale attraverso:
- interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive;
- supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio e alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell'offerta turistica;

[2] Regolamento (UE) 2023/435 del 27 febbraio 2023.

- sostegno al consolidamento dell'export marchigiano e allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione.

Tipologie indicative di beneficiari

Imprese /reti di imprese (comprese start up e spin off industriali)

ASSE 2 – Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione

Azione 2.1 – Contributo all'attuazione del "Progetto Strategico Banda Ultra Larga" per i distretti produttivi e nelle aree rurali ed interne (*rif. Azione POR FESR 5.1*)

Con tale azione la Regione Marche contribuisce alla realizzazione del grande progetto nazionale per lo sviluppo di reti di nuova generazione ultra broadband con velocità di connessione di oltre 100 Mb/s, destinato a quei distretti industriali dove la connessione è elemento strategico competitivo per le imprese. Oltre a ciò, si potrà raggiungere un livello di copertura di almeno 30Mbps in porzioni di territorio residuali.

Tipologie indicative di beneficiari

MISE

ASSE 3 – Riduzione dei consumi energetici nelle imprese e negli edifici e promozione della mobilità sostenibile

Azione 3.1 Riduzione consumi energetici negli edifici e strutture pubbliche o ad uso pubblico (*rif. Azione POR FESR 13.1)*

Il progressivo invecchiamento del patrimonio di edilizia pubblica ha determinato il decadimento della performance energetica degli edifici nel tempo, con effetti negativi anche in termini di spesa per consumi elettrici.

Con la presente azione la Regione Marche intende promuovere gli investimenti di efficientamento del patrimonio degli enti pubblici, i cui costi non sarebbero nella maggior parte dei casi sostenibili in assenza di meccanismi di incentivazione.

L'azione finanzierà interventi di:

- miglioramento dell'efficienza energetico-ambientale degli edifici esistenti riguardanti tutti gli interventi edili (compresi gli impianti) e prevedendo l'inclusione di tetti e muri ecologici al fine di ridurre al minimo le emissioni GES;
- ristrutturazione edilizia e adeguamento di edifici pubblici al fine di conseguire una loro elevata efficienza energetica e una elevata qualità ambientale e tecnologica, inclusa la trasformazione di edifici esistenti in edifici ad energia quasi zero (nZEB) nonché la demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell'edificio preesistente in quanto rientrante ai sensi dell'art.3 comma 1, lett. d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" nella definizione di "interventi di ristrutturazione edilizia".

Tipologie indicative di beneficiari

Regione Marche, enti locali in forma singola e/o associata e altri enti pubblici.

Azione 3.2 – Interventi per incentivare la mobilità sostenibile e all'implementazione di sistemi di trasporto intelligenti (*rif. Azione POR FESR 14.2 e 14.3*)

Con questa azione intende promuovere una mobilità maggiormente sostenibile nel suo territorio regionale promuovendo:

- l'introduzione di sistemi di trasporto intelligenti che migliorando l'intermodalità. L'intervento è finalizzato all'applicazione di soluzioni intelligenti al sistema di trasporto (ITS) che introducano vantaggi per l'utenza (informazioni aggiornate ed integrate sui mezzi in circolazione), i gestori (controllo in tempo reale delle flotte, dei consumi, delle eventuali criticità che si verificano sulle linee) e gli enti locali (rilevazione e analisi dei flussi di domanda). A tal fine il progetto prevede il completamento del sistema della bigliettazione elettronica attraverso l'acquisizione di dispositivi a supporto di tale sistema;
- potenziando le infrastrutture dedicate alla mobilità elettrica e a quella ciclopedonale nelle sole aree urbane cosi come definite nell'Allegato 2. In particolare sarà incentivata la realizzazione/messa in sicurezza e adeguamenti di percorsi ciclabili (piste ciclabili in sede propria, corsie riservate, ZTL, percorsi ciclopedonali), nonché la realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale dedicata ai ciclisti e funzionale alla riconoscibilità dei percorsi ciclabili. Potranno inoltre prevedersi azioni accessorie volte alla realizzazione di posti bici in prossimità dei nodi di scambio del TPL, attivazione ed integrazione dei sistemi di bikesharing, ecc..

Tipologie indicative di beneficiari
Regione Marche, Aziende del TPL

ASSE 4 – Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e gestione dei rischi

Azione 4.1 - Mitigazione del rischio idraulico attraverso la manutenzione straordinaria del reticolo idraulico, delle reti di scolo e la laminazione delle piene (*rif. Azione POR FESR 15.2*)

Tenuto conto degli eventi calamitosi che sempre con maggiore frequenza, anche a seguito dei cambiamenti climatici, hanno colpito alcune parti della Regione Marche, la scelta del POR è quella di intervenire, con progetti pilota, sulle aste fluviali con foce nei centri abitati o che attraversano le zone industriali, al fine di ridurre la possibilità che si verifichino nuovi danni alle persone e alle attività produttive
Al fine di determinare un effettivo abbattimento del rischio, si interverrà nei territori più sensibili con tipologie di intervento adeguate alle loro caratteristiche peculiari attraverso lavori di manutenzione straordinaria e realizzazione di aree di laminazione nonché la rimozione di sbarramenti artificiali e/o naturali e la realizzazione di varchi funzionali sostitutivi finalizzati al miglioramento dell'officiosità idraulica ed al ripristino del flusso naturale dei sedimenti solidi e dei materiali trasportati dalla corrente.

Tipologie indicative di beneficiari
Regione Marche, Consorzio di Bonifica delle Marche

ASSE 5 – Valorizzazione del patrimonio culturale e promozione del brand "Marche"

Azione 5.1 - Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale e sostegno alla loro fruizione integrata (*rif. Azione POR FESR 16.1 e 17.1*)

Le Marche hanno un'alta densità di beni culturali diffusi in tutto il territorio.

Con l'azione si intende promuovere azioni di valorizzazione integrata del patrimonio, per accrescerne la visibilità e proporre nuovi servizi, anche al fine di accrescere il posizionamento turistico regionale proponendo nuovi prodotti coerenti sia con i trend della domanda turistica sia volti alla destagionalizzazione.
Gli interventi previsti contribuiranno ad una strategia complessiva di sviluppo equilibrato dell'offerta culturale nell'intera regione, che privilegerà asset e filoni differenti a seconda della connotazione delle aree interessate.
Essi riguarderanno:
a) il completamento di restauri avviati in manufatti che abbiano potenzialità attrattive forti e piani di sviluppo di servizi culturali;
b) la rifunzionalizzazione e riqualificazione di beni già recuperati per finalità sociali e/o l'insediamento di attività economiche, ricettive, culturali, turistiche ecc.;
c) progetti per la loro promozione (pubblicizzazione, prodotti informativi cartacei ed elettronici, inserimento in itinerari, etc.) e la loro fruizione da parte della popolazione residente e dei turisti, in coerenza anche con quanto previsto nel piano regionale del Turismo.

Tipologie indicative di beneficiari

Regione Marche, enti locali e altri enti pubblici in forma singola o associata.

ASSE 6 – Occupazione

Azione 6.1 – Aiuti alle assunzioni (*rif. Priorità POR FSE 8.i*)

Nell'ambito dell'azione 6.1, è previsto il finanziamento di interventi già avviati sul POR FSE e destinati all'erogazione di aiuti alle assunzioni a beneficio delle imprese localizzate nell'area di crisi di Fabriano, del Piceno e del Fermano Maceratese. Gli aiuti, se concessi in "de minimis", saranno erogati sotto forma di somma forfettaria ai sensi di quanto previsto a livello regolamentare e disciplinato nel Documento attuativo del POR FSE 2014/20.

Tipologie indicative di beneficiari

Imprese

Azione 6.2 Sostegno alla creazione di impresa (rif. Priorità POR FSE 8.i)

La costituzione di nuove imprese è sostenuta attraverso un contributo erogato in regime "De Minimis" ai sensi del Reg UE 1407/2014 e s.m.i. In attuazione di quanto disposto dall'art. 67, comma 2 bis del Reg. (UE) 1303/2013, così come modificato dal Reg. (UE, Euratom) 2018/1046, il contributo assume la forma di somma forfettaria.

Tipologie indicative di beneficiari

Imprese

Azione 6.3 Interventi di politica attiva del lavoro (rif. Priorità POR FSE 8.i)

E' prevista l'attivazione di interventi finalizzati a sostenere l'inserimento occupazionale dei destinatari che potranno concretizzarsi in azioni formative, sia di tipo tradizionale che on the job.

Tipologie indicative di beneficiari

Enti di formazione, Pubblica Amministrazione

Azione 6.4 Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (rif. Priorità POR FSE 8.iv)

Si tratta di un intervento già realizzato nell'ambito del POR FSE che ha consentito l'erogazione di voucher di cura a donne occupate da spendere per i bambini 0-3 anni in asili nido pubblici o convenzionati.

Tipologie indicative di beneficiari

Pubblica Amministrazione

Azione 6.5 – Formazione continua - compresa quella per gli apprendisti (rif. Priorità POR FSE 8.v)

Sono finanziabili le attività formative rivolte ad occupati (Formazione continua) che rilasciano Qualificazioni o attestazioni di apprendimento del Repertorio Regionale dei profili professionali (DGR n. 740 del 5/06/2018 e DDPF n. 848/IFD del 24/07/2018).

Tipologie indicative di beneficiari

Pubblica amministrazione, imprese, Servizi territoriali per la formazione, enti di formazione.

ASSE 7 – Inclusione sociale e lotta alla povertà

Azione 7.1 – Interventi di inclusione attiva *(rif. Priorità POR FSE 9.i)*

Nell'ambito dell'azione 7.i, sarà data continuità agli interventi già attivati nella priorità 9.i del POR FSE. E' prevista pertanto l'attivazione di tirocini di inclusione sociale o di interventi di politica attiva analoghi a quelli che verranno finanziati nell'Asse 6 del POC, ma destinati a target svantaggiati.

Tipologie indicative di beneficiari

Pubblica amministrazione, enti di formazione

Azione 7.2 – Contributi al potenziamento dell'offerta di servizi erogati dagli ambiti territoriali sociali *(rif. Priorità POR FSE 9.iv)*

Sono finanziabili azioni di sistema di potenziamento e miglioramento dell'organizzazione delle risorse umane degli Ambiti Territoriali Sociali per l'erogazione di funzioni di sportello, presa in carico, tutoraggio, supporto alle famiglie in ambito educativo e servizio socio-educativo estivo. Sono inoltre finanziati interventi specifici finalizzati a favorire l'erogazione, sempre da parte degli ATS, di servizi attinenti: l'assistenza domiciliare, il sostegno alla "disabilità gravissima", il supporto alle famiglie con persone affette da autismo, il sostegno ai minori temporaneamente collocati fuori dalla famiglia di origine, il sostegno alle funzioni genitoriali. Nel caso delle azioni finalizzate al potenziamento degli ATS si tratta di progetti realizzati in continuità (e con le stesse procedure) di quelli già finanziati dalla Regione Marche nell'ambito della programmazione FSE 2014/20.

Tipologie indicative di beneficiari

Ambiti Territoriali Sociali

Azione 7.3 – Interventi Covid (*rif. Priorità POR FSE 9.iv*)

Nel POC è previsto il finanziamento di ulteriori misure di contrasto agli effetti socio-economici della pandemia da COVID-19 che si sommano a quelli già finanziati nell'ambito del POR FSE. Si tratta, nello specifico: di un intervento a favore delle strutture residenziali sanitarie e sociosanitarie extra-ospedaliere finalizzato a riconoscere alle stesse il rimborso dei costi aggiuntivi giorno/posto letto sostenuti causa Covid; di un intervento che, in linea con i provvedimenti adottati a livello nazionale a supporto del settore dello spettacolo dal vivo, prevede l'erogazione di un sostegno al reddito a favore dei lavoratori dello stesso settore e di un intervento che prevede l'erogazione di contributi (somme forfettarie) a favore degli istituti scolastici per l'acquisto di sanificatori d'aria finalizzati a garantire il rientro a scuola in sicurezza.

Tipologie indicative di beneficiari

Pubblica Amministrazione, enti di formazione, Servizi territoriali per la formazione, Servizi per l'Impiego, imprese, cooperative, etc.

ASSE 8 – Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma

Azione 8.1 –Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito (*rif. Azione POR FESR 24.1*)

Si tratta di risorse riservate per l'attivazione degli interventi previsti nell'azione 1.1 per le imprese con almeno una sede operativa nei territori dei comuni riportati nell'Allegato 1.

Tipologie indicative di beneficiari

Micro, piccole e/o medie imprese e i liberi professionisti (in quanto equiparati alle mPMI ai sensi dell'art 12 della legge 81 del 22 maggio 2017.

Azione 8.2 - Sostegno ai processi di innovazione delle imprese del sistema produttivo marchigiano e alla valorizzazione economica dell'innovazione *(rif. Azione POR FESR 19.1, 20. e 32.2)*

In questa azione saranno promossi due tipologie di interventi:

- ingegnerizzazione dei risultati della ricerca in termini di sistemi, tecnologie e processi utili alla realizzazione di nuovi prodotti e servizi e le azioni di validazione dei nuovi prodotti sia dal punto di vista tecnico che amministrativo. Sono state riservate risorse per l'attivazione di questi progetti destinate alle sole imprese con sede operativa nei comuni riportati nell'Allegato 1;
- realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su aree tematiche di rilievo attraverso l'attivazione di una piattaforma di ricerca multidisciplinare sulle tecnologie dei materiali e/o sulle nuove tecnologie di costruzione sostenibili ed antisismiche. Si punterà a promuovere lo sviluppo di nuovi componenti tecnologicamente all'avanguardia ma al tempo stesso ecocompatibili, riducendo l'impatto delle lavorazioni sull'ambiente e il consumo di energia. Data l'alta presenza di imprese del settore agroalimentare nel cratere la ricerca in questo campo potrebbe rappresentare un ulteriore ambito di sviluppo;

- potranno essere attivati interventi volti al sostegno alle MPMI colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia[3].

Tipologie indicative di beneficiari

Imprese in rete con Università, Enti pubblici di ricerca, Centri per il trasferimento tecnologico, altri soggetti pubblici e privati attivi nelle aree di ricerca sviluppate.

Azione 8.3 – Rafforzamento della competitività del sistema regionale (*rif. Azione POR FESR 23.1, 23.2,*)

Si tratta di risorse riservate per l'attivazione degli interventi previsti nell'azione 1.3 per le imprese con sede operativa nei territori dei Comuni riportati nell'Allegato 1.

Tipologie indicative di beneficiari

Imprese/reti di imprese.

Azione 8.4 – Aiuti per investimenti e sostegno ad attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici non prodotti dal mercato *(rif. Azione POR FESR 21.1 e 22.1)*

L'azione è rivolta a sostenere:

- gli investimenti nelle imprese situate nelle aree colpite dal sisma per favorire i processi di rafforzamento, ristrutturazione aziendale e internazionalizzazione, attraverso la concessione di incentivi finalizzati all'acquisizione di macchinari, impianti, attrezzature e beni intangibili e per l'acquisto di servizi mirati a sostenere i processi di rafforzamento, riorganizzazione, ristrutturazione aziendale e internazionalizzazione;
- la valorizzazione delle imprese sociali, anche favorendone l'aggregazione, come leva per lo sviluppo socio economico dell'area colpita dal sisma, attraverso la creazione o il consolidamento di nuove opportunità produttivo-occupazionali nel comparto dei servizi alla persona e in particolare alle fasce più deboli (infanzia, anziani, disabili), contribuendo in tal modo a migliorare qualitativamente e quantitativamente l'offerta di servizi di interesse sociale, completando ed accompagnando in misura sinergica ed integrata i servizi di cura ed assistenza che afferiscono alle politiche pubbliche.

Tipologie indicative di beneficiari

Piccole e medie imprese (PMI) singole e associate e imprese che operano nell'ambito sociale che hanno sede operativa nei Comuni riportati nell'Allegato 1

Azione 8.5 - Sviluppo delle infrastrutture necessarie all'utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di charging hub (*rif. Azione POR FESR 26.3*)

Nel processo di ricostruzione in atto a seguito degli eventi sismici che ha colpito il territorio marchigiano, con questa azione si vuole cogliere l'occasione per promuovere interventi volti a migliorare la qualità di vita attraverso la riduzione delle emissioni di carbonio.

Attraverso tale obiettivo, tenendo conto delle caratteristiche territoriali dei centri urbani del cratere, si intende incentivare una mobilità a basso impatto da affiancare ai tradizionali metodi di trasporto, così da poter offrire, a residenti, pendolari e turisti, soluzioni alternative in grado di ridurre gli effetti sull'ambiente e diminuire l'uso dei mezzi privati.

l'azione promuoverà interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili nelle aree urbane cosi come definite nell'Allegato 2.

[3]Regolamento (UE) 2023/435 del 27 febbraio 2023.

Tipologie indicative di beneficiari

Regione Marche, Enti locali in forma singola o associata, aziende TPL

Azione 8.6 - Manutenzione straordinaria del reticolo idraulico, delle reti di scolo e sollevamento acque, laminazione delle piene e stabilizzazione delle pendici, utilizzando, ove possibile, infrastrutture verdi (*rif. Azione POR FESR 27.1*)

Tenuto conto dei recenti eventi calamitosi che hanno colpito alcune parti della Regione Marche, la scelta del POR è quella di intervenire, con progetti
pilota, sulle aste fluviali che interessano prioritariamente le aree colpite dal sisma e in generale quelle classificate a maggior rischio.
Al fine di determinare un effettivo abbattimento del rischio, sarà necessario intervenire nei territori più sensibili con tipologie di intervento adeguate
alle loro caratteristiche peculiari. Si prevedono azioni di manutenzione straordinaria per garantire il regolare deflusso delle portate di piena e mantenere
sezioni idrauliche capaci di far defluire le portate massime. Accanto a questo tipo di interventi risulta fondamentale la riqualificazione e la
rinaturalizzazione dei corpi idrici e delle loro aree di pertinenza allo scopo di ripristinare per quanto possibile le condizioni naturali dei corsi d'acqua e
riportare il fiume verso uno stato di equilibrio dinamico che favorisca un aumento del trasporto dei sedimenti

Tipologie indicative di beneficiari

Regione, Province e comuni in forma singola o associata, Consorzi di Bonifica

Azione 8.7 - Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale e sostegno alla loro fruizione integrata (*rif. Azione POR FESR 29.1 e 30.1*)

Si tratta di risorse riservate per l'attivazione degli interventi previsti nell'azione 5.1. per beni culturali situati nell'area cratere e azioni di promozione rivolte ai territori colpiti dal sisma.

Tipologie indicative di beneficiari

Regione Marche, enti locali e altri enti pubblici in forma singola o associata.

Azione 8.8 - Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici strategici e strutture pubbliche (*rif. Azione POR FESR 25.1*)

L'azione intende conseguire un risparmio energetico per la Pubblica Amministrazione, ma anche valorizzare il ruolo "esemplare" degli edifici pubblici nella promozione dell'efficienza energetica nell'edilizia universitaria, negli edifici strategici e sanitari.

L'azione finanzierà interventi di:

- miglioramento dell'efficienza energetico-ambientale degli edifici esistenti riguardanti tutti gli interventi edili (compresi gli impianti) al fine di ridurre al minimo le emissioni GES;
- ristrutturazione edilizia e adeguamento di edifici pubblici al fine di conseguire una loro elevata efficienza energetica e una elevata qualità ambientale e tecnologica, inclusa la trasformazione di edifici esistenti in

edifici ad energia quasi zero (nZEB) nonché la demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell'edificio preesistente in quanto rientrante ai sensi dell'art.3 comma 1, lett. d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" nella definizione di "interventi di ristrutturazione edilizia".

Gli interventi finanziati saranno realizzati in sinergia e complementarietà con le attività previste per le opere di adeguamento e/o miglioramento sismico di cui all'azione 8.9.

Tipologie indicative di beneficiari

Regione Marche, Enti pubblici, Aziende ospedaliere, Aziende Sanitarie Territoriali (AST)

Azione 8.9 - Interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e strutture pubbliche ubicati nelle aree maggiormente a rischio (*rif. Azione POR FESR 28.1*)

L'azione è volta ad incentivare interventi di natura strutturale, o opere strettamente connesse, di adeguamento o miglioramento sismico, così come definiti dal capitolo 8.4 del D.M. 14/01/2008 ("Norme Tecniche per le Costruzioni"), al fine di ridurre le carenze, aumentando la resistenza della struttura alle azioni sismiche fino a raggiungere il valore obiettivo dell'indice di rischio.
È consentita la demolizione e ricostruzione ai sensi dell'art.3 comma 1, lett. d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" nella definizione di "interventi di ristrutturazione edilizia".
A titolo indicativo saranno finanziate le seguenti attività:

- Analisi preliminare dello stato di fatto, della tipologia costruttiva e degli aspetti critici evidenti;
- Pianificazione ed esecuzione delle indagini documentali e sperimentali specifiche a comprendere le componenti strutturali;
- Valutazione del comportamento sismico allo stato attuale;
- Progettazione dell'intervento, ai sensi della normativa vigente sui lavori pubblici;
- Valutazione tecnico-economica preliminare degli interventi;
- Realizzazione dell'intervento, che consente di ridurre le carenze, aumentando la resistenza della struttura alle azioni sismiche fino a raggiungere il valore obiettivo dell'indice di rischio.

Tipologie indicative di beneficiari

Regione Marche, Enti pubblici, Aziende ospedaliere, Aziende Sanitarie Territoriali (AST)

ASSE 9 – STRATEGIE TERRITORIALI INTEGRATE

Nei PO FESR ed FSE 2014-20 della Regione Marche è stata prevista l'attivazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale. Sono stati selezionati cinque ITI urbani che interessano i capoluoghi di provincia e il comune di Fano, tre ITI territoriali selezionati nell'ambito della Strategia Nazionale delle aree interne (SNAI) e un ITI per l'area di crisi di Fabriano.

In particolare negli ITI urbani e in quelli legati alle SNAI si rende necessario, data la complessità legata all'attuazione delle strategie per la numerosità dei soggetti attuatori, di utilizzare l'opportunità offerta dal POC per la realizzazione delle seguenti azioni già previste nei rispettivi documenti programmatori. Si ricorda che gli ITI urbani sono attuati da Autorità Urbane che operano con lo status di Organismi Intermedi del PO FESR.

Per il PO FSE, invece, considerato l'ammontare complessivamente modesto di risorse FSE coinvolte, non è prevista l'assegnazione del ruolo di Organismi Intermedi.

Azione 9.1 - Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione della S3 (*rif. Azione POR FESR 2.1 e 20.1*)

Nell'azione saranno promosse le seguenti attività:

- un progetto di ricerca e sviluppo industriale per soluzioni tecnologiche innovative ad alta intensità di conoscenza nell'ambito della domotica con l'obiettivo di monitorare, valorizzare e migliorare comfort, sicurezza e benessere della persona nei contesti di rilevante interesse storico-culturale, archeologico e paesaggistico nell'ITI urbano di Ancona;
- Cluster per lo sviluppo di soluzioni e tecnologie per la produzione culturale nell'ITI urbano di Macerata.

Tipologie indicative di beneficiari

Imprese in rete con Università, Enti pubblici di ricerca, altri soggetti pubblici e privati attivi nelle aree di ricerca sviluppate

Azione 9.2 - Interventi di efficienza energetica e utilizzo di fonti rinnovabili negli edifici pubblici e nella pubblica illuminazione *(rif. Azione POR FESR 13.1 e 13.2)*

Verranno promossi progetti volti alla ristrutturazione e adeguamento di due edifici pubblici storico-culturali (Palazzo Ricci e Sant'Arcangelo) previsti all'interno della strategia dell'ITI urbano di Pesaro-Fano al fine di incrementarne la loro efficienza energetica ed elevarne nel contempo la qualità ambientale e tecnologica.

Saranno ammessi, spese relative agli interventi edili (compresi gli impianti) e prevedendo l'inclusione di tetti e muri ecologici al fine di ridurre al minimo le emissioni GES.In quest'ambito sarà ammesso altresì l'intervento sull'illuminazione pubblica del comparto urbano del S. Arcangelo della città di Fano previsto all'interno della Strategia dell'ITI urbano di Pesaro-Fano

Tipologie indicative di beneficiari

Enti pubblici

Azione 9.3 - Interventi per la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale (*rif. Azione POR FESR 16.1 e 16.2 e 29.1*)

In questo ambito saranno realizzati i seguenti progetti:

- riqualificazione, restauro e valorizzazione di Palazzi Ricci e creazione del Campus della musica (Auditorium), recupero architettonico e adeguamento funzionale dell'edificio Sant'Arcangelo nell'ITI Pesaro-Fano;
- restauro e valorizzazione capisaldi storici e spazi aperti nel percorso archeologico Palazzo Anziani-Sacello medievale- Piazza Dante Alighieri - Casa del Capitano nell'ITI urbano di Ancona;
- consolidamento strutturale delle mura cittadine presso l'ex tirassegno di Porta Romana nell'ITI urbano di Ascoli Piceno;
- realizzazione di allestimenti espositivi e museali e di percorsi di visita altamente esperienziali, finalizzati alla promozione e spettacolarizzazione dei cantieri di ricostruzione nell'Area interna “Alto Maceratese”;
- interventi di marketing e promozione per la valorizzazione territoriale e paesaggistica nell'Area interna “Alto Maceratese”;
- azioni per migliorare la fruibilità del patrimonio storico-culturale, sia fisica che virtuale, attraverso investimenti per elevare standard di sicurezza ed assicurare fruibilità con modalità innovative (realtà aumentata, realtà virtuale) nell'Area interna “Ascoli Piceno”.

Tipologie indicative di beneficiari
Enti pubblici

Azione 9.4 - Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche (*rif. Azione POR FESR 17.1 e 30.1*)

Saranno finanziati, nelle Aree interne “Alto Maceratese” e “Ascoli Piceno” e nell’ITI urbano Ascoli Piceno, interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale e naturale, materiale e immateriale, e per il sostegno alla loro fruizione integrata oltre che interventi di consolidamento e rafforzamento della brand reputation del territorio in forma unitaria e integrata, per dare immediata riconoscibilità al territorio, ai prodotti e in generale alle attività economiche e turistiche, attraverso una strategia di comunicazione condivisa, che affianchi le tecniche di promozione tradizionale con le nuove opportunità offerte da internet e in particolare dal web.

Tipologie indicative di beneficiari
Enti pubblici

Azione 9.5 - Sostegno alle imprese ricettive e rafforzamento competitivo delle PMI culturali e creative (*rif. Azione POR FESR 8.1, 8.2*)

Nell’azione saranno promosse le seguenti attività:

- finanziamento di progetti per lo sviluppo di prodotti e servizi culturali creativi all’interno dell’ITI urbano Pesaro Fano con una misura del Comune di Fano finalizzata a favorire l’innovazione di filiera "Fabbrica del Carnevale" rispetto alla quale il Comune di Fano opererà come organismo intermedio;
- finanziamento nell’Area interna “Appennino Basso Pesarese e Anconetano” di progetti di investimento, da parte di micro piccole e medie imprese, sia in forma singola che associata, di sistemi per la valorizzazione e riqualificazione delle imprese del settore del turismo, della cultura, del commercio, dei servizi e dell’artigianato;
- sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche dell’Area interna “Ascoli Piceno”, attraverso interventi di qualificazione dell’offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica e organizzativa a seguito dell’emergenza COVID 19;
- sostegno alla competitività delle imprese nell'Area interna "Alto Maceratese", attraverso interventi di qualificazione dell’offerta e innovazione di prodotto/servizio, a seguito dell’emergenza COVID 19.

Tipologie indicative di beneficiari
Micro, piccole e medie imprese

Azione 9.6 - Interventi per il miglioramento e potenziamento delle connessioni di mobilità dolce (*rif. Azione POR FESR 14.3 e 26.1*)

In quest’ambito saranno finanziati i seguenti progetti

- interventi per il miglioramento della mobilità ciclistica e servizi per i nodi di interscambio di accesso al centro storico nell’ITI urbano Pesaro – Fano da realizzarsi nel territorio della città di Fano;
- interventi di sviluppo e potenziamento delle connessioni di mobilità dolce della città di Ascoli Piceno all’interno dell’ITI urbano.

Tipologie indicative di beneficiari

Enti pubblici

Azione 9.7 - Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili (*rif. Azione POR FESR 6.2*)

In quest'ambito saranno finanziati interventi per la costituzione di poli associati per la digitalizzazione della PA locale ed i servizi ICT dei Comuni e delle Unioni Montane.

Tipologie indicative di beneficiari

Enti pubblici

Azione 9.8 – Contributi al potenziamento dell'offerta di servizi erogati dagli Ambiti Territoriali Sociali (*rif. Priorità POR FSE 9.iv*)

Con la seguente azione saranno finanziabili interventi volti all'implementazione e al miglioramento dei servizi erogati dagli Ambiti Territoriali Sociali nei Comuni delle Aree Interne "Appennino Basso pesarese e Anconetano" e "Alto Maceratese" con riferimento alle funzioni di sportello, presa in carico, tutoraggio, supporto alle famiglie in ambito educativo e servizio socio-educativo estivo.

Tipologie indicative di beneficiari

Pubblica Amministrazione, Ambiti Territoriali Sociali

Azione 9.9 – Azioni di Rafforzamento della Capacità Amministrativa (*rif. Priorità POR FSE 11.i*)

In quest'ambito saranno promosse azioni di Investimento nella capacità istituzionale e nell'efficienza delle pubbliche amministrazioni locali nell'ottica del potenziamento della governance degli enti responsabili di strategie di Investimenti Territoriali Integrati. Saranno nello specifico finanziati progetti di capacity building per i Comuni e le Unioni Montane.

Tipologie indicative di beneficiari

Enti locali singoli o associati

Azione 9.10 – Azioni di Formazione, Seminari e Laboratori, Borse lavoro/ricerca - tirocini, Creazione di impresa (rif. Priorità POR FSE 8.i, 8.v, 10.i, 10.iv)

Nell'ambito di questa azione saranno finanziati:
- interventi volti a favorire l'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive attraverso:
  - seminari informativi per disoccupati e inoccupati;
  - attività formative volte al conseguimento di qualifica
- interventi volti a favorire l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti attraverso seminari informativi per occupati, imprenditori e lavoratori autonomi;
- interventi volti a ridurre e prevenire l'abbandono scolastico attraverso incentivi per la realizzazione di laboratori;
- interventi volti a migliorare la pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione al mercato del locale del lavoro attraverso percorsi formativi di specializzazione;
- Sostegno alla creazione di impresa;
- Borse lavoro, borse di ricerca e tirocini

Tipologie indicative di beneficiari

Pubblica amministrazione, imprese, servizi per l'impiego, enti di formazione, istituti scolastici e professionali

ASSE 10 – ASSISTENZA TECNICA

Azione 10.1 – Gestione e sorveglianza del Programma

L'azione riguarderà il supporto al ruolo di coordinamento dell'Amministrazione Titolare, e il rafforzamento degli adempimenti tecnico-specialistici connessi alla gestione degli interventi attivati sul POC agevolando, inoltre, le relazioni tra le diverse strutture regionali coinvolte.
Essa comprenderà quindi tutti i servizi necessari a garantire una corretta e tempestiva gestione degli interventi programmati per migliorare i livelli di efficienza e di efficacia nell'attuazione complessiva e garantire la gestione ottimale del programma.
Fondamentale per raggiungere gli obiettivi suddetti è il supporto di un sistema informativo efficiente; a tal proposito, il POC utilizzerà a seconda della "provenienza" dell'azione prevista nei vari Assi il SIGEF per gli interventi con riferimento Azioni del POR FESR Marche 2014-20 e SIFORM per quelle del POR FSE Marche 2014-20.
I due sistemi informatici hanno necessità di essere implementati anche dopo la chiusura dei Programmi Operativi FESR e FSE 2014-20 (giugno 2024) dato che il POC per contro sarà attivo fino al 2026.
In particolare nel FESR, SIGEF garantisce che a filiera informativa, dalla proposta di ammissione di finanziamento fino alla chiusura dei progetti viaggi sul sistema informativo tramite applicazioni dedicate via internet in cui i destinatari del cofinanziamento inseriscono dati strutturati.
Entrambi i sistemi, inoltre, assicurano l'interlocuzione con il sistema di monitoraggio nazionale attraverso apposito protocollo di colloquio.
Il sistema informativo sarà implementato con riferimento all'Asse 8, attraverso l'acquisizione di servizi professionali per lo sviluppo, la manutenzione e l'assistenza del sistema stesso.
Con riferimento infine alle attività di controllo di I livello, l'Amministrazione titolare, qualora vi fosse la necessità di accelerare i processi di rendicontazione si potrà avvalere dell'Assistenza Tecnica.
Assistenza Tecnica specialistica potrà essere attivata anche all'interno delle strategie Territoriali Integrate.

Tipologie indicative di beneficiari
Regione Marche, Enti locali

4- CRONOPROGRAMMA DI SPESA

POC	2015-2022	2023	2024	2025	2026	Totale
1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione e promuovere la competitività delle PMI	- €	- €	3.840.000,00 €	5.760.000,00 €	9.600.000,00 €	19.200.000,00 €
2 - Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione	- €	- €	4.770.144,80 €	- €	- €	4.770.144,80 €
3 - Riduzione dei consumi energetici nelle imprese e negli edifici e promozione della mobilità sostenibile	- €	- €	1.098.081,67 €	5.490.408,35 €	4.392.326,67 €	10.980.816,69 €
4 - Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e gestione dei rischi	- €	- €	600.000,00 €	1.800.000,00 €	1.100.000,00 €	3.500.000,00 €
5 - Valorizzazione del patrimonio culturale e promozione del brand "Marche"	- €	- €	5.000.000,00 €	6.000.000,00 €	2.008.007,98 €	13.008.007,98 €
6 - Occupazione	- €	1.862.522,43 €	8.505.320,30 €	1.000.000,00	6.700.000,00 €	18.067.842,73 €
7 - Inclusione sociale e lotta alla povertà	- €	13.399.918,40 €	8.045.000,00 €	- €	3.731.266,61 €	25.176.185,01 €
8 - Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma	- €	- €	12.000.000,00 €	20.000.000,00 €	20.316.100,60 €	52.316.100,60 €
9 - Strategie territoriali integrate	- €	- €	2.890.000,00 €	10.000.000,00 €	8.732.500,00 €	21.622.500,00 €
10 - Assistenza Tecnica	- €	- €	900.000,00 €	1.100.000,00 €	500.000,00 €	2.500.000,00 €
TOTALE	**- €**	**15.262.440,83 €**	**47.648.546,77 €**	**51.150.408,35 €**	**57.080.201,86 €**	**171.141.597,81 €**

5- DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO

Al POC si applicheranno, nelle more della stesura del Si.GE.CO, le procedure di selezione, rendicontazione e controlli di primo livello, il SI.GE.CO del POR FESR Marche 2014-20 per gli Assi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 10 consultabile al link https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/Programmazione-2014-2020/FESR-14-20/Programma-Operativo-POR-FESR#21131_Sistemi-di-gestione-e-controllo e il SI.GE.CO. del POR FSE Marche 2014-20 per gli Assi 6 e 7 riportato al link https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/Programmazione-2014-2020/FSE-14-20/Programma-Operativo-POR-FSE#Gestione-e-Controllo.

6- MONITORAGGIO

Le Amministrazioni titolari dei programmi di azione e coesione assicurano la rilevazione periodica dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale a livello di singola operazione, alimentando regolarmente il sistema unico di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato (RGS)-IGRUE.

7 – MODIFICHE DEL PROGRAMMA E RELAZIONE DI ATTUAZIONE

In accordo con quanto previsto nella delibera CIPE n. 10/2015, le eventuali modifiche al programma consistenti in variazioni della dotazione finanziaria o in una revisione degli obiettivi strategici, ivi comprese le riprogrammazioni basate sullo stato di avanzamento delle azioni, sono approvate con delibera CIPESS.

Per contro le rimodulazioni interne al programma che non comportino una revisione degli obiettivi strategici e/o una modifica della dotazione finanziaria, si provvede di comune accordo tra la Regione ed il Dipartimento per le politiche di coesione della PCM.

L’amministrazione titolare del POC si impegna entro il 15 marzo di ciascun anno di trasmetta una Relazione di attuazione del Programma al Dipartimento, aggiornata al 31 dicembre dell’anno precedente, con la situazione degli impegni e pagamenti, a partire dai dati di monitoraggio inseriti nel Sistema unico di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato (RGS)-IGRUE e pubblicati su Open coesione, aggiornando nel contempo il Prospetto 3.

ALLEGATI

ALLEGATO 1 – ELENCO COMUNI AREA CRATERE E LIMITROFI E COMUNI RICADENTI NELLA CARTA DEGLI AIUTI A FINALITÀ REGIONALE 2014/2020[4] – AREA EX ART. 107 3.C

Nr.	SLL 2011	Comune	Popolazione 1° gennaio 2016 (fonte dati ISTAT)	PV	Gruppo A - 87 Comuni Cratere	Gruppo B – 13 Comuni limitrofi	Class.ne sismica 2015	Area ex art. 107.3.c TFUE
1	ASCOLI PICENO	ACQUASANTA TERME	2.916	AP	X		2	O
2	ASCOLI PICENO	APPIGNANO DEL TRONTO	1.785	AP	X		2	O
3	ASCOLI PICENO	ARQUATA DEL TRONTO	1.178	AP	X		2	
4	ASCOLI PICENO	ASCOLI PICENO	49.407	AP	X		2	O
5	ASCOLI PICENO	CASTEL DI LAMA	8.634	AP	X		2	O
6	ASCOLI PICENO	CASTIGNANO	2.796	AP	X		2	O
7	ASCOLI PICENO	CASTORANO	2.380	AP	X		2	
8	ASCOLI PICENO	COLLI DEL TRONTO	3.668	AP	X		2	O
9	ASCOLI PICENO	FOLIGNANO	9.241	AP	X		2	O
10	ASCOLI PICENO	MALTIGNANO	2.401	AP	X		2	O
11	ASCOLI PICENO	MONTEGALLO	523	AP	X		2	
12	ASCOLI PICENO	OFFIDA	5.058	AP	X		2	
13	ASCOLI PICENO	ROCCAFLUVIONE	2.010	AP	X		2	O
14	ASCOLI PICENO	VENAROTTA	2.066	AP	X		2	O
15	COMUNANZA	AMANDOLA	3.629	FM	X		2	
16	COMUNANZA	COMUNANZA	3.166	AP	X		2	O
17	COMUNANZA	FORCE	1.354	AP	X		2	O
18	COMUNANZA	MONTALTO DELLE MARCHE	2.122	AP	X		2	O
19	COMUNANZA	MONTE RINALDO	379	FM	X		2	
20	COMUNANZA	MONTEDINOVE	488	AP	X		2	
21	COMUNANZA	MONTEFALCONE APPEN-NINO	424	FM	X		2	
22	COMUNANZA	MONTEFORTINO	1.178	FM	X		2	
23	COMUNANZA	MONTELPARO	778	FM	X		2	
24	COMUNANZA	MONTEMONACO	604	AP	X		2	
25	COMUNANZA	ORTEZZANO	774	FM	X		2	
26	COMUNANZA	PALMIANO	196	AP	X		2	O
27	COMUNANZA	ROTELLA	906	AP	X		2	O
28	COMUNANZA	SANTA VITTORIA IN MATE-NANO	1.330	FM	X		2	
29	COMUNANZA	SMERILLO	365	FM	X		2	
30	FABRIANO	CERRETO D'ESI	3.817	AN	X		2	O
31	FABRIANO	FABRIANO	31.480	AN	X		2	O
32	JESI	APIRO	2.280	MC	X		2	

[4] “Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale”: la Carta degli aiuti a finalità regionale valida per il settennio 2014/2020, contenente l’elenco delle zone del territorio nazionale che soddisfano i requisiti di cui all’art. 107, par. 3, lett. a) e c) del TFUE approvata dalla Commissione europea il 16/09/2014 (Aiuto SA 38930);

33	JESI	CINGOLI	10.352	MC	X		2	
34	JESI	POGGIO SAN VICINO	246	MC	X		2	
35	MACERATA	APPIGNANO	4.213	MC		X	2	
36	MACERATA	COLMURANO	1.263	MC	X		2	
37	MACERATA	CORRIDONIA	15.430	MC	X		2	
38	MACERATA	LORO PICENO	2.401	MC	X		2	
39	MACERATA	MACERATA	42.473	MC	X		2	
40	MACERATA	MOGLIANO	4.696	MC	X		2	
41	MACERATA	MONTECASSIANO	7.125	MC		X	2	
42	MACERATA	PETRIOLO	1.998	MC	X		2	
43	MACERATA	POLLENZA	6.618	MC	X		2	
44	MACERATA	SAN SEVERINO MARCHE	12.726	MC	X		2	
45	MACERATA	TREIA	9.403	MC	X		2	
46	MACERATA	URBISAGLIA	2.628	MC	X		2	
	~~MATELICA~~	~~ACQUACANINA~~ (FUSIONE COMUNE DI FIASTRA)	~~121~~	~~MC~~	~~X~~	-	~~2~~	
47	MATELICA	BOLOGNOLA	142	MC	X		2	
48	MATELICA	CAMERINO	6.974	MC	X		2	
49	MATELICA	CASTELRAIMONDO	4.587	MC	X		2	
50	MATELICA	ESANATOGLIA	2.034	MC	X		2	
51	**MATELICA**	**FIASTRA**	**680**	**MC**	**X**		**2**	
	~~MATELICA~~	~~FIORDIMONTE~~ (FUSIONE COMUNE DI VALFORNACE)	~~202~~	~~MC~~	~~X~~	-	~~2~~	
52	MATELICA	FIUMINATA	1.402	MC	X		2	
53	MATELICA	GAGLIOLE	620	MC	X		2	
54	MATELICA	MATELICA	9.981	MC	X		2	
55	MATELICA	MUCCIA	915	MC	X		1	
	~~MATELICA~~	~~PIEVEBOVIGLIANA~~(FUSIONE COMUNE DI VALFORNACE)	~~866~~	~~MC~~	~~X~~	-	~~2~~	
56	MATELICA	PIORACO	1.134	MC	X		2	
57	MATELICA	SEFRO	422	MC	X		2	
58	MATELICA	SERRAVALLE DI CHIENTI	1.070	MC	X		1	
59	**MATELICA**	**VALFORNACE**	**1068**	**MC**	**X**		**2**	
60	MONTEGIORGIO	BELMONTE PICENO	646	FM	X		2	
61	MONTEGIORGIO	FALERONE	3.337	FM	X		2	
62	MONTEGIORGIO	FRANCAVILLA D'ETE	964	FM		X	2	
63	MONTEGIORGIO	GROTTAZZOLINA	3.398	FM		X	2	
64	MONTEGIORGIO	MAGLIANO DI TENNA	1.452	FM		X	2	
65	MONTEGIORGIO	MASSA FERMANA	963	FM	X		2	
66	MONTEGIORGIO	MONSAMPIETRO MORICO	659	FM	X		2	
67	MONTEGIORGIO	MONTAPPONE	1.682	FM	X		2	
68	MONTEGIORGIO	MONTE GIBERTO	801	FM		X	2	
69	MONTEGIORGIO	MONTE SAN MARTINO	765	MC	X		2	
70	MONTEGIORGIO	MONTE SAN PIETRANGELI	2.458	FM		X	2	
71	MONTEGIORGIO	MONTE VIDON CORRADO	731	FM	X		2	
72	MONTEGIORGIO	MONTEGIORGIO	6.851	FM	X		2	

73	MONTEGIORGIO	MONTELEONE DI FERMO	395	FM	X		2	
74	MONTEGIORGIO	MONTOTTONE	979	FM		X	2	
75	MONTEGIORGIO	PENNA SAN GIOVANNI	1.108	MC	X		2	
76	MONTEGIORGIO	PONZANO DI FERMO	1.674	FM		X	2	
77	MONTEGIORGIO	RAPAGNANO	2.145	FM		X	2	
78	MONTEGIORGIO	SERVIGLIANO	2.336	FM	X		2	
79	MONTEGIORGIO	TORRE SAN PATRIZIO	2.048	FM		X	2	
80	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	COSSIGNANO	978	AP	X		2	O
81	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	MONSAMPOLO DEL TRONTO	4.611	AP		X	2	
82	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	MONTEPRANDONE	12.655	AP		X	2	
83	TOLENTINO	BELFORTE DEL CHIENTI	1.886	MC	X		2	
84	TOLENTINO	CALDAROLA	1.823	MC	X		2	
85	TOLENTINO	CAMPOROTONDO DI FIA-STRONE	563	MC	X		2	
86	TOLENTINO	CESSAPALOMBO	512	MC	X		2	
87	TOLENTINO	GUALDO	815	MC	X		2	
88	TOLENTINO	RIPE SAN GINESIO	852	MC	X		2	
89	TOLENTINO	SAN GINESIO	3.498	MC	X		2	
90	TOLENTINO	SANT'ANGELO IN PON-TANO	1.436	MC	X		2	
91	TOLENTINO	SARNANO	3.264	MC	X		2	
92	TOLENTINO	SERRAPETRONA	966	MC	X		2	
93	TOLENTINO	TOLENTINO	20.069	MC	X		2	
94	VISSO	CASTELSANTANGELO SUL NERA	281	MC	X		1	
95	VISSO	MONTE CAVALLO	145	MC	X		1	
96	VISSO	PIEVE TORINA	1.458	MC	X		1	
97	VISSO	USSITA	444	MC	X		2	
98	VISSO	VISSO	1.107	MC	X		1	
	TOTALE		**394.689**					

ALLEGATO 2 – DEFINIZIONE DELLE "AREE URBANE" NEL TERRITORIO DELLA REGIONE MARCHE

L'attuazione delle Azioni a valere sulle risorse dell'**Asse 4** *"Sostenere la transizione verso un'economiaa basse emissioni di carbonio in tutti i settori"* del POR FESR 2014/2020, ha come presupposto quello di definire le aree urbane di riferimento. Le "aree urbane" individuate costituiranno gli ambiti in cui si andranno a realizzare gli interventi previsti dall'Asse 4, il quale ha come obiettivo specifico quello di "aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane".

Per la definizione delle **aree urbane del territorio della Regione Marche**, anche in relazione aquanto previsto dall'"Accordo di Partenariato 2014/2020", si è fatto riferimento al **perimetro deltrasporto pubblico locale** *(perimetro inteso come aree all'interno delle quali viene effettuato il servizio di trasporto pubblico locale)*. Ai fini dell'individuazione di tale perimetro si è fatto riferimento alla **programmazione e pianificazione della rete e dei servizi del Trasporto Pubblico Locale.**

La programmazione della rete e dei servizi del Trasporto Pubblico Locale è, per la Regione Marche, lo strumento di pianificazione della mobilità collettiva e dell'integrazione dei servizi delle diverse modalità di trasporto pubblico; essa tiene inevitabilmente conto delle caratteristiche morfologiche del territorio, delle dinamiche demografiche, lavorative e turistiche, delle criticità ambientali complessive e delle analisi di tipo trasportistico ed urbanistico. Quest'ultime hanno evidenziato come il territorio regionale marchigiano risulta essere caratterizzato dalla presenza di "sistemi locali intercomunali" che hanno la natura di città. Tali "città", rappresentate da "agglomerati urbani formati da insiemi di comuni contigui", sono gli elementi costitutivi dell'attuale paesaggio sociale ed economico delle Marche e risultano collocati lungo tutta la fascia costiera ed in alcune zone dell'entroterra.

Il "Programma triennale dei servizi del Trasporto Pubblico Locale", approvato ed aggiornato dalConsiglio Regionale, valuta tutto quanto sopra ed individua, in modo puntuale, i Comuni e le aree urbane funzionali (FUAs) all'interno dei quali sono programmati ed effettuati i servizi del Trasporto Pubblico Locale; sulla base di questi dati è possibile è possibile delimitare il perimetro e l'area di pertinenza del TPL.

Dall'analisi del **perimetro del Trasporto Pubblico Locale,** così individuato, è possibile osservare che lo stesso corrisponde alla parte di territorio maggiormente urbanizzato, nel quale vi è la più alta densitàdemografica e la presenza di importanti infrastrutture e vie di comunicazione che determinano evidenti influssi sui traffici e sulla qualità dell'aria.

All'interno di detto perimetro vengono individuate le aree urbane della Regione Marche che risultano essere le più idonee per attuare le strategie finalizzate alla bassa emissione di carbonio, come quelle previste dall'Asse 4 del POR FESR 2014/2020.

Di seguito la mappatura delle "aree urbane" del territorio regionale, individuata sulla base del perimetro del Trasporto Pubblico Locale:

Elenco dei comuni appartenenti al perimetro del Trasporto Pubblico Locale (113 Comuni sultotale di 229):

PROV	COMUNE	Popolazione Totale	Densità Popolazione	PROGRAMMAZIONE TPL			CRATERE
				Capoluoghirete TPL	FUAs rete TPL	nodi TPL ferroviario	
PU	Cartoceto	7895	340,25		X		
PU	Colli al Metauro	12452	269,70		X		
PU	Fano	60852	499,45	X	X	X	
PU	Fossombrone	9528	89,15	X			
PU	Mombaroccio	2107	74,70		X		
PU	Mondolfo	14235	623,73			X	
PU	Monteciccardo	1683	64,62		X		
PU	Montelabbate	6860	350,62		X		
PU	Pergola	6270	55,78			X	
PU	Pesaro	94813	747,91	X	X	X	
PU	Tavullia	7987	189,86		X		
PU	Terre Roveresche	5335	75,81	X	X		
PU	Urbania	7071	91,20	X			
PU	Urbino	14844	65,54	X	X		
PU	Vallefoglia	15016	379,48		X		
AN	Agugliano	4875	222,70		X		

AN	Ancona	100696	806,59	X	X	X	
AN	Arcevia	4491	34,99			X	
AN	Camerano	7251	362,47		X	X	
AN	Camerata Picena	2574	216,45		X		
AN	Castelbellino	4958	819,88		X	X	
AN	Castelfidardo	18679	559,41	X		X	
AN	Castelplanio	3539	231,03		X	X	
AN	Cerreto d'Esi	3736	220,89		X	X	X
AN	Chiaravalle	14800	840,80		X	X	
AN	Corinaldo	4959	100,63		X		
AN	Cupramontana	4688	171,07			X	
AN	Fabriano	31212	114,72	X	X	X	X
AN	Falconara Marittima	26331	1019,94	X	X	X	
AN	Genga	1781	24,35		X	X	
AN	Jesi	40318	370,21	X	X	X	
AN	Loreto	12810	715,81			X	
AN	Loreto	12810	715,81			X	
AN	Maiolati Spontini	6225	289,63		X		
AN	Monsano	3396	231,58		X		
AN	Montecarotto	1957	80,25			X	
AN	Montemarciano	9930	445,09		X	X	
AN	Monte Roberto	3075	226,61		X		
AN	Monte San Vito	6807	312,05		X		
AN	Numana	3767	344,49		X		
AN	Offagna	1984	186,63		X		
AN	Osimo	34918	327,13	X	X	X	
AN	Ostra	6792	143,74		X		
AN	Ostra Vetere	3292	109,67		X		
AN	Polverigi	4590	183,72		X		
AN	San Marcello	2055	79,72		X		
AN	Santa Maria Nuova	4177	228,41		X		
AN	Sassoferrato	7177	52,30	X	X	X	
AN	Senigallia	44706	379,61	X	X	X	
AN	Serra San Quirico	2811	56,98			X	
AN	Sirolo	4052	242,97		X		
AN	Trecastelli	7640	194,39		X		
MC	Appignano	4214	185,86		X		
MC	Camerino	7007	53,95	X		X	X
MC	Castelraimondo	4564	101,77			X	X
MC	Civitanova Marche	42251	917,17	X	X	X	
MC	Corridonia	15461	249,51		X	X	X
MC	Esanatoglia	1990	41,54		X		X

MC	Macerata	42209	456,19	X	X	X	X
MC	Matelica	9870	121,70	X	X	X	X
MC	Mogliano	4641	158,62		X	X	X
MC	Montecassiano	7116	213,33		X		
MC	Montecosaro	7144	326,53		X	X	
MC	Montelupone	3594	110,00		X	X	
MC	Monte San Giusto	7995	399,01		X	X	
MC	Morrovalle	10150	238,37		X	X	
MC	Petriolo	1996	127,57		X		X
MC	Pollenza	6577	166,29		X	X	X
MC	Porto Recanati	12571	728,79			X	
MC	Potenza Picena	15836	326,16		X	X	
MC	Recanati	21241	205,31	X			
MC	San Severino Marche	12630	65,02	X		X	X
MC	Sarnano	3263	51,66	X			X
MC	Tolentino	19831	208,48	X			X
MC	Treia	9389	100,38		X		X
MC	Urbisaglia	2594	113,45		X		X
AP	Acquasanta Terme	2855	20,63	X			
AP	Acquaviva Picena	3805	180,65		X		
AP	Ascoli Piceno	49203	311,37	X	X	X	X
AP	Castel di Lama	8613	784,58		X	X	X
AP	Castorano	2344	166,43		X		X
AP	Colli del Tronto	3669	617,70			X	X
AP	Cupra Marittima	5391	310,96		X	X	
AP	Folignano	9261	623,24	X	X		X
AP	Grottammare	16139	896,86		X	X	
AP	Maltignano	2391	292,59		X		X
AP	Monsampolo del	4515	292,54		X	X	
AP	Montefiore dell'Aso	2102	74,52	X			
AP	Monteprandone	12602	477,79		X	X	
AP	Offida	5008	100,96			X	X
AP	Ripatransone	4257	57,31		X		
AP	Roccafluvione	1997	32,94		X		X
AP	San Benedetto del	47420	1866,44	X	X	X	
AP	Spinetoli	7221	573,84			X	
AP	Venarotta	2051	67,89		X		X
FM	Altidona	3411	262,94		X		
FM	Campofilone	1936	158,54		X		
FM	Fermo	37396	300,29	X	X		
FM	Francavilla d'Ete	951	93,20		X		
FM	Lapedona	1182	79,20		X		

FM	Montegiorgio	6789	143,09				X
FM	Montegranaro	12925	411,38	X	X	X	
FM	Monterubbiano	2173	67,41		X		
FM	Monte San Pietrangeli	2442	132,35		X		
FM	Monte Urano	8280	495,34		X		
FM	Moresco	582	91,65		X		
FM	Pedaso	2811	730,70		X	X	
FM	Petritoli	2307	96,11		X		
FM	Ponzano di Fermo	1648	115,50		X		
FM	Porto San Giorgio	16066	1827,07	X	X	X	
FM	Porto Sant'Elpidio	26270	1449,32	X	X	X	
FM	Rapagnano	2110	166,85		X		
FM	Sant'Elpidio a Mare	17073	337,96		X		
FM	Torre San Patrizio	2018	169,11		X		

Ulteriori considerazioni:

Nella definizione della "*Zonizzazione e classificazione del territorio regionale delle Marche ai fini della valutazione della qualità dell'Aria Ambiente*", di cui alla DACR 116/2014, il territorio regionale è stato valutato principalmente sulla base di aspetti relativi al carico emissivo, alle caratteristiche orografiche, meteoclimatiche e sulla base dell'assetto urbanistico, della popolazione residente e della densità abitativa; è interessante verificare come, in ampia parte, questa zonizzazione, coincida con la definizione delle "aree urbane" stabilita partendo dai criteri mutuati dalla programmazione del TPL.

24A03395

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 20 giugno 2024.

Modifiche e integrazioni al regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (Disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private. Modifiche e integrazioni al regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private. (Provvedimento n. 147).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modifiche e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

Vista la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 in materia di distribuzione assicurativa;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2017/2359 della Commissione del 21 settembre 2017 che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modifiche e integrazioni, per quanto riguarda gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modifiche e integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

Visto il regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022, recante la disciplina dei procedimenti per l'adozione degli atti regolamentari e generali dell'IVASS di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

Vista la direttiva (UE) 2014/65 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE;

Visto il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2017/653 della Commissione dell'8 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati, e successive modifiche e integrazioni, stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1469 della Commissione dell'11 agosto 2017 che stabilisce un formato standardizzato del documento informativo relativo al prodotto assicurativo;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016 che integra la direttiva (UE) 2014/65 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva;

Visto il regolamento (UE) n. 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2022/1288 della Commissione del 6 aprile 2022 che ha completato la disciplina prevista da SFDR, definendo i contenuti e la modalità di presentazione dei requisiti di *disclosure* ivi previsti;

Visto il regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) n. 2019/2088;

Visto il regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private;

Visto il regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private;

Sentita la Consob, Commissione nazionale per le società e la borsa;

ADOTTA
il seguente provvedimento:

INDICE

Art. 1 (Modifiche e integrazioni al regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018);

Art. 2 (Modifiche e integrazioni al regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018);

Art. 3 (Disposizioni transitorie e finali);

Art. 4 (Pubblicazione ed entrata in vigore).

Art. 1.

Modifiche e integrazioni al regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018

1. L'elenco degli allegati è modificato come segue:

a. sono abrogati gli allegati:

allegato 3: Informativa sul distributore;

allegato 4: Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-IBIP;

allegato 4-*bis*: Informazioni sulla distribuzione del prodotto di investimento assicurativo;

allegato 4-*ter*: Elenco delle regole di comportamento del distributore;

b. sono inseriti gli allegati:

allegato 3: «Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi»;

allegato 4: «Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti d'investimento assicurativi».

2. All'art. 2 *(Definizioni)*, comma 1, dopo la lettera oo-*sexies*), è aggiunta la seguente:

«oo-*septies*) "Regolamento (UE) n. 2022/1288: il regolamento delegato (UE) 2022/1288 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 6 aprile 2022 che integra il regolamento (UE) n. 2019/2088 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio "non arrecare un danno significativo", che specificano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche;».

3. L'art. 41 *(Modalità d'esercizio dell'attività da parte dell'impresa)* è modificato come segue:

a. al comma 8, all'inizio del periodo, le parole «Le imprese conservano» sono sostituite dalle seguenti: «L'impresa conserva»;

b. dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: «8-*bis*. L'impresa può adempiere agli obblighi previsti dal Codice relativamente all'informativa precontrattuale del distributore sugli strumenti di tutela del contraente, mediante la consegna della documentazione precontrattuale prevista dall'art. 185 del Codice, se tale documentazione è completa di tutte le informazioni richieste dall'art. 120, comma 1, lettera *c)* del Codice.».

4. L'art. 42 *(Modalità di esercizio dell'attività da parte degli intermediari)* è modificato come segue:

a. al comma 4, lettera *d)*, le parole «negli allegati 4 e 4-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «nel "Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi" di cui all'allegato 3 e nel "Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti d'investimento assicurativi" di cui all'allegato 4»;

b. il comma 4-*bis* è sostituito dalla dicitura «(soppresso)(1)».

5. L'art. 56 *(Informativa precontrattuale)* è modificato come segue:

a. il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I distributori consegnano o trasmettono al contraente prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione di un contratto di assicurazione, copia di una dichiarazione redatta in modo conforme al "Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi" di cui all'allegato 3 e la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto i distributori consegnano o trasmettono le informazioni di cui all'allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.»;

b. i commi 2 e 3 sono abrogati;

c. dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

«3-*bis*. I distributori riesaminano il contenuto delle informazioni previste dall'allegato 3, ogniqualvolta intervengano cambiamenti che incidono o potrebbero incidere significativamente sulle informazioni che vi figurano.»;

d. il comma 4 viene abrogato;

e. al comma 7, le parole «ai commi 1 e 4», sono sostitute dalle seguenti: «al comma 1»;

f. al comma 9, dopo le parole «le condizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera *r)*, del Codice», sono inserite le seguenti: «e gli intermediari riassicurativi.».

6. L'art. 58 *(Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente)* è modificato come segue:

a. nella rubrica, dopo «del contraente», sono aggiunte le parole «o dell'assicurato»;

b. il comma 4-*bis* è sostituito dalla dicitura «(soppresso)(2)»;

c. al comma 9, dopo le parole «le condizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera *r)*, del Codice», sono inserite le seguenti: «e agli intermediari riassicurativi.».

7. All'art. 66 *(Contratti in forma collettiva)*, comma 1, nel primo periodo, le parole «comma 4», sono sostituite dalle seguenti: «comma 1».

8. L'art. 68-*bis (Distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi)* è modificato come segue:

a. al comma 1, vengono eliminate le parole «1, 2, 3,» e «4-*bis*»;

b. al comma 2, vengono eliminate le parole «1, 2, 3,» e «4-*bis*»;

c. dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: «2-*bis*. Gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione pubblicano sul proprio sito web, ove pertinenti, le informazioni previste dal regolamento (UE)

(1) Disposizione annullata dalla sentenza TAR Lazio, Roma, Sez. II-ter, 23 giugno 2021, n. 7549.

(2) Disposizione annullata dalla sentenza TAR Lazio, Roma, Sez. II-ter, 23 giugno 2021, n. 7549.

n. 2019/2088, dal regolamento (UE) n. 2020/852 e dal regolamento (UE) n. 2022/1288, secondo le modalità ivi indicate.».

9. L'art. 68-*ter (Informativa precontrattuale)* è modificato come segue:

a. il comma 1 è sostituito dal seguente: «Prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, della conclusione di ciascun contratto di assicurazione, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione di cui all'art. 68-*bis* consegnano o trasmettono al cliente:

a) copia di una dichiarazione, redatta in modo conforme al "Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti di investimento assicurativi" di cui all'allegato 4;

b) la documentazione informativa precontrattuale e quella contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.

In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione di cui all'art. 68-*bis* consegnano o trasmettono le informazioni di cui all'allegato 4 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.";

b. dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione di cui all'art. 68-*bis* riesaminano il contenuto delle informazioni previste dall'allegato 4, ogniqualvolta intervengano cambiamenti che incidono o potrebbero incidere significativamente sulle informazioni che vi figurano.»;

c. al comma 2, dopo le parole «del Codice e tenuto conto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2019/2088» sono aggiunte le seguenti «e dal regolamento (UE) n. 2022/1288»;

d. al comma 3-*bis*, dopo le parole «le informazioni previste dal regolamento (UE) n. 2019/2088» la lettera «e» viene sostituita dalla «,» e sono aggiunte dopo le parole «dal regolamento (UE) 2020/852» le seguenti «e dal regolamento (UE) n. 2022/1288, secondo le modalità ivi indicate»;

e. al comma 6, le parole «in merito ad un prodotto» vengono sostituite dalle seguenti «in merito a un prodotto».

Art. 2.

Modifiche al regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018

1. L'art. 2 *(Definizioni)*, comma 1 è modificato come segue:

a. alla lettera *c)*, sono eliminate le parole «in cui sono» in quanto ripetute due volte;

b. dopo la lettera *v)*, sono aggiunte le seguenti:

«v-*bis*) "Regolamento (UE) n. 2019/2088": il regolamento (UE) n. 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari;

v-*ter*) "Regolamento (UE) n. 2020/852": il regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) n. 2019/2088;

v-*quater*) "Regolamento (UE) n. 2022/1288": il regolamento delegato (UE) n. 2022/1288 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 6 aprile 2022 che integra il regolamento (UE) n. 2019/2088 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio "non arrecare un danno significativo", che specificano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche;».

2. All'art. 4 *(Criteri di redazione e comunicazione delle informazioni)*, sono apportate le seguenti modifiche:

a. dopo il comma 1, è aggiunto il comma 1-*bis*:

«1-*bis*. I documenti precontrattuali di cui all'art. 12:

a) non contengono rinvii alle condizioni di polizza;

b) limitano i riferimenti normativi ai casi strettamente necessari;

c) non contengono formulazioni che fanno riferimento, anche indiretto, a una approvazione del loro contenuto da parte dell'IVASS.»;

b. il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I documenti precontrattuali di cui agli articoli 15, 16, 21 e 29:

a) fatta eccezione per le informazioni di cui alla lettera a-*bis*), nei casi in cui aspetti di dettaglio siano essenziali per la comprensione delle caratteristiche del prodotto, possono rinviare alle condizioni di polizza specificando in maniera puntuale la localizzazione testuale (sezione/pagina/paragrafo) in cui tali aspetti di dettaglio sono previsti; non sono ammessi generici rinvii alle condizioni di polizza;

a-*bis*) le sezioni che indicano limitazioni ed esclusioni relative alle garanzie assicurative e finanziarie sono riportate in modo chiaro, esauriente, sintetico e completo rispetto alle informazioni indicate nelle condizioni di polizza redatte in conformità a quanto disposto dall'art. 166 del Codice;

b) limitano i riferimenti normativi ai casi strettamente necessari;

c) non contengono formulazioni che fanno riferimento, anche indiretto, a una approvazione del loro contenuto da parte dell'IVASS».

3. All'art. 11 *(Proposta di assicurazione e altri documenti relativi all'emissione del contratto)*, comma 4, lettera *b)*, dopo le parole «nella ricerca dei» la parola «beneficiario» è sostituita con la parola «beneficiari».

4. All'art. 15 *(Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi - DIP aggiuntivo Vita)* sono apportate le seguenti modifiche:

a. il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo Vita) fornisce esclusivamente le informazioni integrative e complementari rispetto alle informazioni contenute nel DIP Vita, diverse da quelle pubblicitarie, necessarie affinché il contraente possa pervenire a una decisione informata sul prodotto.»;

b. dopo il comma 1 è inserito il comma 1-*bis*:

«1-*bis*. Le informazioni contenute nel DIP aggiuntivo Vita sono coerenti con:

a) le informazioni riportate nel DIP Vita e le integrano senza apportarvi modifiche;

b) le informazioni riportate nelle condizioni di assicurazione.»;

c. i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 sono abrogati;

d. al comma 10, la parola «interessate» è sostituita con le parole «contenute nell'allegato 2»;

e. al comma 12, le parole «al comma 5 e delle ulteriori sezioni di cui al comma 9 del presente articolo» sono sostituite con le parole «all'allegato 2»;

f. dopo il comma 12 è inserito il comma 12-*bis*:

«12-*bis*. Nella versione stampata, il documento occupa tre pagine di formato A4. Se occorre più spazio, la versione stampata può, in via eccezionale e per motivate circostanze, occupare un massimo di quattro pagine di formato A4. Se usa quattro pagine di formato A4, l'impresa è in grado di dimostrare all'IVASS, su richiesta, la necessità di tale spazio supplementare.».

5. All'art. 16 *(Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi multirischi - DIP aggiuntivo Multirischi)* sono apportate le seguenti modifiche:

a. il comma 3 è abrogato;

b. al comma 4, la parola «interessate» è sostituita con le parole «contenute nell'allegato 3»;

c. dopo il comma 4 è inserito il comma 4-*bis*:

«4-*bis*. Nella versione stampata, il documento occupa tre pagine di formato A4. Se occorre più spazio, la versione stampata può, in via eccezionale e per motivate circostanze, occupare un massimo di quattro pagine di formato A4. Se usa quattro pagine di formato A4, l'impresa è in grado di dimostrare all'IVASS, su richiesta, la necessità di tale spazio supplementare.».

6. All'art. 17 *(Comunicazioni in caso di esercizio di opzioni contrattuali)* sono apportate le seguenti modifiche:

a. il comma 1 è abrogato;

b. al comma 2, l'inciso «, ulteriori rispetto a quelle indicate nel DIP ai sensi del comma 1» è eliminato.

7. All'art. 20 *(Documentazione e pubblicazione nel sito internet)* sono apportate le seguenti modifiche:

a. al comma 3, lettera *a)*, le parole «(esemplificativamente: 1 di 6, 2 di 6,...)» vengono eliminate;

b. dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. L'informativa precontrattuale è integrata, ove pertinente, con quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2019/2088, dal regolamento (UE) n. 2020/852 e dal regolamento (UE) n. 2022/1288, secondo le modalità ivi indicate.».

8. All'art. 21 *(Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi - DIP aggiuntivo IBIP)* sono apportate le seguenti modifiche:

a. il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP) fornisce esclusivamente le informazioni integrative e complementari, diverse da quelle pubblicitarie, rispetto alle informazioni contenute nel KID, necessarie affinché il contraente possa pervenire a una decisione informata sul prodotto.»;

b. dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Le informazioni contenute nel DIP aggiuntivo IBIP sono coerenti con:

a) le informazioni riportate nel KID e le integrano senza apportarvi modifiche;

b) le informazioni riportate nelle condizioni di assicurazione.»;

c. i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sono abrogati;

d. al comma 11, la frase «al comma 5 e delle sezioni di cui al comma 7 del presente articolo» è sostituita da «all'allegato 4»;

e. dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

«11-*bis*. Nella versione stampata, il documento occupa tre pagine di formato A4. Se occorre più spazio, la versione stampata può, in via eccezionale e per motivate circostanze, occupare un massimo di quattro pagine di formato A4. Se usa quattro pagine di formato A4, l'impresa è in grado di dimostrare all'IVASS, su richiesta, la necessità di tale spazio supplementare.».

9. All'art. 23 *(Comunicazioni in caso di esercizio di opzioni contrattuali)* sono apportate le seguenti modifiche:

a. il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il DIP aggiuntivo IBIP contiene la descrizione delle opzioni contrattuali esercitabili non riportate nel KID con evidenza della tempistica, dei costi e delle relative modalità di esercizio.»;

b. al comma 2, l'inciso «, ulteriori rispetto a quelle indicate nel DIP ai sensi del comma 1» è eliminato;

c. al comma 3, gli incisi «di cui al comma 1» e «, ulteriori rispetto a quelle indicate nel DIP ai sensi del comma 1» sono eliminati;

d. dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Per i prodotti d'investimento assicurativi con una o più opzioni di investimento sottostanti che permettono di considerare tali prodotti come rientranti tra quelli che promuovono caratteristiche ambientali o sociali ovvero con opzioni d'investimento sottostanti che hanno come obiettivo investimenti sostenibili, l'informativa precontrattuale è integrata, ove pertinente, con quanto previsto dal regolamento UE n. 2019/2088, dal regolamento (UE) n. 2020/852 e dal regolamento UE n. 2022/1288, secondo le modalità ivi indicate.».

10. Dopo l'art. 25 *(Documento unico di rendicontazione)* è inserito il seguente:

«Art. 25-*bis (Informativa periodica sulla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli investimenti sostenibili).* — 1. Le imprese di assicurazione rendono disponibile, ove pertinente, l'informativa periodica di cui all'art. 11 del regolamento (UE) n. 2019/2088, secondo le modalità previste dal medesimo articolo, dal regolamento (UE) n. 2020/852 e dal regolamento (UE) n. 2022/1288.».

11. All'art. 29 *(Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni - DIP aggiuntivo Danni e DIP aggiuntivo R.C. auto)* sono apportate le seguenti modifiche:

a. il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni fornisce le informazioni integrative e complementari, diverse da quelle pubblicitarie, rispetto alle informazioni contenute nel DIP Danni, necessarie affinché il contraente possa pervenire a una decisione informata sul prodotto.»;

b. dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Le informazioni contenute nel DIP aggiuntivo sono coerenti con:

a) le informazioni riportate nel DIP Danni e le integrano senza apportarvi modifiche;

b) le informazioni riportate nelle condizioni di assicurazione.»;

c. sono abrogati i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9;

d. al comma 10, la parola «interessate» è sostituita con le parole «contenute negli allegati 5 e 6»;

e. il comma 11 è abrogato;

f. dopo il comma 12 è inserito il seguente:

«12-*bis*. Nella versione stampata, il DIP aggiuntivo Danni e il DIP aggiuntivo R.C. auto occupano tre pagine di formato A4. Se occorre più spazio, la versione stampata può, in via eccezionale e per motivate circostanze, occupare un massimo di quattro pagine di formato A4. Se usa quattro pagine di formato A4, l'impresa è in grado di dimostrare all'IVASS, su richiesta, la necessità di tale spazio supplementare.».

12. All'art. 36 *(Finanza etica e sostenibile)*, all'inizio del comma 1 sono inserite le seguenti parole «Fermo quanto disposto dalla normativa vigente,» e le parole «L'impresa» sono sostituite con «l'impresa».

13. All'art. 41 *(Sito internet)*, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Relativamente ai prodotti di investimento assicurativi, le imprese pubblicano sul proprio sito web, ove pertinente, l'informativa richiesta dal regolamento (UE) n. 2019/2088, dal regolamento (UE) n. 2020/852 e dal regolamento (UE) n. 2022/1288, secondo le modalità ivi previste.».

14. All'art. 42 *(Aree riservate)*, nel comma 9, sono eliminate le seguenti parole «o alla mancata predisposizione».

Art. 3.

Disposizioni transitorie e di coordinamento

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Provvedimento, le imprese e i distributori redigono il Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi e per i prodotti di investimento assicurativi, nonché i Documenti informativi precontrattuali aggiuntivi Vita, Multirischi, IBIP, Danni e R.C. auto secondo quanto previsto dagli articoli 1 e 2.

2. Il riferimento al Modulo unico precontrattuale di cui agli allegati 3 e 4 del regolamento n. 40 del 2 agosto 2018 sostituisce, a ogni effetto e ovunque presenti, i riferimenti ai previgenti allegati 3, 4, 4-*bis* e 4-*ter*, contenuti nella regolamentazione adottata dall'IVASS.

Art. 4.

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e nel sito internet dell'IVASS, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 20 giugno 2024

Il Presidente: SIGNORINI

ALLEGATO 3
MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-*quater* del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I
Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Indicare con caratteri grafici di particolare evidenza che gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari (RUI) o l'elenco annesso al RUI, in caso di operatività in regime di libera prestazione di servizi e/o di stabilimento, sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it)

Identificazione dell'intermediario
a. cognome e nome
b. numero e data di iscrizione nel RUI, con l'indicazione della relativa sezione e della veste in cui il soggetto opera in caso di operatività in forma societaria; in caso di operatività in forma societaria, denominazione della società, numero e data di iscrizione nel RUI con indicazione della relativa sezione
c. indirizzo della sede legale
d. recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet, di posta elettronica e di posta elettronica certificata
e. indicazione dell'indirizzo del sito internet attraverso cui avviene la promozione e il collocamento oppure la sola promozione di contratti di assicurazione, ove esistente
f. indicazione dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), quale Istituto competente a vigilare sull'attività di distribuzione svolta
g. se iscritto nella sezione C del RUI, denominazione sociale dell'impresa per la quale opera e indicazione della circostanza che l'impresa assume la piena responsabilità del suo operato
h. se iscritto nella sezione E del RUI, nome e cognome dell'intermediario oppure denominazione sociale, sede legale e numero di iscrizione nel RUI dell'intermediario, anche a titolo accessorio, per cui è svolta l'attività di distribuzione del contratto e l'eventuale intermediario collaboratore orizzontale dell'intermediario principale

in alternativa
Identificazione dell'intermediario assicurativo a titolo accessorio[1]
a. cognome e nome
b. numero e data di iscrizione nel RUI, con l'indicazione della relativa sezione e della veste in cui il soggetto opera in caso di operatività in forma societaria; in caso di operatività in forma societaria, denominazione della società, numero e data di iscrizione nel RUI con indicazione della relativa sezione
c. indirizzo della sede legale
d. recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet, di posta elettronica e di posta elettronica certificata
e. indicazione dell'indirizzo del sito internet attraverso cui avviene la promozione e il collocamento oppure la sola promozione di contratti di assicurazione, ove esistente
f. indicazione dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), quale Istituto competente a vigilare sull'attività di distribuzione svolta
g. nel caso in cui l'intermediario che entra in contatto con il contraente sia iscritto nella sezione F, indicazione della denominazione sociale dell'impresa per la quale opera
h. nel caso in cui l'intermediario a titolo accessorio sia iscritto nella sezione E, indicazione di cognome e nome dell'intermediario oppure denominazione sociale, sede legale e numero di iscrizione nel RUI dell'intermediario per il quale è svolta l'attività di distribuzione del contratto e l'eventuale intermediario collaboratore orizzontale dell'intermediario principale

in alternativa
Identificazione dell'intermediario che opera in Italia in regime di stabilimento o libera prestazione di servizi
a. cognome e nome oppure ragione sociale
b. Stato membro di registrazione
c. indirizzo internet dove consultare il Registro d'iscrizione dello Stato membro d'origine

[1] L'intermediario assicurativo a titolo accessorio compila i campi di competenza delle successive Sezioni, in conformità con quanto disposto dall'art. 109-bis del Codice delle Assicurazioni Private.

d. indirizzo di residenza o sede legale o numero di registrazione dello Stato membro d'origine
e. Autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine
f. se operante in stabilimento, sede secondaria nel territorio italiano e nominativo del responsabile
g. data di inizio dell'attività nel territorio italiano
h. recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet e di posta elettronica e, ove esistente, indirizzo di posta elettronica certificata

in alternativa
Identificazione dell'impresa che vende direttamente il prodotto assicurativo (senza avvalersi di intermediari)
a. denominazione e status di impresa di assicurazione
b. numero di iscrizione nell'Albo delle imprese tenuto dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), consultabile sul sito www.ivass.it
c. sede legale
d. recapito telefonico, indirizzi di posta elettronica certificata
e. indicazione del sito internet

SEZIONE II
Informazioni sul modello di distribuzione

L'intermediario indica se:
a. agisce su incarico del cliente oppure in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione, specificando la denominazione dell'impresa di cui distribuisce il prodotto
b. distribuisce il contratto sulla base di un accordo di collaborazione orizzontale[2] con altri intermediari e, in tal caso, indica l'identità, la sezione di appartenenza e il ruolo svolto dai medesimi nell'ambito della collaborazione adottata

SEZIONE III
Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

L'intermediario indica se:
a. detiene o meno una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione, specificandone la denominazione sociale
b. un'impresa di assicurazione o l'impresa controllante un'impresa di assicurazione (indicare la denominazione sociale) è detentrice o meno di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'intermediario assicurativo

SEZIONE IV
Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario indica:
a. se fornisce consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private ossia una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo
b. se fornisce consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119-ter comma 4 del Codice delle Assicurazioni Private, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente
c. se distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione
d. se distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale; in tal caso, l'intermediario comunica al contraente la denominazione delle imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari. L'intermediario può ottemperare a tale obbligo anche attraverso la pubblicazione dell'informazione sul proprio sito internet, ove esistente, oppure la sua affissione nei propri locali, dandone avviso nel presente Modulo, unitamente alla facoltà del contraente di richiedere la consegna o la trasmissione della denominazione delle imprese
e. ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis, comma 7 del Codice delle Assicurazioni Private

in alternativa
L'impresa che vende direttamente il prodotto assicurativo (senza avvalersi di intermediari) indica:

[2] Articolo 22, comma 10 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221

a. se fornisce consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private, ossia una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo
b. ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis, comma 7 del Codice delle Assicurazioni Private

SEZIONE V
Informazioni sulle remunerazioni

L'intermediario indica:
a. la natura del compenso (onorario corrisposto direttamente dal cliente; commissione inclusa nel premio assicurativo; altro tipo di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata; combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra)
b. nel caso di onorario corrisposto direttamente dal cliente, l'importo del compenso o, se non è possibile, il metodo per calcolarlo
c. nel caso di polizze r.c. auto, la misura delle provvigioni percepite (il dettaglio del contenuto di tale informativa è quello indicato nel Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art. 131 del Codice delle Assicurazioni Private)
d. se iscritto nella Sezione D del RUI, nel caso di polizze connesse a mutui o altri finanziamenti, la provvigione percepita e l'ammontare della provvigione pagatagli dall'impresa, in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo, ai sensi dell'art. 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012
e. nel caso di collaborazioni orizzontali o con altri intermediari iscritti nella sezione E del RUI, l'informativa di cui ai punti precedenti è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo

in alternativa
L'impresa che vende direttamente il prodotto assicurativo (senza avvalersi di intermediari) indica:
a. la natura del compenso percepito dai propri dipendenti direttamente coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo o addetti al *call center*

SEZIONE VI
Informazioni sul pagamento dei premi

L'intermediario fornisce informazioni in merito ai seguenti aspetti:
a. i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso OPPURE stipulazione da parte dall'intermediario di una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 19.510[3]. Tale importo è soggetto ad aggiornamento annuale, tenuto conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat
b. le modalità di pagamento dei premi ammesse:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se e in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto

c. i premi pagati all'iscritto nella Sezione B del RUI si considerano pagati direttamente all'impresa e attivano la garanzia solo se espressamente previsto nell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa stessa con l'intermediario, ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private

[3] A partire al 9 ottobre 2024, il minimo è pari a € 23.480.

SEZIONE VII
Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L'intermediario fornisce informazioni in merito ai seguenti aspetti:
a. se iscritto nelle Sezioni A, B ed E del RUI, l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge
b. la facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'impresa preponente, indicando le modalità e i recapiti, anche mediante rinvio al DIP aggiuntivo per i reclami presentati all'impresa, nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS secondo quanto previsto nei DIP aggiuntivi
c. la facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi
d. se iscritto nella Sezione B del RUI, la possibilità per gli assicurati di rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (riportare indirizzo e numero telefonico), per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a.

in alternativa
L'impresa che vende direttamente il prodotto assicurativo (senza avvalersi di intermediari) indica:
a. la facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa preponente, indicando le modalità e i recapiti, anche mediante rinvio al DIP aggiuntivo, nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS secondo quanto previsto nei DIP aggiuntivi
b. la facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi *oppure*
c. se l'informativa sugli strumenti di tutela del contraente, di cui alle lettere a. e b., è fornita attraverso la consegna del Documento informativo precontrattuale aggiuntivo

ALLEGATO 4
MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI D'INVESTIMENTO ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-*quater* del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I
Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Indicare con caratteri grafici di particolare evidenza che gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari (RUI) o l'elenco annesso al RUI, in caso di operatività in regime di libera prestazione di servizi e/o di stabilimento, sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it)

Identificazione dell'intermediario
a. cognome e nome
b. numero e data di iscrizione nel RUI, con l'indicazione della relativa sezione e della veste in cui il soggetto opera in caso di operatività in forma societaria; in caso di operatività in forma societaria, denominazione della società, numero e data di iscrizione nel RUI con indicazione della relativa sezione
c. indirizzo della sede legale
d. recapito telefonico ed eventuali indirizzi *internet*, di posta elettronica e di posta elettronica certificata
e. indicazione dell'indirizzo del sito *internet* attraverso cui avviene la promozione e il collocamento oppure la sola promozione di contratti di assicurazione, ove esistente
f. indicazione dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), quale Istituto competente a vigilare sull'attività di distribuzione svolta
g. se iscritto nella sezione C del RUI, denominazione sociale dell'impresa per la quale opera e indicazione della circostanza che l'impresa assume la piena responsabilità del suo operato
h. se iscritto nella sezione E del RUI, nome, cognome dell'intermediario oppure denominazione sociale, sede legale e numero di iscrizione nel RUI dell'intermediario per cui è svolta l'attività di distribuzione del contratto e l'eventuale intermediario collaboratore orizzontale dell'intermediario principale

in alternativa
Identificazione dell'intermediario che opera in Italia in regime di stabilimento o libera prestazione di servizi
a. cognome e nome oppure ragione sociale
b. Stato membro di registrazione
c. indirizzo *internet* dove consultare il Registro d'iscrizione dello Stato membro d'origine
d. indirizzo di residenza o sede legale o numero di registrazione dello Stato membro d'origine
e. Autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine
f. se operante in stabilimento, sede secondaria nel territorio italiano e nominativo del responsabile
g. data di inizio dell'attività nel territorio italiano
h. recapito telefonico ed eventuali indirizzi *internet* e di posta elettronica e, ove esistente, indirizzo di posta elettronica certificata

in alternativa
Identificazione dell'impresa che vende direttamente il prodotto assicurativo (senza avvalersi di intermediari)
a. denominazione e *status* di impresa di assicurazione
b. numero di iscrizione nell'Albo delle imprese tenuto dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), consultabile sul sito www.ivass.it
c. sede legale
d. recapito telefonico, indirizzi di posta elettronica certificata
e. indicazione del sito *internet*

SEZIONE II
Informazioni sul modello di distribuzione

L'intermediario indica se:
a. agisce su incarico del cliente oppure in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione, specificando la denominazione dell'impresa di cui distribuisce il prodotto d'investimento assicurativo

b. distribuisce il contratto sulla base di un accordo di collaborazione orizzontale[1] con altri intermediari e, in tal caso, indica l'identità, la sezione di appartenenza e il ruolo svolto dai medesimi nell'ambito della collaborazione.

SEZIONE III
Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

L'intermediario indica se:
a. detiene o meno una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione, specificandone la denominazione sociale
b. un'impresa di assicurazione o l'impresa controllante un'impresa di assicurazione (indicare la denominazione sociale) è detentrice o meno di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'intermediario assicurativo

SEZIONE IV
Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario indica:
a. se fornisce consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private ossia una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo
b. se fornisce consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119-ter comma 4 del Codice delle Assicurazioni Private, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti d'investimento assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente
c. se fornisce consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'art. 121-septies del Codice delle Assicurazioni Private
d. se fornisce consulenza su base indipendente
e. se fornisce una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti d'investimento assicurativi
f. se distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione
g. se distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale; in tal caso, l'intermediario comunica al contraente la denominazione delle imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari. L'intermediario può ottemperare a tale obbligo anche attraverso la pubblicazione dell'informazione sul proprio sito internet, ove esistente oppure la sua affissione nei propri locali, dandone avviso nel presente Modulo, unitamente alla facoltà del contraente di richiedere la consegna o la trasmissione della denominazione delle imprese stesse
h. in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata; fatto salvo l'art. 68-ter, comma 6, del Regolamento n. 40/2018, l'informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiavi per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e del documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private
i. le strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte; fatto salvo l'art. 68-ter, comma 6, del Regolamento n. 40/2018, l'informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiavi per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e del documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private
l. ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis, comma 7 del Codice delle Assicurazioni Private

in alternativa
L'impresa che vende direttamente il prodotto assicurativo (senza avvalersi di intermediari) indica:
a. se fornisce consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private, ossia una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo
b. se fornisce consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'art. 121-septies del Codice delle Assicurazioni Private
c. se fornisce una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti d'investimento assicurativi
d. in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata; fatto salvo l'art. 68-ter, comma 6, del Regolamento n. 40/2018, l'informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiavi per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n.

[1] Articolo 22, comma 10 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221

1286/2014 del 26 novembre 2014 e del documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private
e. le strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte; fatto salvo l'art. 68-ter, comma 6, del Regolamento n. 40/2018, l'informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiavi per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e del documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private
f. ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis, comma 7 del Codice delle Assicurazioni Private

SEZIONE V
Informazioni sulle remunerazioni e sugli incentivi

L'intermediario indica:
a. la natura del compenso (onorario corrisposto direttamente dal cliente; commissione inclusa nel premio assicurativo; altro tipo di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata; combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra)
b. l'importo del compenso corrisposto dal cliente e/o degli incentivi percepiti da un qualsiasi soggetto diverso dal contraente e da una persona che agisce per suo conto o, se non è possibile, il metodo per calcolarli
c. l'importo percepito per la valutazione periodica dell'adeguatezza
d. gli importi relativi a costi e oneri, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione Europea direttamente applicabili nonché dall'art. 121-sexies del Codice delle Assicurazioni Private e dalle disposizioni regolamentari di attuazione. L'informativa sui costi può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private
e. nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del RUI, l'informativa di cui ai primi tre punti precedenti è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo

in alternativa
L'impresa che vende direttamente il prodotto assicurativo (senza avvalersi di intermediari) indica:
a. la natura del compenso percepito dai propri dipendenti direttamente coinvolti nella distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo o addetti al *call center*
b. informazioni sui costi, gli oneri e gli incentivi connessi alla distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo, incluso il compenso corrisposto dal cliente e/o gli incentivi erogati da qualsiasi soggetto diverso dal contraente e da una persona che agisce per suo conto o, se non è possibile, il metodo per calcolarli, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione Europea direttamente applicabili, nonché dall'art. 121-sexies del Codice delle Assicurazioni Private e dalle disposizioni regolamentari di attuazione
c. l'importo percepito per la valutazione periodica dell'adeguatezza

SEZIONE VI
Informazioni sul pagamento dei premi

L'intermediario fornisce informazioni in merito ai seguenti aspetti:
a. i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso OPPURE stipulazione da parte dall'intermediario di una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 19.510[2]. Tale importo è soggetto ad aggiornamento annuale, tenuto conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat
b. le modalità di pagamento dei premi ammesse:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1

c. i premi pagati all'iscritto nella Sezione B del RUI si considerano pagati direttamente all'impresa e attivano la garanzia solo se espressamente previsto nell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa stessa con l'intermediario, ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private

[2] A partire al 9 ottobre 2024, il minimo è pari a € 23.480.

SEZIONE VII
Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L'intermediario fornisce informazioni in merito ai seguenti aspetti:
a. se iscritto nelle Sezioni A, B ed E del RUI, l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge
b. la facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'impresa preponente, indicando le modalità e i recapiti, anche mediante rinvio al DIP aggiuntivo per i reclami presentati all'impresa, nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto previsto nei DIP aggiuntivi
c. la facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi
d. se iscritto nella Sezione B del RUI, la possibilità per gli assicurati di rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (riportare indirizzo e numero telefonico), per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a.

in alternativa
L'impresa che vende direttamente il prodotto assicurativo (senza avvalersi di intermediari) indica:
a. la facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa preponente, indicando le modalità e i recapiti, anche mediante rinvio al KID, nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto previsto nei DIP aggiuntivi
b. la facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi *oppure*
c. se l'informativa sugli strumenti di tutela del contraente, di cui alle lettere a. e b., è fornita attraverso la consegna del DIP aggiuntivo

Assicurazione <*tipologia di copertura*>

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo Vita)

<logo>

Prodotto <*nome commerciale del prodotto*>

<Riportare la data di realizzazione del DIP aggiuntivo Vita o, in caso di successiva revisione, la data di aggiornamento, indicando che il DIP aggiuntivo Vita pubblicato è l'ultimo disponibile>

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Xxxxxx <forma societaria> Via…………………………, n. civico ....; CAP ……………; città………………..; tel. ………………….; sito internet: www.società.xxx.it ; e-mail: societa@xxx.it; PEC: soc@xxx.it.

Indicare la denominazione della società ed eventuale gruppo di appartenenza, l'indirizzo della sede legale e della direzione generale (se diverso), il recapito telefonico e gli indirizzi internet, e-mail, PEC, l'indirizzo dell'eventuale sede secondaria con cui sarà concluso il contratto comprensivo dello Stato di origine e il numero d'iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione.

Per le imprese straniere indicare il regime nel quale operano in Italia e l'Autorità di vigilanza competente.

Indicare se il premio è investito in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, riportare l'ammontare del patrimonio netto e del risultato economico di periodo.

Con riferimento alla situazione di solvibilità, indicare il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) inserendo il riferimento alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (indicare il link al sito).

Al contratto si applica la legge … <*Indicare la legge applicata al contratto*>

In mancanza di informazioni integrative e complementari sul prodotto, inserire in ciascuna delle rubriche seguenti la frase: <Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita>

Prodotto

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	*Indicare le informazioni, integrative rispetto a quelle fornite nel DIP Base, relative alle garanzie escluse dalla copertura assicurativa.*

Ci sono limiti di copertura?

Indicare le informazioni integrative riguardanti eventuali periodi di sospensione o limitazioni delle garanzie per i quali non è possibile presentare una richiesta di risarcimento.

A chi è rivolto questo prodotto?

Indicare la tipologia di cliente a cui il prodotto è destinato, con specifico riferimento alle caratteristiche biometriche o al rischio demografico.

Quali costi devo sostenere?

Indicare TUTTI i costi a carico del contraente e, ove esistenti, anche quelli a carico dell'aderente di polizze collettive, siano essi espressi in valore percentuale (fino al secondo decimale) e/o assoluto, così ripartiti:

- ***tabella dei costi gravanti sul premio***
  - *illustrare tutti i costi applicati ai premi versati, specificandone la natura ed evidenziando le spese di emissione del contratto, compreso l'eventuale costo per la visita medica (nel caso in cui non sia possibile quantificare a priori il costo per la visita medica, riportare un'avvertenza su eventuali altri oneri per accertamenti medici, indicando il minimo e il massimo del relativo costo);*

- o *indicare se tali costi risultano essere funzione dell'età, del sesso dell'assicurato, della durata contrattuale e/o dell'importo o del frazionamento; è possibile riportare i costi espressi per fasce (di età e/o durata, definite in modo tale da comportare un'oscillazione dei valori di costo indicati non superiore allo 0,2%).*
- ***tabella sui costi per riscatto***
  per i contratti che prevedono la determinazione del valore di riscatto scontando la prestazione assicurata per la durata residua a un tasso prefissato, riportare le percentuali di riduzione della prestazione per le diverse durate residue espresse in anni interi. Nel caso in cui il tasso non sia determinato ma determinabile in base ad un parametro predefinito nelle condizioni contrattuali, adottare il livello del parametro in vigore al momento della redazione del presente documento, inserendo l'avvertenza che i valori rappresentati sono soggetti alle variazioni di tale parametro.
- ***tabella sui costi per l'erogazione della rendita***
  indicare i costi relativi alle spese di pagamento della rendita con riferimento alle diverse modalità di frazionamento della rendita annua contrattualmente previste.
- ***costi per l'esercizio delle opzioni***
  indicare i costi relativi all'esercizio delle opzioni, diversi da quelli per l'esercizio del riscatto e per l'erogazione della rendita.
- ***costi di intermediazione***
  avuto riguardo a ciascuna tipologia di costo sopra elencata, specificare la quota parte percepita in media dagli intermediari. In alternativa è consentito riportare un unico valore che indichi la quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto. La quota parte retrocessa in media agli intermediari deve essere determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione. Per i prodotti di nuova commercializzazione il dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento. Il dato è riferito ai costi previsti nel caricamento di tariffa e non tiene conto di eventuali rappels e partecipazioni agli utili.
- ***costi dei PPI:*** *indicare tutti gli ulteriori costi non inclusi nelle altre sezioni.*

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	*Specificare le modalità di presentazione dei reclami all'impresa, indicando la funzione aziendale incaricata dell'esame degli stessi e i relativi recapiti, nonché il termine di risposta ai reclami previsto dalla normativa.*
All'IVASS	*In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec:* ***ivass@pec.ivass.it .*** *Info su:* ***www.ivass.it****.* *Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.*
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (*indicare quando obbligatori*):	
Mediazione	*Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito* ***www.giustizia.it*** *(Legge 9/8/2013, n. 98).*
Negoziazione assistita	*Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.*
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	– *Indicare le modalità di attivazione e di funzionamento di ciascun sistema alternativo di risoluzione delle controversie (ad es. arbitrato) se previsti dal contratto o dalla normativa applicabile;* – *Indicare che per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.*

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	*Indicare il trattamento fiscale applicabile al contratto, inserendo in particolare le informazioni sulla detrazione fiscale dei premi e sulla tassazione delle prestazioni assicurate.*

Inserire la seguente avvertenza, ove applicabile, indicando le attività a disposizione del contraente nell'area internet riservata.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Assicurazione <*tipologia di copertura*>

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi multirischi (DIP aggiuntivo Multirischi)

<logo>

Prodotto <*nome commerciale del prodotto*>

<Riportare la data di realizzazione del DIP aggiuntivo Multirischi o, in caso di successiva revisione, la data di aggiornamento, indicando che il DIP aggiuntivo Multirischi pubblicato è l'ultimo disponibile >

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita) e per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Xxxxxx <forma societaria> Via…………………………, n. civico ....; CAP ……………; città………………..; tel. ………………….; sito internet: www.società.xxx.it; e-mail: società@xxx.it; PEC: soc@xxx.it.

Indicare la denominazione della società ed eventuale gruppo di appartenenza, l'indirizzo della sede legale e della direzione generale (se diverso), il recapito telefonico e gli indirizzi internet, e-mail, PEC, l'indirizzo dell'eventuale sede secondaria con cui sarà concluso il contratto comprensivo dello Stato di origine e il numero d'iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione.

Per le imprese straniere indicare il regime nel quale operano in Italia e l'Autorità di vigilanza competente.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, riportare l'ammontare del patrimonio netto e del risultato economico di periodo.

Con riferimento alla situazione di solvibilità, indicare il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) inserendo il riferimento alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (indicare il link al sito).

Al contratto si applica la legge … <*Indicare la legge applicata al contratto*>

In mancanza di informazioni integrative e complementari sul prodotto, inserire in ciascuna delle rubriche seguenti la frase: <Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita e/o nel DIP Danni>

Prodotto

Che cosa è assicurato?

Rami danni: inserire la descrizione, integrativa rispetto a quella fornita nel DIP base:

- *della garanzia: indicare che l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente;*
- *delle opzioni con sconto del premio o con pagamento di un premio aggiuntivo: inserire, ove previste, una descrizione sintetica delle opzioni disponibili con riduzione del premio o con pagamento di un premio aggiuntivo e delle relative modalità di esercizio.*

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	*Indicare le informazioni integrative rispetto a quelle fornite nei DIP base, relative a garanzie escluse dalla copertura assicurativa.*

Ci sono limiti di copertura?

***Rami Vita**: Indicare le informazioni integrative riguardanti eventuali periodi di sospensione o limitazioni delle garanzie per i quali non è possibile presentare una richiesta di risarcimento.*

***Rami Danni**: Indicare le informazioni integrative riguardanti eventuali esclusioni, franchigie (espresse in cifra fissa) o scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile) previste per ciascuna garanzia, rivalse.*

A chi è rivolto questo prodotto?

Indicare la tipologia di cliente a cui il prodotto è destinato, con specifico riferimento alle caratteristiche biometriche o al rischio demografico

Quali costi devo sostenere?

Indicare TUTTI i costi a carico del contraente e, ove esistenti, anche quelli a carico dell'aderente di polizze collettive, siano essi espressi in valore percentuale (fino al primo decimale) e/o assoluto, così ripartiti:

Per i rami vita

- ***tabella dei costi gravanti sul premio**:*
  - *illustrare tutti i costi applicati ai premi versati, specificandone la natura ed evidenziando le spese di emissione del contratto, compreso l'eventuale costo per la visita medica (nel caso in cui non sia possibile quantificare a priori il costo per la visita medica, riportare un'avvertenza su eventuali altri oneri per accertamenti medici, indicando il minimo e il massimo del relativo costo);*
  - *indicare se tali costi risultano essere funzione dell'età, del sesso dell'assicurato, della durata contrattuale e/o dell'importo o del frazionamento; è possibile riportare i costi espressi per fasce (di età e/o durata, definite in modo tale da comportare un'oscillazione dei valori di costo indicati non superiore allo 0,2%).*
- ***tabella sui costi per riscatto**:*
  per i contratti che prevedono la determinazione del valore di riscatto scontando la prestazione assicurata per la durata residua a un tasso prefissato, riportare le percentuali di riduzione della prestazione per le diverse durate residue espresse in anni interi. Nel caso in cui il tasso non sia determinato ma determinabile in base ad un parametro predefinito nelle condizioni contrattuali, adottare il livello del parametro in vigore al momento della redazione del presente documento, inserendo l'avvertenza che i valori rappresentati sono soggetti alle variazioni di tale parametro.
- ***tabella sui costi per l'erogazione della rendita:***
  indicare i costi relativi alle spese di pagamento della rendita con riferimento alle diverse modalità di frazionamento della rendita annua contrattualmente previste.
- ***costi per l'esercizio delle opzioni***
  indicare i costi relativi all'esercizio delle opzioni, diversi da quelli per l'esercizio del riscatto e per l'erogazione della rendita.

Per tutti i rami

- ***costi di intermediazione***
  Avuto riguardo a ciascuna tipologia di costo sopra elencata, specificare la quota parte percepita in media dagli intermediari. In alternativa è consentito riportare un unico valore che indichi la quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto. La quota parte retrocessa in media agli intermediari deve essere determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione. Per i prodotti di nuova commercializzazione il dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento. Il dato è riferito ai costi previsti nel caricamento di tariffa e non tiene conto di eventuali rappels e partecipazioni agli utili.
- ***costi dei PPI:** indicare tutti gli ulteriori costi non inclusi nelle altre sezioni.*

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	*Specificare le modalità di presentazione dei reclami all'impresa, indicando la funzione aziendale incaricata dell'esame degli stessi e i relativi recapiti, nonché il termine di risposta ai reclami previsto dalla normativa.*
All'IVASS	*In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: **ivass@pec.ivass.it**. Info su: **www.ivass.it**.* *Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.*
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (*indicare quando obbligatori*):	
Mediazione	*Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it** (Legge 9/8/2013, n. 98).*

Negoziazione assistita	*Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.*
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	– *Indicare le modalità di attivazione e di funzionamento di ciascun sistema alternativo di risoluzione delle controversie (ad es. arbitrato) se previsti dal contratto o dalla normativa applicabile;* – *Indicare che per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.*

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	*Inserire le informazioni sulla detrazione fiscale dei premi e sulla tassazione delle prestazioni assicurate.*

Inserire la seguente avvertenza, ove applicabile, indicando le attività a disposizione del contraente nell'area internet riservata.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Assicurazione <*tipologia di copertura*>

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)

<logo>
Prodotto <*nome commerciale del prodotto*>
Contratto xx (Ramo Assicurativo <I – III – V >)

<Riportare la data di realizzazione del DIP aggiuntivo IBIP o, in caso di successiva revisione, la data di aggiornamento, indicando che il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile>

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle garanzie finanziarie, alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi e alla loro incidenza sulla performance del prodotto, nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Xxxxxx <forma societaria> Via…………………………, n. civico ....; CAP ……………; città………………..…..; tel. ………………….; sito internet: www.società.xxx.it; e-mail: società@xxx.it; PEC: soc@xxx.it

Indicare la denominazione della società ed eventuale gruppo di appartenenza, l'indirizzo della sede legale e della direzione generale se diverso, recapito telefonico e indirizzi internet, e-mail, PEC, l'indirizzo dell'eventuale sede secondaria con cui sarà concluso il contratto comprensivo dello Stato di origine all'esercizio e il numero d'iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione.
Per le imprese straniere indicare il regime nel quale operano in Italia e l'Autorità di vigilanza competente.
Indicare se il premio è investito in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita.
Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, riportare l'ammontare del patrimonio netto e del risultato economico di periodo.
Con riferimento alla situazione di solvibilità, indicare il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) inserendo il riferimento alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (indicare il link al sito).

Al contratto si applica la legge **…** <*Indicare la legge applicata al contratto*>

In mancanza di informazioni integrative e complementari sul prodotto, inserire in ciascuna delle rubriche seguenti la frase: <Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel KID>

Prodotto

Indicare le caratteristiche delle garanzie e delle coperture assicurative offerte dal prodotto, non dettagliate nel KID: descrivere il livello della copertura demografica offerta e la tipologia di garanzia finanziaria comprese le scadenze e gli eventi nei quali operano tali garanzie.
Nel caso di prodotti ibridi indicare la quota parte investita nel ramo I e la quota parte investita nel ramo III con esemplificazioni numeriche. Specificare, che la garanzia opera esclusivamente sulla quota del premio investita nel ramo I e gli eventi nei quali tale garanzia viene riconosciuta e che sulla quota investita nel ramo III il rischio è esclusivamente a carico dell'assicurato.

Quali sono le prestazioni assicurative e le opzioni non riportate nel KID?

Indicare le prestazioni assicurative previste dal contratto non descritte nel KID: dettaglio delle coperture assicurative incluse eventuali coperture complementari indicando anche la durata della copertura e l'eventuale possibilità di sospendere le garanzie con i relativi effetti.

Specificare le possibilità del contraente di modificare i termini del contratto mediante l'esercizio di predefinite opzioni contrattuali (es. switch, riscatti parziali, riduzioni). Descrivere le opzioni, la tempistica e le modalità di esercizio.
Per le prestazioni rivalutabili collegate ai risultati di una gestione separata o con modalità e meccanismi di partecipazione agli utili differenti: Indicare il sito Internet attraverso il quale l'impresa mette a disposizione il regolamento della gestione interna separata (ovvero delle gestioni interne separate che compongono le linee d'investimento e/o le combinazioni libere) ovvero, ove applicabile, l'analoga documentazione relativa alla provvista di attivi cui è correlato il rendimento.
Per le prestazioni direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall'impresa di assicurazione oppure al valore delle quote di uno o più OICR (unit-linked): Indicare il sito Internet attraverso il quale è

possibile consultare il Regolamento di gestione del fondo interno/OICR, nonché il/lo Regolamento del fondo/Statuto della Sicav (ovvero dei fondi interni/OICR che compongono le linee d'investimento e/o le combinazioni libere).
Per le prestazioni collegate a un indice azionario o ad altro valore di riferimento (index-linked): Indicare le fonti ove è possibile rilevare: la denominazione ed il valore dell'indice o dell'altro valore di riferimento.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	*Indicare le informazioni relative alle garanzie escluse dalla copertura assicurativa, comprese quelle relative alle eventuali coperture complementari.*

Ci sono limiti di copertura?

Indicare le informazioni integrative riguardanti eventuali periodi di sospensione o limitazioni delle garanzie, comprese quelle relative alle eventuali coperture complementari, per i quali non è possibile presentare una richiesta di risarcimento.

Quanto e come devo pagare?

Premio	− *specificare la modalità di determinazione del premio in funzione delle prestazioni offerte e delle garanzie prestate;* − *nel caso di prodotti "misti" indicare se il contraente può liberamente scegliere la quota di scomposizione del premio ovvero secondo combinazioni predefinite e gli eventuali limiti;* − *indicare le modalità di pagamento dei premi previste dall'impresa, l'eventuale presenza di meccanismi di indicizzazione/adeguamento del premio e segnalare che il premio è comprensivo di imposta;* − *indicare eventuali importi minimi e massimi di premio previsti dal contratto;* − *indicare se è riconosciuta la possibilità per il contraente di chiedere il frazionamento infrannuale del premio e le relative condizioni economiche.*

A chi è rivolto questo prodotto?

Indicare la tipologia di cliente a cui il prodotto è destinato, con specifico riferimento alle caratteristiche biometriche o al rischio demografico del profilo assicurato.

Quali sono i costi?

In aggiunta rispetto alle informazioni del KID, indicare i seguenti costi a carico del contraente:

- ***costi applicati al rendimento della gestione separata***
  per i contratti rivalutabili descrivere l'impatto dei costi applicati nella determinazione della rivalutazione delle prestazioni (criteri di calcolo della misura di rivalutazione e di assegnazione della partecipazione agli utili), evidenziando, anche attraverso esempi numerici, i casi in cui la misura di rivalutazione possa eventualmente essere negativa.
- ***tabella sui costi per riscatto***
  indicare, ove non già riportati nei KID, i costi del riscatto espressi in percentuali di riduzione della prestazione per le diverse durate residue espresse in anni interi. Per i contratti che prevedono la determinazione del valore di riscatto scontando la prestazione assicurata per la durata residua a un tasso determinabile in base ad un parametro predefinito nelle condizioni contrattuali, adottare il livello del parametro in vigore al momento della redazione del presente documento, inserendo l'avvertenza che i valori rappresentati sono soggetti alle variazioni di tale parametro.
- ***tabella sui costi per l'erogazione della rendita***
  indicare la possibilità di convertire il capitale in rendita e i costi relativi alle spese di pagamento della stessa con riferimento alle diverse modalità di frazionamento della rendita annua contrattualmente previste.
- ***costi per l'esercizio delle opzioni***
  indicare i costi relativi all'esercizio delle opzioni, diversi da quelli per l'esercizio del riscatto e per l'erogazione della rendita.
- ***costi di intermediazione***
  avuto riguardo a ciascuna tipologia di costo indicata nel KID, specificare la quota parte percepita in media dagli intermediari. In alternativa è consentito riportare un unico valore che indichi la quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto. La quota parte retrocessa in media agli intermediari deve essere determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione. Per i prodotti di nuova commercializzazione il dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento. Il dato è riferito ai costi previsti nel caricamento di tariffa e non tiene conto di eventuali rappels e partecipazioni agli utili.

Nel caso di prodotti che combinano diverse tipologie di prestazioni (prodotti "misti"), riportare, ove necessario, le informazioni richieste suddivise per ogni tipologia di prestazione.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
IVASS o CONSOB	*Nel caso in cui il reclamo presentato all'impesa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec:* ***ivass@pec.ivass.it*** *secondo le modalità indicate su* ***www.ivass.it*** *o alla Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3 – 00198 Roma, secondo le modalità indicate su* ***www.consob.it****.* *Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.*
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (*indicare quando obbligatori*):	
Mediazione	*Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito* ***www.giustizia.it*** *(Legge 9/8/2013, n. 98).*
Negoziazione assistita	*Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.*
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	– *Indicare le modalità di attivazione e di funzionamento di ciascun sistema alternativo di risoluzione delle controversie (ad es. arbitrato) se previsti dal contratto o dalla normativa applicabile;* – *Indicare che per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.*

QUALE REGIME FISCALE SI APPLICA?	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	*Indicare il trattamento fiscale applicabile al contratto, inserendo in particolare le informazioni sulla detrazione fiscale dei premi e sulla tassazione delle prestazioni assicurate.*

Inserire la seguente avvertenza, ove applicabile, indicando le attività a disposizione del contraente nell'area internet riservata.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Assicurazione <*tipologia di copertura*>

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

<logo>

Prodotto <*nome commerciale del prodotto*>

<Riportare la data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni o, in caso di successiva revisione, la data di aggiornamento, indicando che il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile>

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Xxxxxx <forma societaria> Via…………………………, n. civico ....; CAP ……………; città………………..; tel. ………………….; sito internet: www.società.xxx.it; e-mail: società@xxx.it; PEC: soc@xxx.it.

Indicare la denominazione della società ed eventuale gruppo di appartenenza, l'indirizzo della sede legale e della direzione generale (se diverso), il recapito telefonico e gli indirizzi internet, e-mail, PEC, l'indirizzo dell'eventuale sede secondaria con cui sarà concluso il contratto comprensivo dello Stato di origine e il numero d'iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione.

Per le imprese straniere indicare il regime nel quale operano in Italia e l'Autorità di vigilanza competente.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, riportare l'ammontare del patrimonio netto e del risultato economico di periodo.

Con riferimento alla situazione di solvibilità, indicare il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) inserendo il riferimento alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (indicare il link al sito).

Al contratto si applica la legge … <*Indicare la legge applicata al contratto*>

In mancanza di informazioni integrative e complementari sul prodotto, inserire in ciascuna delle rubriche seguenti la frase: <Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni>

Prodotto

Che cosa è assicurato?

Inserire la descrizione, integrativa rispetto a quella fornita nel DIP base:

- *della garanzia: indicare che l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente;*
- *delle opzioni con sconto del premio o con pagamento di un premio aggiuntivo: inserire, ove previste, una descrizione sintetica delle opzioni disponibili con riduzione del premio o con pagamento di un premio aggiuntivo e delle relative modalità di esercizio.*

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	*Indicare le informazioni, integrative rispetto a quelle fornite nel DIP base, relative alle garanzie escluse dalla copertura assicurativa.*

Ci sono limiti di copertura?

Indicare le informazioni, integrative rispetto a quelle fornite nel DIP base, riguardanti eventuali esclusioni, franchigie (espresse in cifra fissa) o scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile) previste per ciascuna garanzia, rivalse.

A chi è rivolto questo prodotto?

Indicare la tipologia di cliente a cui il prodotto è destinato.

Quali costi devo sostenere?

Indicare i seguenti costi a carico del contraente e, ove esistenti, anche quelli a carico dell'aderente di polizze collettive, siano essi espressi in valore percentuale (fino al secondo decimale) e/o assoluto, così ripartiti:

- ***costi di intermediazione***
  specificare la quota parte percepita in media dagli intermediari. In alternativa è consentito riportare un unico valore che indichi la quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto. La quota parte retrocessa in media agli intermediari deve essere determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione. Per i prodotti di nuova commercializzazione il dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento. Il dato è riferito ai costi previsti nel caricamento di tariffa e non tiene conto di eventuali rappels e partecipazioni agli utili.
- ***costi dei PPI**: indicare tutti gli ulteriori costi.*

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	*Specificare le modalità di presentazione dei reclami all'impresa, indicando la funzione aziendale incaricata dell'esame degli stessi e i relativi recapiti, nonché il termine di risposta ai reclami previsto dalla normativa.*
All'IVASS	*In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: **ivass@pec.ivass.it**. Info su: **www.ivass.it**.* *Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.*
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (*indicare quando obbligatori*):	
Mediazione	*Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it** (Legge 9/8/2013, n. 98).*
Negoziazione assistita	*Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.*
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- *indicare le modalità di attivazione e di funzionamento di ciascun sistema alternativo di risoluzione delle controversie (ad es. arbitrato) se previsti dal contratto o dalla normativa applicabile;* - *indicare che per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.*

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	*Indicare il trattamento fiscale applicabile al contratto, inserendo in particolare le informazioni sulla detrazione fiscale dei premi e sulla tassazione delle prestazioni assicurate.*

Inserire la seguente avvertenza, ove applicabile, indicando le attività a disposizione del contraente nell'area internet riservata.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Assicurazione <*tipologia di copertura*>

<Indicare la classe del veicolo>

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto

(DIP Aggiuntivo R.C. auto)

<logo>

Prodotto <*nome commerciale del prodotto*>

<Riportare la data di realizzazione del DIP Aggiuntivo R.C. auto o, in caso di successiva revisione, la data di aggiornamento, indicando che il DIP Aggiuntivo R.C. auto pubblicato è l'ultimo disponibile>

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Xxxxxx <forma societaria> Via…………………………, n. civico ....; CAP ……………; città………………..; tel. ………………….; sito internet: www.società.xxx.it; e-mail: società@xxx.it; PEC: soc@xxx.it.

Indicare la denominazione della società ed eventuale gruppo di appartenenza, l'indirizzo della sede legale e della direzione generale (se diverso), il recapito telefonico e gli indirizzi internet, e-mail, PEC, l'indirizzo dell'eventuale sede secondaria con cui sarà concluso il contratto comprensivo dello Stato di origine e il numero d'iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione.

Per le imprese straniere indicare il regime nel quale operano in Italia e l'Autorità di vigilanza competente.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, riportare l'ammontare del patrimonio netto e del risultato economico di periodo.

Con riferimento alla situazione di solvibilità, indicare il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) inserendo il riferimento alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (indicare il link al sito).

Al contratto si applica la legge … <*Indicare la legge applicata al contratto*>

In mancanza di informazioni integrative e complementari sul prodotto, inserire in ciascuna delle rubriche seguenti la frase: <Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni>

Prodotto

Che cosa è assicurato?

Inserire la descrizione, integrativa rispetto a quella fornita nel DIP base:

- *della garanzia: indicare che l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente;*
- *delle opzioni con sconto del premio o con pagamento di un premio aggiuntivo: inserire, ove previste, una descrizione sintetica delle opzioni disponibili con riduzione del premio o con pagamento di un premio aggiuntivo e delle relative modalità di esercizio;*
- *delle garanzie accessorie, non obbligatorie, che è possibile acquistare.*

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	*Indicare le informazioni, integrative rispetto a quelle fornite nel DIP base, relative alle garanzie e ai soggetti esclusi dalla copertura assicurativa.*

Ci sono limiti di copertura?

Indicare le informazioni, integrative rispetto a quelle fornite nel DIP base, relative ai casi di limitazione, di franchigie, di esclusione della garanzia e di rivalsa dell'impresa nei confronti dell'assicurato previsti dal contratto con avviso sugli effetti (es. veicolo guidato in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, etc.).

A chi è rivolto questo prodotto?

Indicare la tipologia di cliente a cui il prodotto è destinato.

 Quali costi devo sostenere?

- ***Costi di intermediazione***
  specificare la quota parte percepita in media dagli intermediari. In alternativa è consentito riportare un unico valore che indichi la quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto. La quota parte retrocessa in media agli intermediari deve essere determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione. Per i prodotti di nuova commercializzazione il dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento. Il dato è riferito ai costi previsti nel caricamento di tariffa e non tiene conto di eventuali rappels e partecipazioni agli utili.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	*Specificare le modalità di presentazione dei reclami all'impresa, indicando la funzione aziendale incaricata dell'esame degli stessi e i relativi recapiti, nonché il termine di risposta ai reclami previsto dalla normativa*
All'IVASS	*In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: **ivass@pec.ivass.it**. Info su: **www.ivass.it**.* *Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.*
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (*indicare quando obbligatori*):	
Mediazione	*Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it** (Legge 9/8/2013, n. 98).*
Negoziazione assistita	*Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.*
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- *indicare le modalità di attivazione e di funzionamento di ciascun sistema alternativo di risoluzione delle controversie (ad es. arbitrato) se previsti dal contratto o dalla normativa applicabile;* - *indicare che per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.*

Inserire la seguente avvertenza indicando le attività a disposizione del contraente nell'area internet riservata.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	*Inserire, ove pertinente, le informazioni sulla detrazione fiscale dei premi e sulla tassazione delle prestazioni assicurate*

24A03366

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amoxicillina e Acido Clavulanico Teva».

Estratto determina AAM/PPA n. 494/2024 del 14 giugno 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della procedura approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

grouping di:

una variazione tipo II - B.II.e.1.a.3): modifica del confezionamento primario del prodotto finito. Composizione qualitativa e quantitativa. Medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici (modifica della composizione dei tappi);

una variazione tipo IA - B.II.e.7.a): modifica del fornitore di elementi o dispositivi di confezionamento (quando sono menzionati nel fascicolo). Soppressione di un fornitore;

una variazione tipo IB (*unforeseen*) - B.II.e.6.z): altre modifiche;

relativamente al medicinale AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO TEVA - A.I.C. n. 036966.

Confezioni:

«Amoxicillina/Acido Clavulanico Teva» - «1000 mg + 200 mg polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino di vetro da 20 ml - A.I.C.: 036966012;

«Amoxicillina/Acido Clavulanico Teva» - «1000 mg + 200 mg polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 flaconcini di vetro da 20 ml - A.I.C.: 036966024.

Codice pratica: VC2/2022/634.

Codice procedura europea: NL/H/0371/001/II/039/G.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in - piazzale Luigi Cadorna n. 4 - 20123 Milano, codice fiscale 11654150157.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

24A03370

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ropinirolo Mylan»

Estratto determina AAM/PPA n. 496/2024 del 14 giugno 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ROPINIROLO MYLAN è modificata, a seguito delle procedure approvate dallo Stato membro di riferimento (RMS):

codice pratica: VC2/2022/213

procedura europea: DK/H/2047/001-004/II/012

Variazione Tipo II - C.I.2.b

Modifica dei paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 5.2, 5.3 e 6.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e paragrafi 2 e 4 del foglio illustrativo in accordo al medicinale di riferimento.

Modifiche editoriali minori in accordo ai testi *common*;

codice pratica: C1A/2023/1666

procedura europea: DK/H/2047/001-004/IA/015

Variazione tipo IAin - C.I.3.a

Modifica del paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del paragrafo 4 del foglio illustrativo in accordo all'esito della procedura PSUSA/00002661/202207;

codice pratica: C1B/2024/110

procedura europea: DK/H/2047/001-003-004/IB/016

Modifica della denominazione del medicinale autorizzato nei Paesi Bassi

È stato aggiornato la denominazione del medicinale autorizzato nei Paesi Bassi nell'elenco riportato alla fine del FI nel paragrafo «Questo medicinale è autorizzato negli Stati membri dello Spazio economico europeo con le seguenti denominazioni».

Confezioni:

045167018 - «2 compresse a rilascio prolungato» 21 compresse in blister Al/Al;

045167020 - «2 compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister Al/Al;

045167032 - «2 compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister Al/Al;

045167044 - «2 compresse a rilascio prolungato» 42 compresse in blister Al/Al;

045167057 - «2 compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister Al/Al;

045167069 - «2 compresse a rilascio prolungato» 84 compresse in blister Al/Al;

045167071 - «2 compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in blister Al/Al;

045167083 - «4 compresse a rilascio prolungato» 21 compresse in blister Al/Al;

045167095 - «4 compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister Al/Al;

045167107 - «4 compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister Al/Al;

045167119 - «4 compresse a rilascio prolungato» 42 compresse in blister Al/Al;

045167121 - «4 compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister Al/Al;

045167133 - «4 compresse a rilascio prolungato» 84 compresse in blister Al/Al;

045167145 - «4 compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in blister Al/Al;

045167158 - «8 compresse a rilascio prolungato» 21 compresse in blister Al/Al;

045167160 - «8 compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister Al/Al;

045167172 - «8 compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister Al/Al;

045167184 - «8 compresse a rilascio prolungato» 42 compresse in blister Al/Al;

045167196 - «8 compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister Al/Al;

045167208 - «8 compresse a rilascio prolungato» 84 compresse in blister Al/Al;

045167210 - «8 compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in blister Al/Al.

Titolare: Mylan S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani n. 20 - 20124 - Milano (codice fiscale 13179250157).

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi, al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A03371

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Monodrin Occhi».

Con la determina n. aRM - 127/2024 - 5593 del 20 giugno 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Bausch + Lomb Ireland Limited, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: MONODRIN OCCHI.

Confezioni:

049535040 - «0,5 mg/ml collirio, soluzione in contenitore monodose» 60 contenitori monodose in LDPE da 0,6 ml;

049535038 - «0,5 mg/ml collirio, soluzione in contenitore monodose» 30 contenitori monodose in LDPE da 0,6 ml;

049535026 - «0,5 mg/ml collirio, soluzione in contenitore monodose» 20 contenitori monodose in LDPE da 0,6 ml;

049535014 - «0,5 mg/ml collirio, soluzione in contenitore monodose» 10 contenitori monodose in LDPE da 0,6 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A03372

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di eribulina mesilato, «Eribulina Ever Pharma».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 152 del 17 giugno 2024

Procedura europea n. PT/H/2825/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ERIBULINA EVER PHARMA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nelle forme farmaceutiche, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Ever Valinject GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Oberburgau 3, 4866, Unterach am Attersee, Austria.

Confezioni:

«0.44 mg/mL soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 2 mL - A.I.C. n. 051122012 (in base 10) 1JS3UW (in base 32);

«0.44 mg/mL soluzione iniettabile» 6 flaconcini in vetro da 2 mL - A.I.C. n. 051122024 (in base 10) 1JS3V8 (in base 32);

«0.44 mg/mL soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 3 mL - A.I.C. n. 051122036 (in base 10) 1JS3VN (in base 32);

«0.44 mg/mL soluzione iniettabile» 6 flaconcini in vetro da 3 mL - A.I.C. n. 051122048 (in base 10) 1JS3W0 (in base 32).

Principio attivo: eribulina mesilato.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Ever Pharma Jena GmbH, Brüsseler Str. 18, 07747 Jena, Germania;

Oncomed Manufacturing a.s., Karasek 2229/1b, Brno Rechkovice, 621 00 Repubblica Ceca.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 12 marzo 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A03396

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di eribulina mesilato, «Eribulina Zentiva».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 153 del 17 giugno 2024

Procedura europea n. CZ/H/1248/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ERIBULINA ZENTIVA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nelle forme farmaceutiche, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in - via P. Paleocapa n. 7 20121 - Milano, Italia.

Confezioni:

«0,44 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 051021018 (in base 10) 1JP16U (in base 32);

«0,44 mg/ml soluzione iniettabile» 6 flaconcini in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 051021020 (in base 10) 1JP16W (in base 32).

Principio attivo: eribulina.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Aqvida GmbH

Kaiser-Wilhelm-Strasse 89

Neustadt, Amburgo, 20355 Germania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 19 gennaio 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A03397

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ceftriaxone, «Rocefin».

Estratto determina AAM/PPA n. 499/2024 del 14 giugno 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito delle procedure IT/H/0697/01-05/II/028 e IT/H/0697/001-005/II/036, approvate dallo Stato membro di riferimento (RMS):

Variazione Tipo II C.I.4

Aggiornamento del *Core Data Sheet* (CDS):

1. rimozione dell'amido idrossietilico (HES) dall'elenco delle potenziali soluzioni per la somministrazione i.v. infusione come richiesto dalla decisione EMA/809470/2013;

2. modifica al paragrafo 4.8 del RCP da «dolore al sito di iniezione» a «reazione al sito di iniezione»;

3. modifiche editoriali minori e adeguamento alla recente versione del QRD *template*;

Armonizzazione degli stampati in linea con gli stampati autorizzati mediante procedura di estensione di linea (IT/H/0697/05/DC);

Aggiornamento degli stampati con eliminazioni dosaggi e formulazioni non più approvati in EU (esito Brexit);

Inserimento della nota informativa relativa al corretto utilizzo degli antibiotici.

Variazione Tipo II C.I.4

Modifica ai paragrafi 6.3 delle forme farmaceutiche EV ed IM e 6.6 per tutte le forme farmaceutiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo al fine di inserire le specifiche sulla *shelf-life* per il solo prodotto finito in accordo al QRD *template* e di inserire i dettagli sui tempi di ricostituzione del ceftriaxone ed i dettagli di preparazione di concentrazioni che facilitino il calcolo della dose in base al peso corporeo per le somministrazioni pediatriche.

Modifiche in accordo a QRD *template*;

Modifiche editoriali;

relativamente al medicinale ROCEFIN A.I.C. 025202, per tutte le confezioni autorizzate.

Codici pratiche: VC2/2021/464 VC2/2023/304.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale G.B. Stucchi 110 - 20900 Monza (MB), codice fiscale: 00747170157.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo precedente della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

24A03398

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sodio solfato anidro, magnesio solfato eptaidrato e potassio solfato, «Izinova».

Estratto determina AAM/PPA n. 502/2024 del 14 giugno 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale IZINOVA A.I.C. n. 041807 è modificata, a seguito delle procedure FR/H/0511/001/II/033 e FR/H/0511/001/II/034, approvate dallo Stato membro di riferimento (RMS): C.I.4 + C.I.z

C.I.4 - Adeguamento degli stampati all'esito della procedura FR/H/0511/001/II/033. Modifiche al paragrafo 4.4 per aggiunta dell'avvertenza sul rischio di colite. Modifiche di adeguamento al QRD *template*.

C.I.z – Adeguamento degli stampati all'esito della procedura FR/H/0511/001/II/034. Modifiche ai paragrafi 4.4 e 4.8 per includere le avvertenze su colite ischemica, disidratazione e relative conseguenze cliniche.

Conseguenti modifiche ai paragrafi 4.3, 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo. Adeguamento all'ultima versione del QRD *template*. Modifiche editoriali.

Codici pratiche: VC2/2020/554 - VC2/2022/444.

Titolare A.I.C.: Mayoly Pharmaceuticals Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Ceresio n. 7 - 20154 - Milano, codice fiscale 05909270968.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi, al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

24A03399

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ceftriaxone Sun».

Con la determina n. aRM - 128/2024 - 3230 del 25 giugno 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: CEFTRIAXONE SUN;

confezione: 035905013;

descrizione: «1 g/ 3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3,5 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A03400

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Aggiornamento dei prezzi di riferimento del servizio di lavanolo in ambito sanitario - giugno 2024.

Si comunica che l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nell'adunanza del Consiglio del 17 giugno 2024, ha approvato la seguente delibera:

delibera n. 298 del 17 giugno 2024 - «Aggiornamento dei prezzi di riferimento del servizio di lavanolo in ambito sanitario - giugno 2024»

La delibera è disponibile sul sito istituzionale dell'Autorità al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-298-del-17-giugno-2024

24A03416

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Aggiornamento dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive.

Si comunica che ai sensi del decreto ministeriale 6 febbraio 2018, con decreto dirigenziale del 26 giugno 2024, per il seguente prodotto, indicato con denominazione e relativo codice MAP nella tabella sottostante, si emana il seguente avviso:

Denominazione	Codice MAP	Fabbricante	Produttore	Importatore	Distributore / Utilizzatore	Avviso
PERCUSSION PRIMER -2-350220-1	2C 0049	PSE		DEC		Iscrizione in elenco di prodotto in titolo alla società D.E.C. Dionisi Esplosivi Comunanza S.r.l. in qualità di importatore

Il decreto dirigenziale del 26 giugno 2024 nella stesura completa e l'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 1 del citato decreto, sono pubblicati all'indirizzo web: https://unmig.mite.gov.it/sicurezza/attivita-per-la-sicurezza/elenco-degli-esplosivi/

24A03417

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 giugno 2024.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0712
Yen	169,11
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,699
Corona danese	7,4603
Lira Sterlina	0,84573
Fiorino ungherese	396,25
Zloty polacco	4,36
Nuovo leu romeno	4,9769
Corona svedese	11,2933
Franco svizzero	0,9561
Corona islandese	149,5
Corona norvegese	11,486
Rublo russo	-
Lira turca	35,1953
Dollaro australiano	1,6246
Real brasiliano	5,7841
Dollaro canadese	1,4726
Yuan cinese	7,7728
Dollaro di Hong Kong	8,3667
Rupia indonesiana	17630,35
Shekel israeliano	3,9919
Rupia indiana	89,4895
Won sudcoreano	1480,65
Peso messicano	19,8594
Ringgit malese	5,0555
Dollaro neozelandese	1,7526
Peso filippino	62,879
Dollaro di Singapore	1,4497
Baht tailandese	39,415
Rand sudafricano	19,5862

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A03418

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 giugno 2024.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0715
Yen	169,41
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,767
Corona danese	7,4601
Lira Sterlina	0,8454
Fiorino ungherese	395,13
Zloty polacco	4,3503
Nuovo leu romeno	4,9763
Corona svedese	11,255
Franco svizzero	0,9512
Corona islandese	149,3
Corona norvegese	11,448
Rublo russo	-
Lira turca	34,9773
Dollaro australiano	1,6207
Real brasiliano	5,8275
Dollaro canadese	1,4731
Yuan cinese	7,7748
Dollaro di Hong Kong	8,3664
Rupia indonesiana	17594,24
Shekel israeliano	3,9867
Rupia indiana	89,3885
Won sudcoreano	1484,07
Peso messicano	19,7167
Ringgit malese	5,0511
Dollaro neozelandese	1,7562
Peso filippino	62,913
Dollaro di Singapore	1,451
Baht tailandese	39,447
Rand sudafricano	19,4298

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A03419

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 giugno 2024.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0749
Yen	169,78
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,91
Corona danese	7,4592
Lira Sterlina	0,84455
Fiorino ungherese	396,34
Zloty polacco	4,33
Nuovo leu romeno	4,9768
Corona svedese	11,214
Franco svizzero	0,9506
Corona islandese	149,3
Corona norvegese	11,354
Rublo russo	-
Lira turca	34,975
Dollaro australiano	1,6125
Real brasiliano	5,8479
Dollaro canadese	1,4737
Yuan cinese	7,8005
Dollaro di Hong Kong	8,3905
Rupia indonesiana	17610,03
Shekel israeliano	3,9958
Rupia indiana	89,682
Won sudcoreano	1484,25
Peso messicano	19,8583
Ringgit malese	5,059
Dollaro neozelandese	1,7528
Peso filippino	63,156
Dollaro di Singapore	1,4519
Baht tailandese	39,417
Rand sudafricano	19,3752

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A03420

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 giugno 2024.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0719
Yen	169,82
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,898
Corona danese	7,4581
Lira Sterlina	0,84513
Fiorino ungherese	397,39
Zloty polacco	4,321
Nuovo leu romeno	4,9771
Corona svedese	11,198
Franco svizzero	0,9546
Corona islandese	149,3
Corona norvegese	11,2915
Rublo russo	-
Lira turca	35,1725
Dollaro australiano	1,6076
Real brasiliano	5,7921
Dollaro canadese	1,4696
Yuan cinese	7,7825
Dollaro di Hong Kong	8,3654
Rupia indonesiana	17678,1
Shekel israeliano	3,9948
Rupia indiana	89,6225
Won sudcoreano	1488,01
Peso messicano	19,7453
Ringgit malese	5,0492
Dollaro neozelandese	1,7492
Peso filippino	63,124
Dollaro di Singapore	1,4504
Baht tailandese	39,403
Rand sudafricano	19,4066

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A03421

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 giugno 2024.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0688
Yen	169,82
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,949
Corona danese	7,458
Lira Sterlina	0,84531
Fiorino ungherese	396,93
Zloty polacco	4,322
Nuovo leu romeno	4,9773
Corona svedese	11,2445
Franco svizzero	0,9537
Corona islandese	149,1
Corona norvegese	11,2685
Rublo russo	-
Lira turca	35,1129
Dollaro australiano	1,6031
Real brasiliano	5,8107
Dollaro canadese	1,4632
Yuan cinese	7,7602
Dollaro di Hong Kong	8,3401
Rupia indonesiana	17597,85
Shekel israeliano	4,0097
Rupia indiana	89,315
Won sudcoreano	1484,58
Peso messicano	19,5271
Ringgit malese	5,0373
Dollaro neozelandese	1,7427
Peso filippino	62,92
Dollaro di Singapore	1,4468
Baht tailandese	39,15
Rand sudafricano	19,1241

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A03422

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-155) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64*)*	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27*)*	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65*)*	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C